

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e III) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) .....	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (III e X) .....	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	17
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	18
GIUSTIZIA (II) .....	»	28
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	39
DIFESA (IV) .....	»	40
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	43
FINANZE (VI) .....	»	65
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	67
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	102
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	110

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	<i>Pag.</i>	119
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	125
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	129
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	131
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . .	»	135
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA . . . . .	»	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . .	»	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE . . . . .	»	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO . . . . .	»	143
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	147

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell'Unione europea. JOIN(2017) 30 final (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio) .....	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Andrea MANCIULLI.*

#### La seduta comincia alle 13.30.

**Relazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell'Unione europea.**

**JOIN(2017) 30 final.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ricorda che l'atto è stato trasmesso dalla Commissione europea il 24 luglio 2017 in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali allegato al Trattato sull'Unione europea e che lo stesso provvedimento è assegnato alla XIV Commissione per l'espressione del parere. Ricorda,

altresì, che a conclusione dell'esame le Commissioni potranno adottare un documento finale per esporre il proprio avviso su possibili iniziative da assumere.

Anche alla luce del suo impegno in qualità di presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO, segnala la particolare rilevanza e attualità del provvedimento, che fa il punto sulle iniziative adottate dall'Unione europea in vari settori per contrastare le cosiddette minacce ibride definite dal Quadro congiunto presentato dalla Commissione europea e dall'Alta Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza nell'aprile 2016, offrendo agli Stati membri specifiche indicazioni per azioni e iniziative.

Cristian INVERNIZZI, *vicepresidente della I Commissione*, in sostituzione del presidente Mazziotti di Celso, relatore per la I Commissione sul provvedimento in titolo, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che nella sua relazione illustrerà i progressi realizzati nell'attuazione del Quadro congiunto e gli obiettivi delle ulteriori misure che si intendono presentare per contrastare le cosiddette

minacce ibride. Rileva infatti che, in assenza di una definizione giuridicamente vincolante o comunque largamente condivisa, la Commissione europea intende per minacce ibride le attività che quasi sempre combinano metodi convenzionali e non convenzionali e, che possono essere realizzate in modo coordinato da soggetti diversi dalle entità statuali. Il loro obiettivo non consiste soltanto nel provocare danni diretti, approfittando delle vulnerabilità degli Stati e delle comunità che ne sono vittime, ma anche di provocare destabilizzazioni. In sostanza, ci si trova in presenza di un fenomeno che presenta notevoli elementi di novità, non essendo riscontrabile negli scenari internazionali fino a qualche anno fa e che si caratterizza per la difficile prevedibilità sia nei tempi in cui tali minacce possono essere tradotte in comportamenti lesivi concreti, così come nelle modalità, per quanto concerne i mezzi impiegati, e nei danni che ne possono derivarne. La natura transnazionale di tali minacce ha imposto, inevitabilmente, la necessità di individuare strategie di prevenzione e contrasto comuni, almeno a livello europeo, volta a coordinare e supportare l'azione degli Stati membri ai quali compete la responsabilità principale nel contrasto alle minacce ibride. In tal senso, sia l'Agenda europea sulla sicurezza, presentata dalla Commissione nel 2015, sia la Strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, presentata dall'Alta rappresentante nel giugno 2016, hanno sottolineato la necessità di un approccio integrato volto a sviluppare un quadro integrato che tenga conto della dimensione della politica estera dell'Unione europea e quella delle politiche interne dell'Unione medesima.

Osserva che il Quadro congiunto individua quattro aree di azione prioritaria: migliorare la consapevolezza situazionale; rafforzare la resilienza (in particolare per quanto riguarda i trasporti, le comunicazioni, l'energia, i sistemi finanziari, e le infrastrutture di sicurezza); rafforzare le capacità degli Stati membri e dell'Unione di prevenire le crisi e reagire in modo

coordinato; rafforzare la cooperazione con la NATO per garantire la complementarietà delle misure.

Segnala in primo luogo, con riferimento ai profili che incidono prevalentemente sulla sicurezza interna, che tutti gli elementi informativi forniti nella relazione si riferiscono a iniziative adottate prevalentemente a livello europeo o comunque su un piano di collaborazione transnazionale. Ciononostante, quelle iniziative chiamano direttamente in causa i governi nazionali dei singoli Paesi ai quali spetta in prima battuta assicurare ai rispettivi cittadini condizioni accettabili di sicurezza. In sostanza, l'esigenza imprescindibile di un'azione condivisa a livello almeno europeo, fermo restando che su questa materia è comunque indispensabile una fattiva collaborazione anche con i maggiori *partner* extraeuropei, a partire dai Paesi membri della NATO, non può intendersi nel senso che i singoli Paesi membri sono esentati dall'obbligo di compiere il massimo sforzo possibile per aggiornare strategie e strumenti di intervento per prevenire e contrastare le minacce ibride. Si tratta, evidentemente, di un compito non semplice proprio per il carattere originale e per molti versi imprevedibile che contraddistingue il fenomeno. È evidente che la definizione di strategie efficaci a livello nazionale può comportare cambiamenti anche radicali negli assetti organizzativi e nelle prassi operative dei soggetti preposti a gestire la materia della sicurezza interna. Sarebbe quindi opportuno che sulle singole azioni, individuate nella relazione nel numero complessivo di 22, il Governo fornisca utili elementi informativi e di valutazione. Ciò vale in primo luogo per le iniziative assunte da alcuni Paesi membri ovvero all'Unione europea, alle quali l'Italia non ha ritenuto di partecipare ovvero non ha ancora dato puntuale seguito: in questi casi occorre chiarire le ragioni per la mancata partecipazione o dei ritardi o degli eventuali impedimenti fin qui emersi. D'altra parte, anche sulle questioni estremamente delicate che investono la sicurezza delle reti e dei trasporti potrebbe risultare opportuno

fare il punto della situazione per chiarire quali iniziative sono state assunte o sono in procinto di essere adottate a livello nazionale per consentire ai cittadini di utilizzare le infrastrutture per la mobilità nelle condizioni di maggiore sicurezza possibile. A questo proposito occorre certamente rimediare quanto prima al divario che si registra nel livello di sicurezza nei controlli tra il traffico aereo e il traffico ferroviario. Più avanzati sembrano i progressi avviati a livello interno per quanto concerne il tema della cibersicurezza e delle reti informatiche. Anche in questo caso, tuttavia, occorre chiarire se alle previsioni normative, recentemente adottate, stanno facendo seguito azioni concrete. In sostanza, siamo in presenza di un documento estremamente complesso che va apprezzato per lo sforzo di fornire un quadro trasversale complessivo delle azioni intraprese e di quelle da avviare nei diversi settori che possono essere interessati. Dobbiamo tuttavia essere consapevoli che trattandosi di un tema che si caratterizza per una marcata originalità, non è facile trovare le risposte più adeguate e i rimedi più efficaci.

Paolo ALLI (AP-CpE-NCD), *relatore per la III Commissione*, esprimendo soddisfazione per l'avvio dell'esame di un provvedimento tanto importante sul tema delle minacce ibride – di cui si occupa da tempo non solo in qualità di componente della III Commissione ma anche grazie all'esperienza straordinaria, che condivide con il presidente Manciuoli, in sede di Assemblea parlamentare della NATO, che ha l'onore di presiedere – ricorda la nota affermazione del generale prussiano Karl Von Clausewitz secondo cui «la guerra non è altro che la pura continuazione della politica con altri mezzi». Il generale Von Clausewitz aveva già allora intuito che tra gli «altri mezzi» dei conflitti rientrano, oltre allo strumento militare, strumenti di tipo ibrido il cui utilizzo, in tempi moderni, è stato riscontrato già in occasione dei conflitti in Libano, Afghanistan o Iraq. Tuttavia l'evento che ha portato alla ribalta la guerra ibrida è certa-

mente il conflitto tra Federazione Russa e Ucraina, segnato dall'annessione della Crimea e dall'appoggio di Mosca alla minoranza russa in rivolta nel Donbass. Richiama, inoltre, la definizione di minaccia ibrida data dallo studioso statunitense Russell Glenn secondo cui per minaccia ibride si deve intendere «qualsiasi avversario che simultaneamente e in modo mirato utilizzi una combinazione di strumenti politici, militari, economici, sociali e informativi, di metodi tradizionali e non, ad impatto catastrofico o di terrorismo e di distruzione criminale. Può includere una combinazione di attori statali e non». Ricorda, inoltre, un documento elaborato dalla NATO nel 2014, intitolato «*Guerra ibrida, risposta ibrida?*», in cui si analizzano le possibili risposte a eventuali minacce ibride.

Associandosi alla relazione illustrata dall'onorevole Invernizzi, svolge alcune considerazioni introduttive sulle sfide alla sicurezza che l'Unione europea e gli Stati membri affrontano ormai da più di vent'anni, da quando cioè con la fine del bipolarismo, da un lato, e con l'attentato alle Torri Gemelle, dall'altro, sono cambiate le categorie di fondo nel linguaggio internazionale e nella percezione collettiva della sicurezza e si è innescata una dinamica crescente nella qualità delle minacce, sempre meno convenzionali.

Sottolineando come gli strumenti della guerra ibrida siano sostanzialmente la propaganda, la disinformazione, il terrorismo, le leve economiche, gli attacchi informatici e gli attacchi alle strutture sensibili, sostiene che si assiste ad un'evoluzione verso terrorismi che ricorrono allo spazio digitale per sferrare complessi attacchi informatici o come strumento di influenza collettiva, con campagne di disinformazione e manipolazione dei media, nell'intento di indebolire Stati, apparati complessi e, al fondo, mettere a repentaglio libertà e diritti. Ritiene che tutto ciò evidenzia un dato che rappresenta la sfida di fondo, vale a dire la vulnerabilità delle società e delle istituzioni democratiche, nate per corrispondere all'obiettivo della convivenza pacifica, non a quello di uno

stato di guerra permanente. Crede, dunque, che sia la resilienza globale la nuova frontiera di impegno comune, cui è dedicato il documento in esame, riferito all'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride adottato nel 2016.

Specifica che il motivo per cui le Commissioni I e III si occupano di tale tema è legato al fatto che, sebbene l'UE possa e debba assistere gli Stati membri nel consolidamento della loro resilienza nei confronti delle minacce ibride, la responsabilità principale ricade sugli Stati membri, nella misura in cui la lotta contro le minacce ibride attiene alla difesa e alla sicurezza nazionale. D'altra parte, ricorda che l'Unione europea ha abbracciato un approccio globale più integrato alla sicurezza e alla difesa e che, dunque, la lotta alle minacce ibride rientra tra i compiti di un « un'Europa che protegge », evocata dal presidente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2016. Ricorda che questi temi sono anche stati oggetto del dibattito sul futuro dell'Europa, come riconosciuto nella Dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017, come pure della dichiarazione congiunta sul partenariato strategico UE-NATO siglata a Varsavia nel 2016.

Infine, ritiene che un ulteriore elemento che va tenuto nel debito conto, anche in considerazione del contesto politico europeo, testimoniato dall'andamento delle consultazioni elettorali nei singoli Stati membri, sia che l'Europa deve necessariamente diventare il garante della nostra sicurezza in quanto nessuno Stato membro può affrontare da solo le sfide alla sicurezza, ancor meno se di tipo ibrido. La cooperazione in materia di difesa e di sicurezza non è quindi una possibilità ma una necessità. Segnala che, come affermato nell'Agenda europea della sicurezza presentata dalla Commissione nel 2015, la necessaria azione comune si basa sulla necessità di una maggiore coerenza tra le azioni esterne ed interne nel settore della sicurezza. Il tema delle minacce ibride è stato riconosciuto come una priorità anche nella Strategia globale del-

l'UE per la politica estera e di sicurezza, che ha sottolineato la necessità di integrare la dimensione della politica estera dell'Unione e quella delle politiche interne. Indubbiamente la collaborazione tra le *intelligence* e i sistemi di sicurezza nazionali resta lo strumento più efficace e su cui occorre lavorare per superare egoismi e diffidenze.

Ricorda che, rispetto al Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride, che propone un approccio esteso a tutti i livelli dell'amministrazione per rafforzare la resilienza globale delle società e individua 22 azioni concrete, la Relazione in esame ha lo scopo di riferire in merito ai progressi compiuti e alle prossime fasi di attuazione rispetto alle azioni nelle quattro aree prioritarie proposte dal Quadro congiunto.

Passando ad illustrare le singole azioni previste dal Quadro congiunto e il loro stato di attuazione in base alla Relazione, segnala che in merito all'Azione 1, che invita gli Stati membri a procedere a uno studio sui rischi ibridi per individuare le vulnerabilità principali delle strutture e reti nazionali e paneuropee, il Consiglio ha istituito un Gruppo degli amici della presidenza, gruppo informale con funzioni preparatorie del COREPER, al fine di creare uno strumento di indagine generale che aiuti a individuare i principali indicatori delle minacce ibride, a integrarli nei meccanismi di allarme rapido e di valutazione dei rischi esistenti nonché a condividerli ove opportuno. Segnala che nella Relazione si prevede che lo strumento di indagine dovrebbe essere pronto entro la fine dell'anno, in vista dell'inizio delle indagini che gli Stati membri sono invitati a realizzare. Evidenzia che sul lavoro svolto dal Gruppo sarebbe auspicabile che il Governo italiano, che vi partecipa con i propri rappresentanti, fornisse informazioni più puntuali rispetto a quelle scarse già disponibili e una sua valutazione sulla relativa utilità. Ritiene che sul punto e più complessivamente sul provvedimento sarebbe auspicabile invitare in audizione il

Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea, Ambasciatore Maurizio Massari.

Segnalando che l'Azione 2 prevede la creazione di una cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride, ricorda che tale cellula è stata costituita alla fine del 2016 presso il centro di analisi dell'*intelligence* dell'Unione e le sue analisi sono condivise nell'UE e negli Stati membri (gli Stati membri sono invitati a istituire punti di contatto nazionali). Sottolinea che da gennaio 2017 la cellula realizza un bollettino di informazione periodico sulle minacce ibride che analizza. Inoltre, segnala che la cellula esamina le iniziative per potenziare la cooperazione UE-NATO. A tale proposito ritiene opportuno capire se i bollettini di informazioni predisposti dalla stessa cellula si siano rivelati utili e quale seguito venga dato loro.

In merito all'Azione 3, riguardante l'aggiornamento e coordinamento delle capacità per la formulazione di comunicazioni strategiche proattive, segnala che l'Alta Rappresentante Mogherini ha istituito la *task force* East StratCom, la quale ha il compito di formulare previsioni e reagire alle campagne e ai casi di disinformazione della Federazione russa, migliorando la comunicazione relativa alle politiche dell'Unione nei Paesi del vicinato orientale. Al riguardo fa presente di avere visitato a Riga l'equivalente centro della NATO e di avere maturato una nuova consapevolezza circa la notevole qualità e quantità di dati raccolti sull'attivismo di provenienza russa. Nell'ambito dell'Azione 3, segnala, altresì, il nuovo sito *web* [www.euvsdisinfo.eu](http://www.euvsdisinfo.eu), che permette di cercare online le attività di disinformazione, e il progetto EU-STRAT, che è finanziato dal programma di ricerca e sviluppo dell'UE Orizzonte 2020 e che analizza la politica e i *media* nei Paesi del partenariato orientale. Infine, ricorda che la Commissione europea finanzia anche la Rete europea per la comunicazione strategica, che ha lo scopo di condividere analisi, buone pratiche e idee sull'uso delle comunicazioni strategiche nella lotta contro l'estremismo violento e la disinformazione. A tale propo-

sito, comunica di aver visitato lo *Strategic Communications Centre of Excellence* della NATO, che reputa particolarmente all'avanguardia.

Riguardo all'Azione 4, volta all'istituzione di un centro di eccellenza per la lotta contro le minacce ibride, ricorda che, nell'aprile 2017, la Finlandia – ritenuto un Paese particolarmente avanzato per gli studi in questo settore – ha creato il centro europeo per la lotta contro le minacce ibride, di cui sono componenti 10 Stati membri dell'UE (Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Regno Unito, Estonia e Spagna), la Norvegia e gli Stati Uniti. Segnala che il centro promuove il dialogo strategico e la realizzazione di attività di ricerca e analisi al fine di migliorare la resilienza e la capacità di risposta alle minacce ibride. Sottolinea che attività del centro sono complementari a quelle svolte dalla cellula per l'analisi delle minacce ibride dell'UE, con cui opera in stretto contatto. Ritiene opportuno che il Governo chiarisse le ragioni per cui fino ad ora il nostro Paese non ha preso parte al centro europeo contro le minacce ibride.

Ricorda che l'Azione 5 prevede l'individuazione di strumenti comuni, compresi indicatori, per migliorare la protezione e la resilienza delle infrastrutture critiche a fronte delle minacce ibride. In tale ambito, segnala che nel 2017, nel corso di un seminario sulle minacce ibride organizzato dalla Commissione europea, sono state concordate una tabella di marcia comune e azioni da intraprendere per il futuro. A tale proposito, evidenzia che la Commissione consulerà nuovamente le parti interessate con l'obiettivo di giungere a un accordo sull'individuazione degli indicatori entro la fine del 2017. Inoltre, sottolinea che, entro la fine dell'anno, l'Agenzia europea per la difesa dovrebbe presentare un documento volto ad individuare le lacune in termini di ricerca e capacità comuni derivanti dalla connessione tra le infrastrutture energetiche e le capacità di difesa.

In merito all'Azione 6, che prevede la diversificazione delle fonti di energia e la

promozione di norme di sicurezza e protezione per le infrastrutture nucleari, ricorda i progressi compiuti in ambito UE nello sviluppo di progetti chiave per diversificare rotte e fonti energetiche (ad esempio, il corridoio meridionale di trasporto del gas) e la proposta di regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, attualmente all'esame delle istituzioni europee. Inoltre, pone l'accento sulla necessità di migliorare l'utilizzo delle fonti energetiche autoctone, in particolare quelle rinnovabili. Quanto alla sicurezza nucleare, ricorda che gli Stati membri sono chiamati a dare attuazione a due direttive sulla sicurezza nucleare e sulle norme fondamentali di sicurezza entro la fine, rispettivamente, del 2017 e del 2018.

Segnala che l'Azione 7 prevede il monitoraggio delle minacce emergenti nel settore dei trasporti. A tale proposito, ricorda che la Commissione europea ha elaborato una metodologia di valutazione del rischio comune della UE nell'ambito della sicurezza aerea, che consente lo scambio di informazioni riservate e la definizione di un quadro del rischio comune. Sottolinea che, nel corso del 2018, la Commissione intende formulare proposte per espandere tale valutazione anche ad altre modalità di trasporto, posta la evidente asimmetria che allo stato si determina tra i livelli dei controlli e delle misure di prevenzione applicati, rispettivamente, al controllo aereo e al controllo ferroviario. A tale proposito, segnala come emerga una questione relativa al bilanciamento di due interessi contrapposti: quello della garanzia della sicurezza e quello della tutela della *privacy*, e come tale bilanciamento risponda a diverse sensibilità nel raffronto tra l'Europa e gli Stati Uniti. Inoltre, segnala che la Commissione, in collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, sta sviluppando due iniziative per rafforzare la cibersicurezza, volte all'istituzione di una squadra di pronto intervento informatico in materia di aviazione e alla creazione di una *task force* per la cibersicurezza nell'ambito dell'impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico

europeo (SESAR). Relativamente alle dogane, segnala che, al fine di identificare in modo più efficace e tempestivo le spedizioni ad alto rischio, la Commissione intende potenziare il sistema di informazioni anticipate sui carichi e di gestione dei rischi doganali.

In merito all'Azione 8, volta a incrementare la resilienza delle infrastrutture spaziali contro le minacce ibride, segnala che la Commissione ha intenzione di integrare questo aspetto nella predisposizione del quadro normativo relativo alla comunicazione satellitare governativa (GovSatCom) e alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento. Inoltre, sottolinea che, nel predisporre l'evoluzione dei progetti *Galileo* e *Copernicus*, la Commissione valuterà le potenzialità di tali servizi in termini di contributo all'attenuazione della vulnerabilità delle infrastrutture critiche.

Ricorda che l'Azione 9 prevede la definizione di progetti relativi alle possibilità di adattamento delle capacità di difesa degli Stati membri specificamente contro le minacce ibride. A tale proposito, segnala che la Relazione indica che le priorità in termini di capacità individuate dagli Stati membri ai fini del rafforzamento della resilienza contro le minacce ibride potrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito del Fondo europeo per la difesa già a partire dal 2019.

Ricorda che l'Azione 10 ha lo scopo di aumentare la conoscenza delle minacce ibride e la resilienza nell'ambito dei meccanismi di preparazione e coordinamento esistenti, come il comitato per la sicurezza sanitaria contro gli attacchi di natura batteriologica. Da questo punto di vista, segnala che la Commissione sostiene gli Stati membri tramite formazione ed esercizi di simulazione, anche favorendo lo scambio di linee guida basate sull'esperienza e finanziando azioni comuni. A tale proposito, sottolinea che la Commissione e gli Stati membri stanno preparando un'azione comune per prevenire e fronteggiare la diffusione transfrontaliera di malattie,



operando anche al fine di rafforzare l'offerta di vaccini e migliorare la sicurezza sanitaria a livello dell'UE.

Riguardo all'Azione 11, che prescrive il pieno utilizzo della rete fra i 28 *Computer Security and Incident Response Team* (CSIRT) nazionali e la squadra di pronto intervento informatico dell'Unione (CERT-UE), segnala che è stata adottata la direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e i sistemi informativi, che ha introdotto le prime norme in materia di cibersicurezza, rafforzando la collaborazione tra gli Stati membri. Sottolinea che tale direttiva ha istituito la rete di gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente; specifica che, parallelamente, la Commissione e la CERT-UE procedono a un attivo monitoraggio delle minacce informatiche e allo scambio di informazioni con le autorità nazionali, al fine di garantire che i sistemi informatici delle istituzioni europee siano sicuri e resilienti agli attacchi informatici. Ricorda che i recenti attacchi informatici a livello mondiale hanno disattivato migliaia di sistemi informatici evidenziando l'urgente necessità di rafforzare la resilienza informatica e le azioni di sicurezza all'interno della UE. Evidenzia che nel maggio 2017 l'incidente causato dal *ransomware* WannaCry ha rappresentato la prima occasione per la rete europea di scambio operativo di informazioni e di cooperazione grazie alla diffusione di raccomandazioni. Segnala che lo scambio di relazioni nazionali sulla situazione ha prodotto una consapevolezza situazionale comune in tutta l'Unione e tale esperienza ha permesso alla rete di essere meglio preparata ai successivi incidenti.

Ricorda che l'Azione 12 prevede la collaborazione con l'industria nel contesto di un partenariato pubblico-privato sulla cibersicurezza, al fine di sviluppare tecnologie volte a proteggere maggiormente gli utenti e le infrastrutture dagli aspetti informatici delle minacce ibride. A tale proposito, segnala che nel 2016 la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, ha firmato con l'industria un partenariato pubblico-privato sulla ciber-

sicurezza, il quale prevede un investimento fino a 450 milioni di euro per sviluppare e testare tecnologie volte a proteggere maggiormente gli utenti e le infrastrutture da minacce informatiche ed ibride. A tale proposito ritiene particolarmente importante procedere celermente alla ratifica della Convenzione di Budapest.

Nell'ambito dell'Azione 13, volta alla definizione di orientamenti destinati ai detentori di risorse della rete intelligente per migliorare la cibersicurezza dei loro impianti, segnala che nel settore dell'energia la Commissione sta preparando una strategia settoriale sulla cibersicurezza, che prevede l'istituzione di una piattaforma per la cibersicurezza degli esperti di energia con lo scopo di rafforzare l'attuazione della direttiva (UE) 2016/1148. Ricorda che l'attuazione di tale direttiva è prevista nella legge di delegazione europea 2016-2017, attualmente in corso di esame presso la Camera (C. 4620). Inoltre, segnala che, in attesa dell'attuazione di tale direttiva, in Italia, con il DPCM del 17 febbraio 2017, sono stati previsti la redazione di un piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica e il rafforzamento del ruolo del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), il quale avrà il compito di emanare direttive con l'obiettivo di innalzare il livello della sicurezza informatica del Paese.

Ricorda che l'Azione 14 ha lo scopo di promuovere piattaforme e reti di scambio di informazioni sulle minacce ibride nel settore finanziario. A tale proposito, segnala che, al fine di migliorare la sicurezza degli strumenti di pagamento, in particolare *online*, è stata approvata la direttiva (UE) n. 2015/2366. Inoltre, sottolinea che la Commissione, in collaborazione con l'Autorità bancaria europea e le parti interessate, sta elaborando norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione del cliente. Evidenzia che la Commissione ha, altresì, annunciato la presentazione di nuove proposte in materia di lotta contro la frode e la falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai

contanti, estendendo la portata dei reati connessi contro i sistemi di informazione a tutte le operazioni di pagamento, incluse quelle tramite valute virtuali.

Segnala che l’Azione 15, che prevede la promozione della lotta alle minacce ibride relative agli attacchi informatici nel settore dei trasporti, dovrebbe esplicitarsi sostanzialmente nell’attuazione del piano di azione relativo alla strategia per la sicurezza marittima della UE. Inoltre, ricorda che, entro il 2017, dovrebbe essere completato un programma congiunto, civile e militare, della Commissione e del SEAE in materia di ricerca strategica nel settore della sicurezza, con un *workshop* finale sulla protezione delle infrastrutture marittime critiche. Sottolinea che tali lavori, in futuro, potrebbero essere ampliati allo scopo di esaminare le minacce emergenti connesse a interferenze oltre il confine delle acque nazionali e riguardanti condotte sottomarine, il trasferimento di energia e il cablaggio per la comunicazione tradizionale e in fibra ottica.

Ricorda che l’Azione 16 prevede che la Commissione sfrutti l’attuazione del piano di azione contro il finanziamento del terrorismo anche per contribuire alla lotta contro le minacce ibride. Segnala che, in quest’ottica, nel dicembre 2016, la Commissione ha presentato tre proposte legislative che riguardavano, tra l’altro, sanzioni penali in materia di riciclaggio di denaro, di controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione e di congelamento e confisca di beni. Segnala, poi, che l’Italia, con il decreto legislativo n. 90 del 2017, ha recepito la direttiva antiriciclaggio, che rafforza l’obbligo di valutazione del rischio per banche, avvocati e contabili; prevede chiari requisiti di trasparenza per le imprese circa la titolarità effettiva; semplifica la cooperazione e lo scambio di informazioni; rafforza i poteri sanzionatori. Infine, segnala che, nel luglio 2016, la Commissione ha adottato una proposta, attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE, che ha lo scopo di rafforzare ulteriormente la normativa antiriciclaggio.

In merito all’Azione 17, che ha lo scopo di rafforzare le procedure di eliminazione dei contenuti illegali da Internet, ricorda che la Commissione sta portando avanti l’attuazione della strategia di risposta alla radicalizzazione, contenuta nella comunicazione «Sostenere la prevenzione della radicalizzazione che porta all’estremismo violento». Sottolinea che tale strategia definisce azioni chiave, quali la promozione di un’istruzione inclusiva e di valori comuni, il contrasto della propaganda estremistica *online* e della radicalizzazione nelle carceri, l’intensificazione della collaborazione con Paesi terzi. Inoltre, ricorda che, tramite l’unità UE addetta alle segnalazioni su Internet di Europol e il Forum dell’UE su Internet, la Commissione ha adottato provvedimenti per ridurre la disponibilità di contenuti illegali *online*. Infine, evidenzia che, nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale, la Commissione vuole garantire un migliore coordinamento del dialogo con le piattaforme *online*, incentrandolo sui meccanismi e sulle soluzioni tecniche in materia di rimozione dei contenuti illegali.

Coglie questa opportunità per segnalare l’iter di esame, in corso al Senato, del disegno di legge, già licenziato dalla Camera, di ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

A tale proposito, ricorda l’impegno del Parlamento italiano sul terreno della deradicalizzazione, cui si sono dedicati in particolare i colleghi Manciuoli e Dambruoso con la proposta di legge che ha inteso introdurre in Italia una strategia per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell’estremismo jihadista, nonché provvedere al recupero umano, sociale, culturale e professionale di soggetti già coinvolti in fenomeni di radicalizzazione, mediante programmi di formazione ed informazione

che interessino la società civile e le istituzioni a tutti i livelli, comprese le istituzioni scolastiche e le carceri.

Ricorda che l’Azione 18 prevede l’avvio di uno studio sui rischi ibridi nelle regioni del Vicinato. A tale proposito, segnala che l’Unione europea si è concentrata sul rafforzamento delle capacità e della resilienza nei Paesi partner nel settore della sicurezza, sottolineando la connessione tra sviluppo e sicurezza e avviando dialoghi sulla sicurezza e sul contrasto al terrorismo con i Paesi del Mediterraneo. Inoltre, segnala che è stato avviato un progetto pilota per lo studio dei rischi in collaborazione con la Repubblica di Moldova, con l’obiettivo di individuare le principali vulnerabilità del Paese e canalizzare in quei settori l’assistenza da parte della UE. Sottolinea che, basandosi sull’esperienza acquisita, la Commissione e il SEAE raccomandano di dare priorità alle azioni relative alla promozione dell’efficacia, della comunicazione strategica, della protezione delle infrastrutture critiche e della cibersecurity. Infine, segnala che, a luglio 2017, la Commissione e l’Alta Rappresentante Mogherini hanno adottato una comunicazione congiunta su « Un approccio strategico alla resilienza nell’azione esterna dell’UE », che rappresenta la necessità di abbandonare gli obiettivi di contenimento delle crisi per orientarsi verso un approccio alle vulnerabilità più strutturale e di lungo termine.

In merito all’Azione 19, che prevede la definizione di un protocollo operativo comune ed esercizi regolari per migliorare la capacità decisionale strategica in risposta alle minacce ibride, segnala che la Commissione e l’Alta Rappresentante hanno presentato un protocollo (EU-Playbook) che individua le modalità operative che l’Unione intende attivare in caso di minacce ibride, allo scopo di garantire un migliore coordinamento delle azioni di contrasto a tali minacce tra i vari livelli decisionali, operativi e tecnici e i partner esterni, in particolare la NATO. Sottolinea che, analogamente, la NATO ha elaborato un manuale tattico per una maggiore interazione NATO-UE per la prevenzione e

il contrasto delle minacce ibride in materia di ciberdifesa, comunicazione strategica, consapevolezza situazionale e gestione delle crisi.

Ricorda che l’Azione 20 prevede la verifica dell’applicabilità e delle implicazioni pratiche dell’articolo 222 del TFUE (clausola di solidarietà) e dell’articolo 42, paragrafo 7, del TUE (obbligo di prestare aiuto e assistenza in caso di aggressione armata ad altro Stato membro dell’UE) in caso di attacchi ibridi gravi e di vasta portata. Segnala che nella Relazione si specifica che, in caso di attacchi ibridi, che sono una combinazione di azioni criminali e sovversive, è più probabile il ricorso all’articolo 222 del TFUE, secondo le modalità di attuazione previste dalla decisione 2014/415/UE del Consiglio. Tuttavia, sottolinea che, se un attacco ibrido si svolgesse anche tramite un’azione armata, potrebbe essere invocato l’articolo 42, paragrafo 7, del TUE. Evidenzia che, in questo caso, l’aiuto e l’assistenza sarebbero forniti sia dagli Stati membri sia dall’Unione.

Riguardo all’Azione 21, che prevede il coordinamento da parte dell’Alta Rappresentante delle capacità di azione militare nella lotta contro le minacce ibride nell’ambito della politica di sicurezza e difesa comune, segnala che il Comitato militare dell’UE ha presentato il parere sul contributo militare dell’Unione alla lotta contro le minacce ibride nell’ambito della PSDC e che in tale parere si sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione tra i servizi di *intelligence* militare e la cellula dell’UE per l’analisi delle minacce ibride.

Infine, ricorda che l’Azione 22 prevede il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento con la NATO. Sottolinea che, in base alla dichiarazione congiunta siglata l’8 luglio 2016 a Varsavia dai presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea e dal segretario generale della NATO, l’Unione europea e la NATO hanno sviluppato un insieme comune di 42 proposte di attuazione della cooperazione. Segnala che la lotta alle minacce ibride è uno dei sette settori di cooperazione in-

dividuati nella dichiarazione congiunta e riguarda ben 10 delle 42 proposte di attuazione. Evidenza che, per la prima volta, il personale della NATO e quello dell'UE effettueranno esercitazioni congiunte per rispondere a uno scenario ibrido.

Concludendo, sottolinea che dalla Relazione in esame emerge che la Commissione e l'Alta Rappresentante Mogherini hanno raggiunto risultati in tutti gli ambiti previsti dal Quadro congiunto, in stretta cooperazione con gli Stati membri e i partner. Tuttavia, ritiene importante non perdere lo slancio di fronte alle minacce ibride attuali, che sono in costante evoluzione. Sottolinea che la Relazione esorta gli Stati membri a procedere sulla strada del contrasto alle minacce ibride, in quanto ad essi spetta la responsabilità principale della lotta alle minacce attinenti alla sicurezza nazionale e al mantenimento dell'ordine pubblico. A tale proposito, segnala che la forza dell'intervento dell'Unione europea consiste nell'assistere gli Stati membri e i partner nel rafforzamento della loro resilienza sulla base di una vasta gamma di programmi e strumenti esistenti. Evidenza che per questo motivo la Commissione e l'Alta Rappresentante invitano gli Stati membri e le parti interessate, quando sia necessario, a raggiungere rapidamente un accordo e a garantire una rapida ed efficace azione

delle diverse misure volte a rafforzare la resilienza delineate nella Relazione in esame.

In conclusione, crede che il documento in esame rivesta un indiscutibile rilievo per due ordini di motivi: in primo luogo, perché fornisce un quadro dettagliato e puntuale sui progressi realizzati e, contestualmente, sulle cose che ancora occorre fare per tradurre su un piano concreto l'impegno a prevenire e contrastare le minacce ibride. In secondo luogo, ritiene che, attraverso la Relazione, i Parlamenti hanno la possibilità di svolgere un attento controllo sulla idoneità e sull'efficacia delle iniziative adottate e possono sollecitare i rispettivi governi a riferire sul contributo fornito e sui progressi che possono e devono essere realizzati a livello nazionale e a livello europeo.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	13
Norme in materia di difesa dello spazio cibernetico e istituzione del sistema nazionale di sicurezza cibernetica. C. 3677 Artini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	13

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 17 ottobre 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta

che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Norme in materia di difesa dello spazio cibernetico e istituzione del sistema nazionale di sicurezza cibernetica.**

**C. 3677 Artini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).*

Le Commissioni proseguono l'esame della proposta di legge in titolo, rinviato nella seduta del 14 settembre 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 agosto i relatori per la I Commissione, deputato Fiano, e per la IV Commissione, deputato Artini, hanno svolto le relazioni introduttive e che alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, nella riunione dell'ufficio di

presidenza del 27 settembre, si è convenuto di affidare il prosieguo del lavoro a un comitato ristretto.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone quindi di deliberare la nomina del Comitato ristretto.

La Commissione concorda.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato ristretto sulla base delle indicazioni dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

---

#### S O M M A R I O

AVVERTENZA .....	15
------------------	----

*Martedì 17 ottobre 2017.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO DEI NOVE

*Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico.*

*C. 76-971-972-1203-1286-2015-2022-2611-2982-3048-3229-3235-3328-3447-3993-4009-4020-4145-A/R.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (Atto n. 457).	
Audizione del Direttore generale per la Politica commerciale internazionale del Ministero dello Sviluppo economico, avvocato Amedeo Teti .....	16
Audizione del Direttore centrale Antifrode e Controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dottor Maurizio Montemagno .....	16
Audizione del Capo dell'Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento (UAMA) del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ministro plenipotenziario Francesco Azzarello .....	16

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 17 ottobre 2017.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (Atto n. 457).**

**Audizione del Direttore generale per la Politica commerciale internazionale del Ministero dello Sviluppo economico, avvocato Amedeo Teti.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.40.

**Audizione del Direttore centrale Antifrode e Controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dottor Maurizio Montemagno.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.

**Audizione del Capo dell'Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento (UAMA) del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ministro plenipotenziario Francesco Azzarello.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.15.



## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

#### *S O M M A R I O*

COMITATO DEI NOVE .....	17
-------------------------	----

#### **COMITATO DEI NOVE**

*Martedì 17 ottobre 2017.*

Il Comitato dei Nove si è riunito dalle  
14.55 alle 15.05.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc XXII, n. 81 Coppola ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	19

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico. Emendamenti C. 76 A/R e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .	19
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Emendamenti C. 3868-A e abb., approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Emendamenti C. 4302-A e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
Norme in materia di domini collettivi. Emendamenti C. 4522, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	27
AVVERTENZA .....	26

##### SEDE REFERENTE

Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Cristian INVERNIZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul**

**livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.**

**Doc XXII, n. 81 Coppola.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2017.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di inchiesta parlamentare è scaduto ieri alle ore 14; comunica che non sono stati presentati emendamenti. Avverte quindi che il testo della proposta sarà inviato alla Commissione Bilancio per l'espressione del parere di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.**

**C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2017.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ricorda che, in data 20 settembre era già pervenuto il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Avverte che è altresì pervenuto il parere favorevole della V Commissione Bilancio.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, nel ricordare che tale provvedimento è stato approvato con la massima condivisione al Senato, ne auspica il trasferimento alla sede legislativa.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ricorda che ai fini del trasferimento alla sede legislativa occorrerà verificare la sussistenza dei necessari requisiti regolamentari.

Emanuele COZZOLINO (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Auspica, inoltre, la rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento sul passaggio dei

comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalle Marche all'Emilia-Romagna.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, deputata Gasparini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico.**

**Emendamenti C. 76 A/R e abb.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.**

**Emendamenti C. 3868-A e abb., approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.**

**Emendamenti C. 4302-A e abb.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Norme in materia di domini collettivi.**

**Emendamenti C. 4522, approvata dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.**

**C. 4303 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che il disegno di

legge all'esame delle Commissioni riunite autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, coinvolgendo tutte le parti interessate a tale obiettivo, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive. Attesa la dimensione transnazionale del fenomeno, la Convenzione è stata aperta alla firma non solo dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, ma anche degli Stati aderenti alla Convenzione culturale europea, degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione o che godano dello *status* di osservatore presso il Consiglio d'Europa, nonché di ogni altro Paese non membro su invito del Comitato dei Ministri (articolo 32, paragrafi 1 e 2). Ad oggi la Convenzione è stata firmata da 31 dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa (l'Italia ha firmato il 7 aprile 2016) ed è stata ratificata da Norvegia, Portogallo e Regno Unito, tutti e tre Paesi membri. Come stabilito dall'articolo 32, par. 4, della Convenzione, essa entrerà in vigore decorsi tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche (delle quali almeno tre di Paesi membri del Consiglio d'Europa).

La Convenzione, aperta alla firma in occasione della XIII Conferenza dei Ministri dello sport degli Stati membri del Consiglio d'Europa (Magglingen/Macolin, Svizzera, 18 settembre 2014) incentrata sui temi della corruzione nelle manifestazioni sportive e della cooperazione in ambito sportivo su scala europea, è stata messa a punto da un gruppo intergovernativo istituito dal Comitato di direzione dell'*Enlarged Partial Agreement on Sport* (EPAS) ed adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 9 luglio 2014. Nel testo della Convenzione in esame l'espressione «manipolazione di competizioni sportive» non si riferisce esclusivamente alla competizione che vede il confronto di

atleti o squadre, e nemmeno alla sola manipolazione del risultato finale di una competizione sportiva, ma più in generale a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi. Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (AC 4303) viene sottolineato che la crescente commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito, dagli ultimi due decenni, un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi ed incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite. Due fenomeni peculiari sono venuti in rilievo in tale contesto: il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse disponibili, a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti, che favorisce la diffusione di scommesse più facili da influenzare e di forme di manipolazione più difficili da scoprire; lo sviluppo di un consistente mercato illegale capace di offrire margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali che dalla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse traggono enormi ricavi riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita. Se è vero che importanti aspetti della corruzione in ambito sportivo risultano già coperti dalle convenzioni sulla criminalità organizzata e sulla corruzione – rispettivamente la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Mérida, 2003), è altrettanto vero che tali strumenti non considerano espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive che esulano dal contesto della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio. Inoltre, la manipolazione delle competizioni sportive può essere attuata attraverso pratiche non riconducibili alla Convenzione penale sulla corruzione (*Criminal Law Convention on Corruption* del 1999 Strasburgo, del Con-

siglio d'Europa), così come le scommesse illegali e i profitti che derivano dalla manipolazione dei risultati sportivi non necessariamente rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione sul riciclaggio (Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 2005, Varsavia 2005). La Convenzione in esame rappresenta uno strumento *ad hoc* in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale.

Quanto al contenuto, il testo Convenzionale si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati a: scopo, principi guida e definizioni (articoli 1-3); prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); scambio di informazioni (articoli 12-14); diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); sanzioni e misure (articoli 22-25); cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); verifica dell'attuazione (articoli 29-31); disposizioni finali (articoli 32-41).

Con l'articolo 1 vengono individuati lo scopo della Convenzione ed i suoi obiettivi principali. Quanto al primo, esso consiste nel combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport, in conformità al principio dell'autonomia del medesimo. A tal fine, gli obiettivi della Convenzione consistono nella prevenzione, identificazione ed applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad ogni livello territoriale delle manifestazioni sportive, e nella promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e quelle coinvolte nelle scommesse, a livello internazionale e nazionale, contro tale fenomeno. I principi guida ai quali deve ispirarsi la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive sono costituiti dai diritti dell'uomo, dalle regole di legalità e di proporzionalità, dalla protezione della vita privata e dei dati personali (articolo 2).

Dopo l'articolo 3, dedicato alle definizioni dei termini ricorrenti nella Convenzione, l'articolo 4 illustra gli strumenti di prevenzione e coordinamento interno che devono essere adottati dalle Parti e l'articolo 5 riguarda la valutazione e gestione dei rischi.

Con l'articolo 6 le Parti sono sollecitate ad incoraggiare educazione e sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive (articolo 6). Le misure concernenti le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni, le Parti sono sollecitate ad incoraggiare educazione e sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

Le misure concernenti le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni, incoraggiati dalle Parti ad adottare ed attuare regole che contrastino la manipolazione, sono oggetto dell'articolo 7.

L'articolo 8 prevede che ciascuna Parte adotti le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare la trasparenza dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle organizzazioni sportive stabilendo, altresì, la possibilità che tale finanziamento possa essere in tutto o in parte ritirato quando l'organizzazione sportiva non applichi in modo efficace i regolamenti sulla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

Ai sensi dell'articolo 9 ciascuna Parte è tenuta ad identificare una o più autorità responsabili, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, dell'attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell'applicazione delle pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse. Tra tali misure si segnala il tempestivo scambio di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali su scommesse illegali, irregolari o sospette, la limitazione dell'offerta di scommesse sportive, il ricorso sistematico in tale ambito a mezzi di pagamento tracciabili.

L'articolo 10 contiene le misure riguardanti gli operatori di scommesse sportive. La Convenzione, come evidenziato nella relazione illustrativa prima ricordata, fa carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata,

i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali; a tale fine, l'articolo 11 indica talune ipotesi quali il blocco o limitazione diretta o indiretta dell'accesso agli operatori « remoti » di scommesse illegali e la chiusura degli operatori stessi; il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali.

L'articolo 12 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse.

L'articolo 13 pone in capo alle Parti l'identificazione di una Piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive.

L'articolo 14 riguarda le misure di protezione dei dati personali. Gli articoli da 15 a 18 contengono previsioni in tema di diritto penale sostanziale ispirate all'esigenza che la manipolazione delle competizioni sportive sia espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati parte così da poter essere punita in modo adeguato. Nella relazione illustrativa viene segnalato che, a tale riguardo, il testo della Convenzione non contiene una fattispecie di reato *ad hoc*, ma si limita a ricondurre le condotte di manipolazione – secondo la definizione fornita dall'articolo 3, par. 4 – alle ipotesi di estorsione, corruzione o truffa come disciplinate dagli ordinamenti nazionali.

Ai sensi dell'articolo 15 ciascuna Parte si assicura che la propria legislazione nazionale consenta la sanzione penale della manipolazione delle competizioni sportive che implichi pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente quali definite nel proprio ordinamento interno.

L'articolo 16 reca norme in tema di riciclaggio dei proventi dei reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive.

L'articolo 17 prevede che le Parti adottino le necessarie misure legislative o di altra natura per attribuire il carattere di reato nel rispettivo ordinamento giuridico alla complicità e al favoreggiamento in-

tenzionali nella commissione di uno dei reati contemplati all'articolo 15 della convenzione.

L'articolo 18 reca norme sulla responsabilità delle persone giuridiche.

L'articolo 19 contiene la previsione dei criteri sulla base dei quali gli Stati parte sono tenuti a stabilire la competenza rispetto ai reati di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17. Ciascuno Stato dovrà, in primo luogo, perseguire i reati commessi sul proprio territorio, ai quali si aggiungono quelli avvenuti a bordo di navi battenti bandiera nazionale e su aerei immatricolati secondo la legge nazionale, nonché quelli commessi da un cittadino o da una persona che abbia la residenza abituale sul territorio dello Stato. La Convenzione fa comunque salva la possibilità degli Stati di formulare – all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione – riserve volte a escludere l'applicazione di alcune di tali regole ovvero a limitarne l'impiego a casi o a condizioni determinati (par. 2).

Con l'articolo 20 viene riconosciuta agli Stati parte la possibilità di ottenere, nel corso delle indagini relative ai reati previsti dagli articoli da 15 a 17, la conservazione rapida dei dati informatici raccolti, la conservazione e la divulgazione rapide del traffico dei dati; quella di emettere ordini, di procedere a perquisizioni e sequestri di dati informatici; nonché di raccogliere in tempo reale i dati relativi al traffico e l'intercettazione del loro contenuto. In ogni caso, tali operazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle norme interne e di quelle internazionali relative alla protezione dei dati personali, in linea con quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione. L'adozione, da parte degli Stati parte, di misure idonee ad assicurare sul piano interno l'efficace protezione di informatori, testimoni e loro familiari è contemplata dall'articolo 21.

Con l'articolo 22 è fatto carico alle Parti di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli 15-17 della Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese quelle provative della libertà personale che

possono dare luogo ad estradizione, in base a quanto previsto dalle rispettive legislazioni domestiche.

L'articolo 23 riguarda l'applicazione di sanzioni alle persone giuridiche; nel novero di tali misure rientrano, oltre alle sanzioni pecuniarie, forme di interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio di un'attività commerciale, ipotesi di commissariamento giudiziale e lo scioglimento.

L'articolo 24 riguarda l'adozione di sanzioni di natura amministrativa. Con l'articolo 25 vengono regolate le misure di sequestro e di confisca. Gli articoli da 26 a 28, che costituiscono il Capo VII della Convenzione, sono dedicati alla cooperazione internazionale giudiziaria. In particolare l'articolo 26 stabilisce che gli Stati parte cooperino tra loro nella misura più ampia possibile a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti, oltre che in tema di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, in base ai trattati internazionali, regionali e bilaterali applicabili. La relazione illustrativa sottolinea, a tale riguardo, che con la Convenzione in esame non si è inteso creare un regime di assistenza differenziato in quanto già esiste un quadro normativo da tempo delineato dal Consiglio d'Europa efficacemente applicabile anche alla cooperazione per i reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive. A tale fine – si legge ancora nella relazione – « sono inoltre presi in considerazione gli strumenti elaborati in seno all'Unione europea, quale in particolare la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 istitutiva del mandato d'arresto europeo ». Ai sensi del par. 4 dell'articolo 26 in commento, qualora la Parte richieda condizioni la concessione dell'extradizione o dell'assistenza alla presenza di un trattato *ad hoc* la Convenzione in esame può essere considerata dallo Stato interessato quale base legale per la cooperazione relativa ai reati previsti dagli articoli 15-17, pur sempre nel rispetto degli obblighi di diritto internazionale e delle condizioni previste dal diritto interno della Parte richiedente.

Gli articoli 27 e 28 sono dedicati rispettivamente alle « altre misure di cooperazione internazionale in materia di prevenzione » ed alla « cooperazione inter-

nazionale con le organizzazioni sportive internazionali ». L'articolo 29 è dedicato alla trasmissione, da parte degli Stati Parte, al Segretario generale del Consiglio d'Europa delle informazioni sulle misure adottate per dare attuazione alla Convenzione. Ai sensi dell'articolo 30 viene istituito un Comitato di *follow-up* della Convenzione costituito da rappresentanti delle Parti (anche in numero superiore ad uno), ciascuna delle quali ha a disposizione un voto. Le funzioni del Comitato, responsabile della verifica dell'attuazione della Convenzione, sono individuate dall'articolo 31: all'organismo è riconosciuta, tra il resto, la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive. Infine, gli articoli da 32 a 41 disciplinano rispettivamente gli effetti della Convenzione, le condizioni e le garanzie (articolo 34), l'applicazione territoriale (articolo 35), la clausola federale (articolo 36), il regime delle riserve (articolo 37), le modifiche alla Convenzione (articolo 38), la risoluzione delle controversie, che sono rimesse a negoziato, conciliazione o arbitrato (articolo 39), la denuncia, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa (articolo 40) e la notifica (articolo 41). Quanto all'articolo 33, dedicato al rapporto con gli altri strumenti internazionali, il testo precisa che la Convenzione integra i trattati multi o bilaterali applicabili tra le Parti, con esplicito riferimento alle disposizioni: 1. della Convenzione europea di estradizione (Parigi, 13 dicembre 1957, ratificata dall'Italia il 06/08/1963); 2. della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo, 20 aprile 1959, ratificata dall'Italia il 23/8/1961); 3. della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (Strasburgo, 8 novembre 1990, ratificata dal nostro Paese il 20/1/1994); 4. della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (Varsavia, 16 maggio 2005, ratificata dall'Italia il 21/02/2017 ai sensi della legge n. 153 del 2016).



Quanto al contenuto del disegno di legge C. 4303, esso è composto da 7 articoli. Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. In particolare, per quanto riguarda l'esecuzione, l'obbligo scatta a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, prevista dall'articolo 32, par. 4 a seguito della ratifica da parte di 5 Stati firmatari, dei quali almeno 3 siano membri del Consiglio d'Europa. Gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Si tratta di limitati interventi relativi a: l'individuazione dell'autorità nazionale competente, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione (articolo 3); la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione (articolo 4); la previsione della responsabilità amministrativa degli enti in caso tali reati siano commessi a loro vantaggio, in attuazione degli articoli 18 e 23 della Convenzione (articolo 5). Come spiegato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge, il Governo ritiene che non necessitino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione (articoli 1-14 della Convenzione) e persegue penalmente le condotte di frode nelle competizioni sportive attraverso le fattispecie di reato previste dalla legge n. 401 del 1989 (articoli da 15 a 28 della Convenzione). Per i profili che necessitano invece di adeguamento, l'articolo 3 del disegno di legge dà attuazione nel nostro ordinamento all'articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare una autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l'applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L'autorità competente viene individuata dal le-

gislatore nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si ricorda, infatti, che l'Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. In particolare, nel comparto dei giochi, l'Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale. Si ricorda infine che l'incorporazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS, l'autorità di vigilanza nei settori dei giochi e dei tabacchi) nell'Agenzia delle dogane è stata disposta, a decorrere dal 1° dicembre 2012, dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012.

L'articolo 4 dà invece attuazione all'articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l'aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti. A tal fine, il disegno di legge disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Con l'inserimento nella legge n. 401 del 1989 di un nuovo articolo 5-*bis*, il provvedimento prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse), il giudice debba ordinare la confisca penale (comma 1) e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona (comma 2).

L'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all'articolo 23 della Convenzione. In particolare, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-*duodecies* nel catalogo dei reati

che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite (articolo 4 della legge n. 401 del 1989). La riforma prevede che: in caso di commissione di delitti, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all'ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi), per una durata non inferiore a un anno. La previsione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dovrebbe indurre le società che operano nel settore a dotarsi di modelli organizzativi volti a prevenire la commissione di reati tali da consentire loro l'esenzione da responsabilità, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo.

L'articolo 6 del disegno di legge prevede che si sia attuazione alle disposizioni della legge di ratifica con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per

la finanza pubblica. L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza *vacatio legis*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi*

*Emendamenti C. 1994-B, approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato.*

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 (C. 4303 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di C. 4303 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 »;

osservato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente

definite, che il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	28
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle ed abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	33
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	37

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura. C. 4512 Ferranti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	34
Sui lavori della Commissione .....	36

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

#### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione.**

**Atto n. 465.**

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Ermini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che lo schema di decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), e *m*) della legge n. 103 del 2017, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario ».

Rammenta che il comma 82 del predetto articolo ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi nel rispetto dei principi dettati dal comma 84, per riformare: la disciplina delle intercettazioni; la disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale; l'ordinamento penitenziario.

In particolare, rileva che l'atto del Governo in titolo introduce, per finalità di semplificazione, deflazione processuale e nell'ottica di assicurare il principio co-

stituzionale della ragionevole durata del processo, disposizioni che semplificano i procedimenti di appello e di cassazione.

In proposito, rammenta che con le stessa finalità, disposizioni di diretta regolazione in materia di impugnazioni sono state introdotte nel codice di procedura penale dalla citata legge n. 103 del 2017.

In particolare, evidenzia che con i commi 38, 39 e 40 dell'articolo 1, sono state apportate alcune significative modifiche dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare: anziché ricorribile solo per cassazione, tale sentenza viene riarticolata su un doppio grado di giudizio: di appello e di cassazione. La legge elimina, inoltre, per la persona offesa costituitasi parte civile, la possibilità di ricorrere per Cassazione (articolo 428, comma 2, c.p.p.). Sempre nella logica di deflazionare tali ricorsi, il comma 3-*bis* dell'articolo 428 prevede che gli stessi – in caso di doppia conforme di non luogo a procedere – siano proponibili solo per violazione di legge.

Sempre a fini deflattivi e di semplificazione, segnala che la stessa legge 103 del 2017 ha previsto (articolo 1, commi da 54 a 72): il rafforzamento dell'onere della parte di enunciare specificamente i motivi dell'impugnazione (articolo 581 c.p.p.); una disciplina semplificata di dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione (articolo 591 c.p.p.); analoga previsione riguarda il ricorso per cassazione (articolo 610 c.p.p.); la reintroduzione (articolo 599-*bis* e 602 c.p.p.) del concordato sui motivi di appello (cd. patteggiamento in appello, abrogato nel 2008); la limitazione alla sola violazione di legge (articolo 608 c.p.p.) dei motivi di ricorso per cassazione del PM in caso di doppia conforme assolutoria (come nella citata ipotesi di doppia conforme di non luogo a procedere); la possibilità di aumentare fino alla metà la sanzione prevista per i ricorsi per cassazione dichiarati inammissibili (articolo 616 c.p.p.); l'ampliamento delle ipotesi di annullamento in cassazione senza rinvio (articolo 620 c.p.p.); la semplificazione delle correzioni

di errori materiali e di fatto contenuti nelle sentenze della cassazione (articolo 625-*bis* c.p.p.).

Fa presente che il comma 83 ha delineato i tempi e il procedimento per l'attuazione della delega. Quanto ai termini, la disposizione ha previsto: che la delega per la riforma delle intercettazioni debba essere esercitata entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega (con decorrenza, quindi, dal 3 agosto 2017); che le altre deleghe, relative alle impugnazioni e all'ordinamento penitenziario, debbano essere esercitate entro un anno.

Rammenta che sugli schemi di decreto legislativo delegati è stata prevista l'espressione del parere parlamentare.

Segnala che il comma 84 ha individuato principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione.

Quanto alla riforma delle impugnazioni penali, evidenzia che il Governo deve (comma 84, lett. da *f*) a *m*): prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in appello dal giudice di pace (lett. *f*); prevedere che l'appello del PG presso la corte di appello possa avvenire soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado (lett. *g*); intervenire sulla legittimazione all'appello del PM, per consentirgli di appellare la sentenza di proscioglimento nonché la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (lett. *h*); intervenire sulla legittimazione all'appello dell'imputato, per negargli la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento quando siano pronunciate con le formule: « il fatto non sussiste » o « l'imputato non lo ha commesso » (lett. *i*); impedire di appellare la sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere relativa a contravvenzioni pu-

nite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa (lett. *l*); consentire, con limitazioni, la proponibilità dell'appello incidentale da parte dell'imputato (lett. *m*).

Ciò premesso, nel passare all'esame del contenuto del provvedimento in discussione, segnala che lo stesso consta di dieci articoli. L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 568 c.p.p., relativo alle regole generali sulle impugnazioni, aggiungendo un nuovo comma 4-*bis* che limita al solo ricorso per cassazione l'impugnazione del PM volta a conseguire effetti favorevoli all'imputato (comma 84, lett. *h*). Se viene confermata la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento, è tuttavia soppressa la possibilità di cui al vigente articolo 593, comma 1, che prevede che, oltre all'imputato, anche il PM possa proporre appello contro le sentenze di condanna.

In accordo alle previsioni di delega (comma 84, lett. *h*) tale possibilità permane in via residuale (articolo 593, comma 1, c.p.p., modificato dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto) solo quando dette sentenze: modificano il titolo del reato; escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale; stabiliscono una pena diversa da quella ordinaria del reato.

Rileva che si tratta di casi in cui le decisioni assunte dal giudice con la sentenza, in particolare, incidono in misura significativa sulla quantificazione della pena; tale circostanza giustifica, quindi, la permanenza dell'interesse del PM al gravame.

Fa presente che l'articolo 1, comma 2, per coordinamento normativo, integra la formulazione dell'articolo 570, comma 1, in tema di impugnazione del procuratore generale. Al secondo periodo del comma 1 – che stabilisce che il PG può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del PM presso il giudice che ha emesso il provvedimento – è premessa la clausola di riserva «salvo quanto previsto dall'articolo 593-*bis*, comma 2».

Rammenta che, in ossequio a quanto stabilito dalla delega (comma 84, lett. *g*), l'articolo 593-*bis*, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto prevede, infatti, al comma 2, che il PG può appellare solo quando vi sia stata avocazione o se il PM abbia prestato acquiescenza alla sentenza. Il PG, viene, quindi, legittimato ad appellare soltanto in caso di inerzia del PM di primo grado. Per coordinamento con i limiti introdotti, il comma 1 dell'articolo 593-*bis* fa riferimento ai «casi consentiti» per l'appello del procuratore della Repubblica presso il tribunale avverso le sentenze del GIP, del tribunale e della corte d'assise. Per la stessa finalità, l'articolo 3, comma 2, dello schema in esame, modifica l'articolo 428, comma 1, lett. *a*), limitando le ipotesi di appello del PG contro la sentenza di non luogo a procedere emesse in udienza preliminare ai casi di cui all'articolo 593-*bis*, comma 2 (ovvero nel caso di avocazione o di acquiescenza del PM alla sentenza).

Fa presente che, in attuazione della delega di cui al comma 84, lett. *l*): l'articolo 2, comma 1, aggiunge all'articolo 593, comma 3, c.p.p. (che oggi prevede che non siano appellabili le sentenze di condanna per le quali sia stata applicata la sola ammenda) un periodo che estende l'inappellabilità alle sentenze di proscioglimento per contravvenzioni per le quali sia prevista la sola pena dell'ammenda o una pena alternativa; l'articolo 2, comma 2, aggiunge un comma 3-*quater* all'articolo 428 c.p.p. che prevede analogamente l'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere emesse in udienza preliminare, relative a contravvenzioni per le quali sia stata inflitta la pena dell'ammenda o una pena alternativa.

Segnala che il comma 2 dell'articolo 593, modificato dall'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, in ossequio alle previsioni di delega (comma 84, lett. *i*) non consente all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento (articolo 530) ove emesse con la motivazione il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha

commesso. Rimangono inappellabili le sentenze di proscioglimento emesse, ex articolo 469, prima del dibattimento (perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento)

Fa presente, inoltre, che l'articolo 4 del provvedimento in esame sostituisce la disciplina dell'articolo 595 c.p.p. sul c.d. appello incidentale, in attuazione del criterio di delega di cui al comma 84, lett. m). Si tratta, com'è noto, dell'impugnazione proposta da una parte anche se decaduta dal potere in oggetto (per decorso del termine o acquiescenza alla sentenza di primo grado), quando altra parte abbia proposto appello principale. L'articolo 4 modifica la disciplina contenuta nell'articolo 595 c.p.p. (in particolare sostituendone i commi 1 e 3) in materia di appello incidentale, limitando al solo imputato la possibilità di proporlo entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione dell'atto di impugnazione (comma 1). Entro 15 giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte (comma 3). Tale previsione è motivata dalla relazione illustrativa dello schema di decreto con l'interesse dell'imputato « non legittimato all'appello o che non vi abbia interesse » a rappresentare comunque al giudice del gravame « l'esistenza in atti di dati probatori favorevoli ma che, magari, non sono stati presi in esame dal giudice di prime cure, giunto alla pronuncia favorevole valorizzando altro materiale di prova ». Tale facoltà è comunque prevista in ogni stato e grado del procedimento dall'articolo 121 del codice di procedura. Nonostante il termine di 15 giorni paia posto per permettere una ordinata scansione temporale nell'analisi del materiale probatorio di appello, sembra che il deposito di memorie e richieste sia comunque possibile anche oltre l'indicato termine. Conseguenza della nuova disciplina dell'appello incidentale appare

il contenuto dell'articolo 6 del decreto. Viene, infatti, abrogato l'articolo 166 delle norme di attuazione del c.p.p. che prevede, qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, che l'appello dell'imputato vada comunicato allo stesso PG agli effetti dell'articolo 595 del codice. Rileva che, stante la soppressione da tale disposizione della possibilità di appello incidentale del PM, l'articolo 166 risulta superato.

Fa presente che gli articoli 5 e 9 dello schema di decreto attuano le previsioni di delega di cui al comma 84, lett. f). L'articolo 5 integra la formulazione dell'articolo 606 c.p.p., il cui comma 2 prevede che il ricorso per cassazione, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili. Viene aggiunto all'articolo 606 un comma 2-bis che limita alla violazione di legge la proponibilità dei ricorsi per cassazione avverso le sentenze di appello e quelle inappellabili pronunciate per reati di competenza del giudice di pace. In tali casi, il ricorso sarà, quindi, possibile solo per i seguenti motivi: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.

Rammenta che, come sottolineato nella relazione illustrativa dello schema di decreto, si tratta anche di ricorsi avverso sentenze di giudice diverso da quello di pace, stante la possibilità di competenza di un giudice superiore per ragioni di connessione di procedimenti (caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione). Nello stesso ambito d'intervento dell'articolo 5, l'articolo 9 dello schema in esame aggiunge l'articolo 39-bis al decreto legislativo 274 del 2000, relativo alla competenza penale

del giudice di pace. La disposizione attribuisce al PG presso la corte d'appello la competenza a ricorrere per cassazione soltanto per violazione di legge avverso le sentenze pronunciate in appello (dal tribunale in composizione monocratica) per reati di competenza del giudice di pace. La relazione illustrativa sottolinea che non si è ritenuto di interpolare nel decreto legislativo n. 274 del 2000 una disposizione specifica relativa ai poteri di appello del procuratore generale (comma 84, lett. g) delle disposizioni di delega) perché le modifiche di carattere generale del c.p.p. sono considerate applicabili comunque anche a tali procedimenti, senza interventi *ad hoc*.

Fa presente che è aggiunto dall'articolo 7 un nuovo articolo 165-*bis*, riguardante gli adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione. Il comma 1 del nuovo articolo stabilisce che gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati: i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina; le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date; i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione; i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga. Il comma 2 prevede che, nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impu-

gnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame – articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p. – della loro mancanza è fatta attestazione.

Rammenta che l'articolo 8 dello schema di decreto aggiunge alle stesse disposizioni di attuazione il nuovo articolo 166-*bis*, finalizzato anch'esso ad assicurare una migliore e più rapida organizzazione della procedura di impugnazione. La disposizione prevede che il PG presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto, al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado.

Evidenzia, infine, che l'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede come la presidenza intenda organizzare il prosieguo dei lavori relativi all'esame del provvedimento in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente di non ritenere necessario avviare un ciclo di audizioni, dal momento che sulla materia oggetto dello schema di decreto legislativo la Commissione ha già svolto un'ampia ed articolata attività conoscitiva, in occasione dell'esame del provvedimento di riforma del processo penale (ora legge 23 giugno 2017, n. 103). Ciò premesso, ravvisa tuttavia l'opportunità di acquisire eventuali osservazioni e contributi scritti. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 14.05.**



**Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.**

**Testo unificato C. 2182 Della Valle ed abb.**

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Vazio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il provvedimento in discussione, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, reca una serie di modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che delinea il quadro normativo di riferimento per la disciplina dell'attività di estetista.

In particolare, segnala che tale testo unificato si propone di definire una disciplina unitaria delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore, quali quella di tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista.

Nel soffermarsi sui soli profili strettamente attinenti alle competenze della Commissione Giustizia, segnala che il nuovo articolo 1-*bis* della legge citata, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in discussione, dopo aver specificato le definizioni, rispettivamente, di « tatuaggio », « *piercing* », « onicotecnica », « truccatore », « tecnico delle ciglia » e di « socio-estetica », dispone che le relative attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti (comma 7).

Rammenta che è, previsto, inoltre, il divieto di eseguire tatuaggi e *piercing*, ad esclusione del *piercing* al padiglione auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente, fermo restando comunque

il divieto di eseguire tatuaggi e *piercing* su minori di anni sedici. Si prevede, infine, che l'esecuzione di *piercing* al lobo sui minori di sedici anni non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore (comma 8).

Al riguardo, posto che tali divieti risultano privi di sanzione, rileva l'opportunità di introdurre, ferme restando le vigenti norme penali, una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2, della legge n. 125 del 2001 (riguardante la vendita e somministrazione di alcolici a minori), prevedendo, in ogni caso, una sanzione più grave in relazione all'ipotesi di tatuaggi o *piercing* nei confronti di minori infrasedicenni.

Segnala altresì che il provvedimento in esame, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 9-*bis*, reca una serie di disposizioni relative al conseguimento delle qualifiche professionali sopra indicate e ai relativi requisiti (commi 1-7), stabilendo che presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della abilitazione professionale, e prevedendo il divieto di svolgimento di tali attività in forma ambulante o di posteggio (comma 8). Il medesimo articolo 9-*bis* dispone, inoltre, che per l'esercizio abusivo delle attività professionali di cui ai all'articolo 1, comma 1-*bis*, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12. In particolare, tale ultimo articolo, nel testo novellato dal provvedimento in discussione, prevede che nei confronti di eserciti le attività di estetista, tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e socio-estetista, in assenza dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 9-*bis*, è inflitta dall'autorità competente la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (comma 1). Si dispone altresì che nei confronti di chi eserciti le attività in questione senza la segnalazione

certificata allo sportello unico è inflitta, con le medesime procedure, la sanzione amministrativa da euro 2000 a euro 5000 (comma 2).

Ciò premesso, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato*), invitando i colleghi a far pervenire eventuali osservazioni in merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinviava, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura.**

**C. 4512 Ferranti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel richiamare le considerazioni già espresse nella seduta precedente, rammenta che il provvedimento in titolo, sottoscritto da quasi tutti i gruppi parlamentari, intende ottenere, attraverso serie misure di riequilibrio ed antidiscriminatorie, un incremento della componente femminile all'interno del Consiglio superiore della magistratura. In particolare, fa presente che la proposta in discussione è volta ad introdurre una norma di principio generale ed il meccanismo della doppia pre-

ferenza di genere per il rinnovo dell'organo di autogoverno della magistratura, già introdotto e sperimentato nell'ambito della rappresentanza politica e valutato positivamente anche dalla Corte costituzionale.

Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede, preliminarmente, quali siano i gruppi parlamentari che hanno sottoscritto la proposta di legge in discussione. Stigmatizza, quindi, la circostanza per cui, di fatto, con questo provvedimento, il Parlamento, approssimandosi la scadenza della legislatura, intervenga « a gamba tesa », tentando di alterare il sistema elettorale previsto per il Consiglio superiore della magistratura. Al riguardo, manifesta, infatti, viva preoccupazione in merito all'introduzione del meccanismo della doppia preferenza di genere, ritenendo che lo stesso possa consolidare l'esistenza delle correnti all'interno del predetto organo.

Enrico COSTA (Misto-FARE !-PRIL), nel rammentare che il Ministro della giustizia aveva istituito una Commissione ministeriale presieduta da Luigi Scotti, con l'obiettivo di individuare possibili soluzioni di riforma del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, evidenzia come, pur essendo condivisibili le finalità perseguite dalla proposta di legge in discussione, l'intervento normativo dovrebbe essere rivolto a riformare complessivamente il sistema elettorale del predetto organo, non limitandosi, a suo avviso in maniera riduttiva, ad intervenire unicamente sul profilo della parità di genere.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel ringraziare preliminarmente l'onorevole Costa per aver ricordato il lavoro organico svolto dalla Commissione ministeriale presieduta da Luigi Scotti, ritiene che l'oggetto del provvedimento in discussione non abbia un valore politico, bensì sistemico. Ciò premesso, esprime il proprio rammarico nel constatare come l'assenza di profili politici non sia stata colta dal deputato Bonafede, così come da altri

esponenti del suo gruppo parlamentare che, anche in Aula, spesso hanno fatto emergere, anche in « forme virulente », la propria contrarietà su tale questione. Nel sottolineare come l'Esecutivo sia intervenuto in tutti i casi in cui sia stato necessario garantire un contributo per garantire la parità di accesso tra uomo e donna ad incarichi o funzioni, evidenzia che il provvedimento non altera il sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, ma è volto esclusivamente a garantire il rispetto dell'alternanza di genere.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel considerare offensive le affermazioni testé espresse dal rappresentante del Governo, lo invita a meglio specificarne il contenuto.

Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI) nel replicare al collega Bonafede, rammenta che anche recentemente, durante i lavori dell'Assemblea, sono stati messi in atto, da parte di deputati del Gruppo Movimento Cinque Stelle, comportamenti molto « virulenti ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i competenti della Commissione a mantenere rispettoso il tono del dibattito.

Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI), *relatore*, nel ritenere che tutte le osservazioni svolte sul provvedimento nel corso della presente seduta siano meritevoli di una valutazione, rileva l'opportunità che sulla proposta di legge in discussione la Commissione avvii un'approfondita attività conoscitiva.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rispondere preliminarmente al quesito posto dal collega Bonafede, fa presente che la proposta di legge in discussione è stata sottoscritta da rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari ad esclusione di quelli appartenenti ai gruppi Movimento Cinque Stelle e Lega Nord e Autonomie. Rammenta, quindi, che il provvedimento in titolo è il frutto anche delle riflessioni e delle elaborazioni dell'Associazione donne magistrato italiane (ADMI) la cui

natura trasversale non risponde ad alcuna logica correntizia. Con riferimento alla citata relazione elaborata dalla Commissione interministeriale presieduta da Luigi Scotti, rammenta che la stessa, che è stata oggetto di valutazione anche da parte del Consiglio superiore della magistratura, non è poi sfociata in una proposta di carattere normativo. In proposito, rammenta che nel parere espresso sulla citata relazione da parte del Consiglio superiore della magistratura, è contenuto l'auspicio a che il legislatore intervenga normativamente introducendo, almeno, la doppia preferenza. Nel rammentare, infine, che la citata Commissione interministeriale non ha individuato alcun sistema di riforma elettorale del Consiglio superiore della magistratura, evidenzia come il provvedimento non sia volto ad alterare la rappresentatività dell'organo di autotutela della magistratura, ma a garantire il rispetto dell'alternanza dei generi.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel precisare di non essere favorevole all'introduzione di « quote rosa », ribadisce quanto testé espresso in merito alla opportunità di intervenire poco prima della scadenza della legislatura su una questione così delicata. Nel rammentare, quindi, che la componente parlamentare del Movimento Cinque Stelle è composta per la maggioranza da donne e che il governo delle città di Roma e di Torino è affidato a due donne della sua componente politica, dichiara, di non accettare da alcuno lezioni di moralità su tale questione. Nel replicare, infine, al collega Dambroso, lo invita a rammentare l'episodio che, nel gennaio del 2014, lo ha visto coinvolto in Aula assieme alla deputata Lupo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nell'esortare nuovamente i colleghi a mantenere in Commissione un comportamento rispettoso, invita i rappresentanti dei gruppi parlamentari a far pervenire, entro le ore 12 di venerdì 20 ottobre prossimo, eventuali richieste di audizione sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Sui lavori della Commissione.**

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede che sia posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, in sede consultiva, l'esame della proposta di legge C. 1932, d'iniziativa dell'onorevole L'Abate, recante « Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati

e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Ferraresi, fa presente che saranno acquisite informazioni in merito all'iter di esame del citato provvedimento presso la Commissione di settore, assicurandone, in ogni caso, la rapida collocazione all'ordine del giorno della II Commissione.

**La seduta termina alle 14.45.**

ALLEGATO

**Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle ed abb.**

**PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il testo unificato in discussione si propone di definire una disciplina unitaria delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore, quali quella di tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista;

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, nel novellare la legge 4 gennaio 1990, n. 1, che delinea il quadro normativo di riferimento per la disciplina dell'attività di estetista, introduce il nuovo articolo 1-*bis*);

tale ultimo articolo, dopo aver specificato le definizioni, rispettivamente, di « tatuaggio », « piercing », « onicotecnica », « truccatore », « tecnico delle ciglia » e di « socio-estetica », dispone che le relative attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti (comma 7);

è previsto, inoltre, il divieto di eseguire tatuaggi e *piercing*, ad esclusione del *piercing* al padiglione auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente, fermo restando comunque il divieto di eseguire

tatuaggi e *piercing* su minori di anni sedici. Si dispone, infine, che l'esecuzione di *piercing* al lobo sui minori di sedici anni non possa avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore (comma 8);

al riguardo, posto che tali divieti risultano privi di sanzione, appare necessario introdurre, ferme le vigenti norme penali, disposizioni di carattere sanzionatorio, potendosi mutuare la relativa disciplina da quella di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2, della legge n. 125 del 2001, riguardante la vendita e somministrazione di alcolici a minori,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione:

all'articolo 1, lettera *b*), capoverso « Art. 1-*bis* », dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

« 9. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque esegue tatuaggi o *piercing*, ad esclusione del *piercing* al padiglione auricolare, su minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legislazione vigente. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al primo periodo si applica a chiunque esegue *piercing* al lobo su minori di sedici anni senza il consenso

informato reso personalmente dai genitori o dal tutore. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.500 euro a chiunque esegue tatuaggi o *piercing* su minori di sedici anni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi se il fatto è commesso più di una volta. ».

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.

Audizione del Dottor Robert Sauvé, presidente e direttore generale della *Société du Plan Nord* – Québec (Svolgimento e conclusione) ..... 39

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.**

**Audizione del Dottor Robert Sauvé, presidente e direttore generale della *Société du Plan Nord* – Québec.**

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Robert SAUVÉ, *presidente e direttore generale della Société du Plan Nord – Québec*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene quindi, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni Paolo ALLI (AP-CpE-NCD).

Robert SAUVÉ, *presidente e direttore generale della Société du Plan Nord – Québec*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	40
5-11683 Pili: Sull'assenza di acqua potabile nei distributori degli <i>hangar</i> nella stazione aeromobili della Marina militare di Grottaglie .....	40
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	41
5-11996 Rizzetto: Sul conferimento di incarichi di funzione dirigenziale civile a ufficiali in aspettativa .....	40
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	42

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-11683 Pili: Sull'assenza di acqua potabile nei distributori degli *hangar* nella stazione aeromobili della Marina militare di Grottaglie.**

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che l'interrogazione in titolo

è stata testé sottoscritta dal deputato Rizzetto.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO (FdI-AN), in qualità di cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita.

**5-11996 Rizzetto: Sul conferimento di incarichi di funzione dirigenziale civile a ufficiali in aspettativa.**

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO (FdI-AN) ringrazia il sottosegretario Gioacchino Alfano per la risposta.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**



## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-11683 Pili: Sull'assenza di acqua potabile nei distributori degli *hangar* nella stazione aeromobili della Marina militare di Grottaglie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Preme sottolineare, in primo luogo – secondo quanto riferito dalla Forza armata – che presso la Stazione aeromobili della Marina Militare di Grottaglie non si è mai verificata una interruzione di distribuzione di acqua potabile.

Si conferma, anzi, che presso il Comando oggetto dell'interrogazione vi è sempre stata la piena disponibilità di acqua potabile in quantità illimitata per tutto il personale.

Nel merito, invece, del presunto disservizio per «...mancanza di acqua potabile negli appositi distributori», va precisato che il problema ha riguardato unicamente le colonnine refrigerate installate nel 2016 dal Comando della Base, proprio per assicurare a tutto il personale una ulteriore modalità di approvvigionamento nelle vicinanze del luogo di lavoro.

Risolto l'inconveniente tecnico, le colonnine sono state rifornite di acqua potabile e sono tornate a essere pienamente operative dal 28 giugno 2017.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-11996 Rizzetto: Sul conferimento di incarichi di funzione dirigenziale civile a ufficiali in aspettativa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

A fronte dell'organico dei dirigenti civili di seconda fascia della Difesa pari a 108 unità, attualmente le presenze effettive corrispondono a 82 unità, di cui 76 titolari effettivi di incarichi dirigenziali e 6 in posizione di comando, aspettativa, congedo fuori ruolo ovvero a disposizione.

Considerata l'oggettiva carenza nell'organico, al fine di assicurare il buon funzionamento delle varie articolazioni del Dicastero, si è fatto ricorso all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165/2001 che recita, testualmente: « possono essere conferiti incarichi dirigenziali, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli della medesima, purché dipendenti delle pubbliche amministrazioni ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i

rispettivi ordinamenti ... entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia ».

In particolare, gli incarichi di 2 posti di funzione dirigenziale vacanti, segnatamente quello di Direttore della Direzione amministrativa presso l'Arsenale Militare Marittimo di Augusta e quello di Capo Reparto Supporto Tecnico Arsenale presso l'Arsenale Militare Marittimo di La Spezia, sono stati conferiti a due dirigenti militari con il grado di Capitano di Vascello, previa partecipazione a regolare procedura di interpello.

Ciò in quanto, per tali incarichi, non sono state avanzate candidature da parte di altri dirigenti civili.

I relativi atti di conferimento hanno ottenuto il visto di legittimità da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	43
Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. C. 76 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	44
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova relazione tecnica</i> ) .....	53
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	44
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	49
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i> ) .....	63
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni II e III) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	51
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .	51
AVVERTENZA .....	52

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

**La seduta comincia alle 14.30.**

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione

europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.

**C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 2.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in

data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, che contiene – rispetto al precedente fascicolo n. 1 sul quale la Commissione bilancio ha già espresso il parere di propria competenza nella seduta dello scorso 10 ottobre – le sole proposte emendative Elvira Savino 5.6 e 5.10.

In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 5.6, osserva che esso non appare presentare profili problematici di carattere finanziario, avendo carattere meramente ordinamentale, poiché volto a disciplinare le modalità di adozione dei decreti legislativi concernenti l'esercizio della delega relativa all'attuazione della direttiva (UE) 2016/97.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.10, ancorché esso sia volto a sopprimere il principio e criterio direttivo che prevede la possibilità di stabilire livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più alti di quelli minimi previsti dalla direttiva 2016/97, non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, rientrando la direttiva 2016/97 nell'Allegato A al disegno di legge in esame. Ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In conclusione, poiché dunque le predette proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico.**

**C. 76 e abb.-A/R.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2017.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nuova relazione tecnica riferita al testo del provvedimento in esame, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello stato (*vedi allegato 1*)

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, nel sottolineare come dalla relazione tecnica emerga la necessità di acquisire ulteriori informazioni dai ministeri interessati al fine di poter pervenire ad una compiuta quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, chiede al rappresentante del Governo di fornire le predette informazioni nella seduta di domani.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire ulteriori elementi nella seduta di domani.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.**

**C. 3868-A Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 3.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. In proposito, con riguardo alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Baroni 4.109, sostitutivo dell'articolo 4 del provvedimento, che delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento degli ordini e dei collegi professionali, senza prevedere, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'autonomia patrimoniale e finanziaria degli ordini e dei collegi professionali, né che il loro finanziamento debba avvenire esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;

Grillo 4.13, che, oltre a eliminare la previsione che gli ordini delle professioni sanitarie e le relative federazioni sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e a sottoporre i medesimi al controllo della Corte dei conti, sopprime la previsione secondo la quale il loro finanziamento è effettuato senza oneri per la finanza pubblica;

Grillo 15.8, che, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge in esame, incrementa di 2 milioni di euro le risorse destinate al finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i medici, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, senza indicare l'esercizio a decorrere dal quale si verificherà detta riduzione, giacché si limita a individuare un termine mobile, corrispondente all'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge;

Grillo 17.2, volto a modificare l'articolo 17 del provvedimento, relativo alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, facendo venire meno, tra l'altro, la clausola di invarianza di cui al comma 6 dell'articolo 17.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Baroni 1.1, volto a inserire, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, il trasferimento all'Istituto superiore di sanità delle attività concernenti la sperimentazione e la ricerca clinica, attualmente svolte dall'Osservatorio sulla sperimentazione clinica dell'AIFA. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità per l'Istituto superiore di sanità di svolgere dette attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;

Fossati 1.3, che include, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, l'individuazione di idonee modalità finalizzate a implementare e garantire una farmacovigilanza attiva da parte di enti pubblici e privati indipendenti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;

Nesci 1.9, volto a includere, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, l'istituzione di una banca dati, coordinata dall'Istituto superiore di sanità, finalizzata alla diffusione dei risultati delle sperimentazioni precliniche e dei trial clinici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;

Murer 1.12, volto a includere, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio

della delega in materia di sperimentazione clinica, la previsione di procedure informatizzate per la gestione della documentazione concernente la richiesta di parere al comitato etico per l'avvio di studi clinici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;

Baroni 1.14 e Lorefice 1.15, che includono, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una banca dati pubblica dei contratti per le sperimentazioni cliniche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;

Nesci 1.18, che include, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, la garanzia dell'accesso ai dati delle sperimentazioni concluse in un formato di agevole consultazione, prevedendo l'interconnessione dei dati e dei documenti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;

Colonnese 1.19, volto a includere, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, la previsione di un sistema di rilevazione e tracciabilità delle sperimentazioni cliniche, nell'ambito dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del

Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;

Fossati 1.22, che include, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, l'individuazione delle modalità più idonee a garantire il costante finanziamento di studi clinici, prevedendo al riguardo l'emanazione di bandi con cadenza almeno annuale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;

Baroni 1.25, volto a includere, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, la previsione che la revisione della normativa relativa agli studi clinici senza scopo di lucro e agli studi osservazionali sia effettuata garantendo prezzi etici del farmaco. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire il parere del Governo in ordine alla possibilità che si verifichi un eventuale intervento pubblico per garantire il prezzo etico del farmaco;

Brignone 1.26, che include, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sperimentazione clinica, l'individuazione di criteri e modalità di tracciabilità e valutazione delle sperimentazioni precliniche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 6 dell'articolo 1;

Grillo 2.4 e Brignone 2.3, che trasferiscono le competenze relative all'istituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le

sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici dall'AIFA all'Istituto superiore di sanità. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di istituire detto Centro di coordinamento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Istituto superiore di sanità disponibili a legislazione vigente;

Elvira Savino 4.4, che prevede l'istituzione di un corso di laurea magistrale in podoiatria, stabilendo che il numero dei posti da mettere a concorso per la suddetta disciplina sia stabilito con apposito decreto ministeriale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire il parere del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;

Basilio 4.58, volto a garantire l'esonero dal versamento della tassa di iscrizione all'ordine per coloro che non svolgono alcuna attività lavorativa. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire il parere del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa sull'equilibrio economico-finanziario degli ordini delle professioni sanitarie;

Cova 4.01, Scopelliti 4.02 e 7.03 e Rondini 7.04 che, nell'individuare la figura del massoterapista, che assorbe le figure dei massofisioterapisti, dei massaggiatori ciechi e dei terapisti della riabilitazione, nonché la figura del massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, e, per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 7.04, nel sopprimere le figure di massofisioterapista, terapeuta della riabilitazione e di massaggiatore sportivo, prevedono l'estensione dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto anche ai massofisioterapisti i cui titoli siano stati conseguiti dopo il 17 marzo 1999 e alla figura del massoterapista. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Gregori 5.6, che prevede che l'accordo di cui al comma 5 dell'articolo 5 del

provvedimento in esame garantisca che la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione dei preesistenti profili professionali di operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale vengano svolti in strutture pubbliche e a titolo gratuito. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Rondini 7.6, che prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, di un registro degli Osteopati. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Rondini 7.010 che, nel comprendere nell'ambito delle professioni sanitarie la professione dell'odontotecnico, prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dell'albo per la professione sanitaria di odontotecnico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare la proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri;

Nesci 13.01 e Loreface 13.02, che prevedono, tra l'altro, che le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di trasparenza, di cui al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013, restino nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e siano utilizzabili da questa per le proprie attività istituzionali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;

Fossati 14.01 e 14.03, volti a trasferire la competenza a organizzare e gestire

l'anagrafe degli equidi dall'UNIRE al Ministero della salute. La proposta emendativa 14.01 prevede inoltre che le commissioni di vigilanza che autorizzano le manifestazioni nelle quali sono utilizzati gli equidi siano integrate da un medico veterinario dell'Asl territorialmente competente e da un tecnico appositamente formato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per il Ministero della salute di curare il registro degli equidi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dal comma 2 degli articoli aggiuntivi, e sugli eventuali effetti finanziari derivanti dall'integrazione delle commissioni di vigilanza prevista dalla proposta emendativa 14.01;

Murer 14.02, che, nel delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati, prevede, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'attivazione, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, di tavoli di coordinamento, ai fini del monitoraggio, della prevenzione e della repressione degli episodi di avvelenamento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla possibilità di attivare detti tavoli di coordinamento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dal comma 1 della proposta emendativa in esame;

Gigli 16.02 e gli identici Gigli 16.01, Rondini 16.03 e Brignone 16.04, che dispongono l'incompatibilità tra la partecipazione alle società che svolgono attività di distribuzione di dispositivi medici e di gestione in Service di blocchi operatori, reparti e laboratori ospedalieri e qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco e dei dispositivi medici, nonché con l'esercizio della professione medica e delle altre professioni sanitarie, ponendo a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di assicu-

rare il rispetto di tale previsione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla possibilità per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere tale ulteriore funzione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, nonché sugli emendamenti Baroni 1.1, Fossati 1.3, Nesci 1.9, Baroni 1.14, Loreface 1.15, Colonnese 1.19, Baroni 1.25, Brignone 2.3, Grillo 2.4, Elvira Savino 4.4, Basilio 4.58 e sugli articoli aggiuntivi Cova 4.01, Scopelliti 4.02 e 7.03, Rondini 7.04, Nesci 13.01, Loreface 13.02, Fossati 14.01, Murer 14.02, Fossati 14.03, Gigli 16.02, Rondini 16.03 e Brignone 16.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti al progetto di legge C. 3868-A Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, contenuti nel fascicolo n. 3;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;



esprime

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.9, 1.14, 1.15, 1.19, 1.25, 2.3, 2.4, 4.4, 4.13, 4.58, 4.109, 5.6, 15.8 e 17.2 e sugli articoli aggiuntivi 4.01, 4.02, 7.03, 7.04, 13.01, 13.02, 14.01, 14.02, 14.03, 16.01, 16.02, 16.03 e 16.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Norme in materia di domini collettivi.**

##### **C. 4522, approvata dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il provvedimento in oggetto, al fine di esprimere il parere di competenza alla Commissione agricoltura, da ultimo nella seduta del 12 ottobre scorso, allorché la relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, aveva chiesto un breve rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di superare, sulla base di una interlocuzione che le risultava già essere avviata tra i competenti uffici, alcune perplessità di ordine finanziario. Nella seduta del 12 ottobre scorso la

Commissione agricoltura ha comunque concluso l'esame del provvedimento conferendo mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea. La Commissione bilancio è quindi adesso chiamata ad esprimere il proprio parere all'Assemblea sul testo in oggetto.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4522, approvato dal Senato, recante Norme in materia di domini collettivi, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evince che:

l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato e dell'autonomia statutaria agli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, non risulta in ogni caso suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche per quanto attiene al funzionamento degli enti medesimi;

il perdurante regime giuridico di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e di perpetua destinazione agro-silvo-pastorale dei beni collettivi in argomento, come disposto dall'articolo 3, comma 3, consente di escludere riflessi negativi a carico della finanza pubblica, pur nel quadro della intervenuta modificazione dell'assetto organizzativo-gestionale;

in ogni caso, il riconoscimento formale dei cosiddetti domini collettivi quali soggetti neo-istituzionali non determina un ampliamento degli immobili rientranti nell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dall'articolo 1, comma 13, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per i terreni agricoli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile, posto che tali terreni, definiti anche terre collettive, sono già riconducibili ai domini collettivi;

le controversie che dovessero eventualmente insorgere in applicazione del presente provvedimento potranno essere demandate alla giurisdizione per materia dei commissariati agli usi civici – competenti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 – ovvero al giudice competente per territorio, che potranno far fronte alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

In particolare, con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Mucci 1.10, che prevede l'istituzione, nell'ambito del sistema informativo agricolo di cui all'articolo 15 della legge n. 194 del 1984, di una sezione in cui gli enti esponenziali di collettività titolari di diritti di uso civico e di proprietà collettiva

registrano il proprio demanio civico e inseriscono i dati relativi ai singoli utilizzatori delle superfici e ai periodi concessi in utilizzo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Massimiliano Bernini 1.010, che prevede che, in caso di inadempienza da parte degli enti esponenziali o dei comuni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano al recupero dei terreni ad uso civico che risultino abusivamente occupati o detenuti senza titolo valido, anche mediante la nomina di un commissario *ad acta*. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame.

Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sull'emendamento Mucci 1.10 e sull'articolo aggiuntivo Massimiliano Bernini 1.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ed esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.10 e sull'articolo aggiuntivo 1.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo.**

(Parere alle Commissioni II e III).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. Fa presente, altresì, che il testo è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto che la relazione tecnica afferma che le spese di missione per la partecipazione al Comitato di *follow-up* potranno essere sostenute nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio. Fa presente che appaiono peraltro utili ulteriori elementi in proposito tenuto conto che la relazione tecnica non indica il numero dei rappresentanti che parteciperanno alle riunioni del Comitato né la presumibile frequenza annua delle riunioni. Prende altresì atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la possibilità per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di esercitare i compiti di Autorità per la regolazione delle scommesse utilizzando le risorse già ad essa assegnate, in quanto le funzioni previste rientrano in quelle già conferite all'Agenzia. Ritiene che sarebbe infine opportuna una conferma circa la sostenibilità degli impegni riguardanti la cooperazione internazionale tra gli Stati a fini investigativi e processuali in conformità agli strumenti nazionali e internazionali vigenti, ai sensi dell'articolo 26 della Convenzione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.**

**Atto n. 437.**

(Rilievi alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato sulla base dell'articolo 43 della legge n. 247 del 2012 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) – reca la disciplina dell'espletamento dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che il regolamento in esame disciplina attività svolte dai consigli dell'ordine degli avvocati e dalle associazioni forensi, soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda, in particolare, la possibilità, prevista all'articolo 7, di stipulare accordi con le università al fine di garantire ad ogni tirocinante la possibilità di accedere ai corsi di formazione, ricorda che l'articolo 40 della legge n. 247 del

2012 – richiamato dal regolamento in esame – prevede che i Consigli possano stipulare convenzioni, con le università senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non ha quindi osservazioni da formulare nel presupposto che trovi applicazione tale clausola di neutralità.

Rileva, infine, che l'articolo 9 istituisce due Commissioni:

per quanto riguarda la Commissione per la banca dati delle domande, istituita presso il Ministero della giustizia (comma 1), pur rilevando che il comma 2 reca una clausola volta ad escludere che ai componenti siano riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza in qualsiasi forma, osserva che la formulazione utilizzata – a differenza di altre di cui sono corredate norme analoghe – non esclude espressamente la corresponsione di rimborsi o altri emolumenti comunque denominati. Inoltre, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui le attività tecnico-amministrative connesse al funzionamento della relativa banca dati potranno essere espletate attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ritiene necessario che il Governo confermi l'idoneità della formulazione adottata ad escludere ogni eventuale onere per la finanza pubblica, anche per quanto attiene ai rimborsi spese e alle spese di funzionamento; – per quanto riguarda la Commissione di valutazione interna per l'espletamento delle verifiche (comma 5), i cui componenti sono designati dai soggetti abilitati a organizzare i

corsi di formazione, prende atto che la relazione tecnica esclude oneri finanziari per lo Stato, in quanto le spese di funzionamento sono a totale carico dei consigli dell'ordine delle associazioni forensi nonché degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge, anche mediante l'utilizzo dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione ai corsi. Ritiene comunque necessario che il Governo confermi la mancanza di oneri per la finanza pubblica sia per quanto riguarda i compensi, comunque denominati, per i commissari, sia per quanto riguarda le spese di funzionamento e i rimborsi spese, espressamente previsti dalla norma.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali, e fluviali ad uso turistico-ricreativo.*

C. 4302-A.

ALLEGATO 1

**Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della  
cannabis ad uso medico. C. 76 e abb.-A/R.**

**NUOVA RELAZIONE TECNICA**



Roma,

17 OTT. 2017

All' Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

e p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
SEDE

Prot. N. 186796

Rif. Prot. Entrata N.

Allegati: 1

Risposta a nota del:

**OGGETTO:** AC 76 e abbinati – Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico. Nuova relazione tecnica.

E' stata esaminata la nuova relazione tecnica al provvedimento in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

**Articolo 3 (Modalità di prescrizione):** prevede la prescrizione di preparazioni magistrali con oneri a carico del SSN e nei limiti del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

In merito alla sostenibilità finanziaria, la relazione tecnica fa presente che dal ddl in esame non deriveranno oneri aggiuntivi a carico del SSN, laddove si consideri che le preparazioni magistrali a base di cannabis andranno a sostituire la prescrizione di altri farmaci attualmente in uso con indicazioni terapeutiche simili.

Nel prendere atto delle assicurazioni fornite dalla relazione, si rappresenta che non si hanno osservazioni da formulare.

**Articolo 4 (Monitoraggio delle prescrizioni):** prevede un'attività di monitoraggio dei dati relativi ai pazienti trattati con preparazioni a base di cannabis da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Sul punto, la relazione tecnica si limita ad affermare che gli adempimenti previsti a carico di amministrazioni e soggetti pubblici dalla norma non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica, evidenziando nel contempo l'opportunità di inserire nel testo normativo una clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, in primo luogo, si rappresenta la necessità di chiarire a quali Amministrazioni e soggetti pubblici la relazione tecnica fa riferimento. Inoltre, trattandosi di una relazione tecnica al provvedimento e non di un parere, occorre espungere la locuzione "può essere opportuno inserire una specifica clausola di invarianza finanziaria", fermo restando che risulta necessario integrare il testo della disposizione con apposita clausola di invarianza finanziaria che specifichi che le Regioni, le Province autonome e l'Istituto Superiore di sanità provvedono agli adempimenti previsti dalla norma

con le risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 6 (Produzione e trasformazione cannabis ad uso medico):** il comma 1 stabilisce che il “soggetto” deputato alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis sia lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (stabilimento dell’Agenzia Industrie Difesa).

Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia che, a seguito dell’aumento delle richieste di cannabis ad uso medico, grazie ai finanziamenti garantiti dal Ministero della salute sarà possibile aumentare la produttività senza raggiungere tuttavia la quantità di prodotto presumibilmente necessaria.

A tal fine, la relazione evidenzia la necessità di ulteriori investimenti finalizzati al raggiungimento della capacità produttiva ritenuta necessaria a regime fornendo una serie di dati informativi provenienti dal Ministero della Difesa con conseguenti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per 1,6 milioni di euro per i quali non è prevista alcuna copertura.

Nulla precisa la relazione in merito ad un eventuale incremento di fabbisogno di personale, né in generale in merito agli oneri connessi alla gestione corrente delle attività produttive in oggetto.

Inoltre, il medesimo articolo 6 prevede che, qualora risultasse necessaria la coltivazione di ulteriori quote di cannabis oltre quelle coltivate dal citato Stabilimento chimico, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della salute, altre strutture ritenute idonee, da autorizzare alla coltivazione. A tal proposito, preliminarmente occorrono chiarimenti in merito alla natura giuridica delle strutture che eventualmente potranno essere autorizzate alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis*. In particolare, qualora dovesse trattarsi di strutture pubbliche detta potenziale nuova attività è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica. E’ pertanto necessario che la relazione tecnica fornisca delucidazioni in merito a tale profilo e dimostri l’assenza di eventuali oneri o quantifichi gli stessi con l’indicazione della relativa copertura.

**Articolo 11 (Trattamento fiscale):** apporta una modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tabella A, parte II-bis – riguardante beni e servizi soggetti all’aliquota del cinque per cento dell’imposta sul valore aggiunto-IVA – aggiungendo il numero “1-quater) medicinali di origine vegetale a base di cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinte)”.

In proposito, la relazione tecnica evidenzia effetti negativi, in termini di minori entrate, per l’Erario pari a circa 350 mila euro.

Sul punto si rinvia alle valutazioni del competente Dipartimento delle finanze, fermo restando che l’eventuale perdita di gettito, correttamente quantificata, dovrà trovare idonea copertura finanziaria.

In conclusione, nel prendere atto della complessiva onerosità rappresentata dalla relazione tecnica, tuttavia non puntualmente quantificata per l'intero provvedimento, e rilevato inoltre che nel testo non è prevista apposita copertura, si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

✓



## Relazione tecnica

### **AC 76 e abb - Testo unificato “Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico.”**

Il provvedimento in esame consta di 11 articoli ed è sostanzialmente volto a disciplinare le modalità di impiego di preparazioni magistrali a base di cannabis finalizzate esclusivamente per uso medico.

In via preliminare si osserva che il provvedimento concerne da una parte la materia «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r) e, dall'altra parte, la materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Il provvedimento fissa tra i propri obiettivi, illustrati all'articolo 1, comma 1, la regolamentazione dell'uso dei medicinali a base di *cannabis*, garantendone l'equità nell'accesso da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale, un incentivo per la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della *cannabis* ad uso medico, favorendo lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della *cannabis*, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti.

Passando più nel dettaglio al contenuto del provvedimento, l'articolo 1, al comma 2, non comporta oneri per la finanza pubblica poiché individua solamente il campo di applicazione del provvedimento. E' chiarito, infatti, che esso si applica ai medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* sulla base delle indicazioni e delle garanzie stabilite dall'Organismo statale per la *cannabis*, di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2015, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961.

L'articolo 2, che non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, specifica che per uso medico si intende l'assunzione di medicinali a base di *cannabis* che il medico curante prescrive dopo la valutazione del paziente e la diagnosi, per una opportuna terapia.

L'articolo 3 disciplina nel dettaglio le modalità di prescrizione medica della *cannabis* ad uso medico. Il comma 1 dell'articolo in esame chiarisce che il medico può prescrivere, a carico del Servizio sanitario nazionale, preparazioni magistrali a base di *cannabis* per la terapia del dolore (ai sensi della legge n. 38 del 2010) e per gli altri impieghi previsti dall'Allegato al decreto ministeriale 9 novembre 2015. L'articolo aggancia la rimborsabilità delle preparazioni magistrali a base di *cannabis* alle disponibilità del Fondo sanitario ov-



vero al finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato. Attualmente, il decreto ministeriale 9 novembre 2015 subordina la rimborsabilità delle preparazioni magistrali a base di *cannabis* alle indicazioni emanate da parte delle regioni o province autonome. Sul punto, si ricorda che solo alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto) erogano a carico del SSN la *cannabis* ad uso terapeutico. Si segnala comunque, che anche le normative regionali che disciplinano l'erogazione dei medicinali a carico dei propri Servizi sanitari regionali (Ssr), presentano una notevole disomogeneità: in alcuni casi i provvedimenti si limitano a recepire quanto già stabilito dalla normativa nazionale, soprattutto dal decreto ministeriale 9 novembre 2015, in altri sono previste delle specifiche competenze regionali circa l'informazione al personale medico, in altri casi ancora vengono previste iniziative quali l'avvio di progetti pilota per la coltivazione a scopi terapeutici attraverso la stipula di convenzione con enti e soggetti autorizzati. Pertanto, il comma in esame intende rendere uniforme su tutto il territorio nazionale il regime di rimborsabilità dei preparati ad uso medico della *cannabis*, purché gli stessi siano utilizzati per le indicazioni specificate nell'allegato al decreto ministeriale 9 novembre 2015.

Per quanto riguarda, dunque, la sostenibilità finanziaria della disposizione di cui all'art. 3 comma 1, si fa presente che essa pone espressamente il limite del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario dello Stato. Ovviamente, nell'ambito di tale limite, la scelta di assicurare le preparazioni a base di *cannabis* potrà incidere su altre prestazioni aventi indicazioni terapeutiche simili, riducendole nel numero e nei costi. Tuttavia si fa presente che l'opzione contenuta nel ddl in esame non è generatrice di oneri aggiuntivi, poiché essa si limita esclusivamente ad abilitare in via generale la rimborsabilità delle preparazioni magistrali a base di *cannabis* – soluzione, questa, come visto, già adottata in alcune realtà regionali – le quali andranno a sostituire, di fatto, la prescrizione di altri farmaci attualmente previste sia per le patologie indicate nel dm 9 novembre 2015 che per quelle connesse alla terapia del dolore.

Il secondo periodo del comma 1 chiarisce che il medico può prescrivere le predette preparazioni magistrali anche per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 1998, ma al di fuori del regime di rimborsabilità (prescrizione della *cannabis* terapeutica su ricettario privato del medico: ricetta «bianca» valida per l'acquisto esclusivamente a pagamento). Il successivo comma 2 disciplina le modalità di prescrizione, chiarendo che, nella ricetta, il medico deve indicare: il codice alfanumerico assegnato al paziente; la dose prescritta; la posologia; le modalità di assunzione. La prescrizione deve recare, altresì, la data di rilascio, la durata del trattamento, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi, nonché la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata. Tali ulteriori disposizioni dell'articolo 3 non determinano, pertanto, ulteriori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 disciplina le modalità di monitoraggio delle prescrizioni impegnando le regioni e le province autonome a fornire annualmente all'Istituto superiore di sanità (ISS) i dati aggregati per patologia, età e sesso dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di *cannabis*. Ogni regione e provincia autonoma potrà stabilire le modalità di trasmissione, da parte dei medici prescrittori, dei dati, assicurando comunque che la trasmissione avvenga in forma anonima, in conformità alle disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Le regioni e le province autonome provvedono alla raccolta di informazioni relative ai pazienti ai quali sono erogati medicinali a base di *cannabis*, con particolare riferimento ai risultati delle terapie, nell'ambito delle attività di monitoraggio a fini epidemiologici e di sorveglianza, coordinate dall'Istituto superiore di sanità.

Con riguardo agli adempimenti posti a carico di amministrazioni e soggetti pubblici, quanto alle attività di monitoraggio di cui all'art. 4, esso non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica perché si ritiene che le stesse possano avvenire sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili; tuttavia, atteso che tra i soggetti coinvolti debbono essere considerati anche enti diversi dallo Stato (ci si riferisce alle Regioni e all'ISS) può essere opportuno inserire una specifica clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5, che non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, riguarda la programmazione del fabbisogno nazionale e impegna le regioni e le province autonome, a comunicare annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la *cannabis*, la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di *cannabis* di cui necessitano per l'anno successivo. In base alla Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti del 1961, ogni anno i governi hanno l'obbligo di fornire all'INCB (*International Narcotics Control Board*) la previsione del fabbisogno di sostanze stupefacenti necessarie per l'intero anno successivo (cosiddette stime). Le regioni e le province autonome, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, predispongono dunque la richiesta delle quote annuali necessarie di sostanza attiva di origine vegetale a base di *cannabis* per la quota di fabbricazione per l'anno successivo, sulla base dei fabbisogni dei pazienti in trattamento e di eventuali incrementi per nuove esigenze di trattamento.

L'articolo 6 disciplina la produzione e trasformazione di *cannabis* ad uso medico. Il comma 1 prevede che, sulla base dell'effettivo fabbisogno nazionale, determinato ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento in esame, lo SCFM di Firenze, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis* in « *Good Manufacturing Practice* » (GMP), provveda alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici. Per assicurare la disponibilità sul territorio nazionale di *cannabis* ad uso medico e per garantire la continuità terapeutica dei pazienti in trattamento, il successivo comma 2 dispone che l'Organismo statale per la *cannabis* possa autorizzare l'importazione di quote di *cannabis* da conferire allo SCFM di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

Il comma 3 prevede che, qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo SCFM, con decreto del Ministro della salute, possono essere individuati uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* ad uso medico. Tali strutture dovranno essere soggette all'obbligo di operare in « *Good agricultural and collecting practice* » (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento. Ai sensi del comma 4, lo Stabilimento, al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti, provvede a sviluppare nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis*; esso rimane l'unico responsabile della produzione delle preparazioni vegetali a base di *cannabis* per la successiva distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.

Per quanto concerne le attività di produzione e trasformazione di *cannabis* ad uso medico da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, si fa presente che, allo stato, esse avvengono sulla base delle risorse assicurate dal Ministero della Difesa, oltre che grazie allo speciale contributo del Ministero della salute, finalizzato all'ulteriore sviluppo delle attività dell'Ente.

Per quanto le disposizioni del ddl in esame non indichino espressamente l'esigenza di potenziare l'attività dello Stabilimento, il Ministero della Difesa ha fornito i seguenti elementi informativi, contenenti una stima del tutto previsionale di eventuali, ulteriori interventi di sviluppo dell'attività dell'Ente.

La produzione di *cannabis* presso lo Stabilimento Farmaceutico Militare è iniziata, su scala industriale, già dal marzo 2016. L'investimento iniziale di 1 milione di euro, finanziato dall'Agenzia Industrie Difesa, ha permesso di:

- avviare la coltivazione sperimentale di una varietà di *cannabis* ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla coltivazione ed alla fabbricazione di materie prime farmaceutiche a base di *cannabis*;
- allestire tre serre per la coltivazione di piante in quantità tale da poter raggiungere, entro i primi mesi del 2018, la produzione annuale di 100 kg di infiorescenze essiccate di *cannabis*;
- sperimentare coltivazioni su scala industriale basati su sistemi di illuminazione a basso consumo;
- mettere a punto i processi di coltivazione di due varietà di *cannabis*, denominate CIN-RO e CIN-BOL, la prima impiegata per la fabbricazione di *cannabis* FM2, la seconda (ancora in fase di sperimentazione) impiegabile per la fabbricazione di *cannabis* FM ad alto contenuto di THC.

A seguito dell'aumento delle richieste di prodotto, grazie ai finanziamenti garantiti dal Ministero della salute per l'ampliamento delle serre (pari ad euro 300.000), sarà possibile,

nell'arco del 2018, aumentare la produttività di entrambe le varietà di cannabis fino a 130-150 kg/anno.

Tuttavia, se dovessero essere confermate le stime dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, basate sull'aumento delle prescrizioni e dei relativi consumi, potrebbe essere necessaria - per il 2018 - una produzione di circa 300 kg, quantitativo che si andrebbe a sommare al prodotto importato dall'estero. A tal fine, per potenziare la capacità produttiva dello SCFM necessaria a soddisfare tale esigenza (circa 30 Kg/mese di infiorescenze di cannabis) è stimato un ulteriore investimento di 1.300.000 euro, cui si devono aggiungere circa 300.000 euro per la realizzazione di una nuova cabina elettrica, necessaria per l'alimentazione degli impianti di illuminazione e climatizzazione delle serre (tempistiche stimate per la progettazione, la realizzazione e l'avvio delle nuove coltivazioni: circa 12 mesi).

L'articolo 7, che non comporta oneri per la finanza pubblica, prevede, in tema di campagne di informazione, che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS) producano, con cadenza semestrale, contributi sullo stato dell'arte delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della *cannabis*, finalizzati alla promozione della conoscenza e della diffusione di informazioni nei confronti dei medici e dei farmacisti sull'impiego dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*. Il Ministero della salute, attraverso l'Organismo statale per la *cannabis*, è tenuto a pubblicare tali contributi sul proprio portale istituzionale. L'allegato al decreto ministeriale del novembre 2015 già prevede che il Ministero della salute promuova la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato delle preparazioni magistrali a base di *cannabis*, sulla base dei pareri dell'AIFA e dell'Istituto superiore di sanità, per quanto di rispettiva competenza, al fine della formazione dei medici e dei farmacisti e dell'informazione ai pazienti.

L'articolo 8, in tema di formazione del personale medico, sanitario e sociosanitario, prevede che la Commissione nazionale per la formazione continua disponga che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore (ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge n. 38 del 2010) sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore. Si ritiene che tali attività possano essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse già assegnata alla formazione continua del personale sanitario.

L'articolo 9 intende favorire la ricerca sull'uso appropriato dei preparati medicinali a base di *cannabis*. A tal fine, viene promossa la conduzione di studi preclinici, clinici, osservazionali ed epidemiologici sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* condotti, nell'ambito delle attività di ricerca, da Università e società medico-scientifiche secondo la normativa vigente, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia

italiana del farmaco (Aifa) destinate al finanziamento della ricerca indipendente in materia di sperimentazione clinica, di cui al decreto-legge n. 269 del 2003. Allo stesso fine, possono essere promossi studi di tecnica farmaceutica presso le università e studi di genetica delle varietà vegetali di *cannabis* presso istituti di ricerca. Il comma 2 stabilisce che ulteriori impieghi della *cannabis* ad uso medico, definiti sulla base delle evidenze scientifiche, devono essere autorizzati con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità. La disposizione non prevede nuovi oneri per la finanza pubblica, poiché gli interventi ivi previsti debbono avvenire, come chiarito nel testo, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) destinate al finanziamento della ricerca indipendente in materia di sperimentazione clinica, di cui al decreto-legge n. 269 del 2003.

L'articolo 10 dispone alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti in cinque tabelle che vengono aggiornate ogni qualvolta si presenti la necessità di inserire una nuova sostanza di variarne la collocazione o di provvedere ad una eventuale cancellazione. I medicinali che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate sono inclusi nell'Allegato III bis. Nelle prime quattro tabelle, collegate al sistema sanzionatorio per gli usi illeciti, sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale. Nella tabella dei medicinali sono indicati medicinali a base di sostanze attive stupefacenti e psicotrope di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario ed il regime di dispensazione ad uso di medici, farmacisti e operatori del settore farmaceutico. Le disposizioni contenute nel presente articolo, avendo natura ordinamentale, non hanno riflessi sulla finanza pubblica.

L'articolo 11 assoggetta i medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) all'aliquota IVA ridotta del 5 per cento. L'intervento legislativo è attuato aggiungendo il numero 1-quater alla tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1972.

L'ipotesi di modifica normativa in esame prevede una riduzione dell'aliquota IVA dal 22% al 5% per l'utilizzo della *cannabis* ai fini medici.

L'art. 11 in questione inserisce infatti dopo il numero 1-ter) della tabella A, parte II-bis del DPR 633/1972 il seguente numero: "1-quater) medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)".

Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati forniti dal Ministero della Salute e dal Ministero della Difesa in base ai quali si prevede per l'anno 2017 un consumo di circa 300 kg di *cannabis* a uso medico in tutta Italia, in gran parte venduta dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (SCFM) di Firenze, al prezzo di costo di euro 6,88 al grammo, al netto dell'IVA. Pertanto, in caso di vendita dell'intera quantità di prodotto,

con l'aliquota in vigore al 22% si stimano per il 2017 entrate fiscali pari a circa 450mila euro. Si presume che tale importo rimanga costante anche per i successivi anni.

Mantenendo inalterata la previsione dell'intera vendita del prodotto e presupponendo che non vi siano variazioni sulla richiesta del consumo dello stesso causate dalla modifica normativa, si stima che l'applicazione dell'aliquota IVA al 5% dia un gettito di circa 100.000 euro annui.

Pertanto la riduzione dell'aliquota IVA di 17 punti percentuali, dal 22% al 5%, comporterebbe minori entrate per l'Erario di circa 350 mila euro annui.

\*La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

17 OTT. 2017



ALLEGATO 2

**Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvato dal Senato.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AI SENSI DELL'ARTICOLO  
17, COMMA 8, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009 N. 196**

16406



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale di Finanza  
UFFICIO XI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economiche e Finanze	
16 OTT. 2017	Roma, 13 OTT. 2017
Prot. n. <i>l-5890</i>	All'Ufficio legislativo Economia S E D E

*pellè*

e, p.c.:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
S E D E

All'Ufficio legislativo Finanze  
S E D E

Prot. n. 184757/2017  
Entrata prot. n. 0184749/2017  
Allegati:

**OGGETTO:** A.C. n. 4522 – Proposta di legge recante “*Norme in materia di domini collettivi*”. Nuova relazione tecnica di passaggio.

Con riferimento alla proposta di legge indicata in oggetto, è pervenuta, per le relative valutazioni, una nuova relazione tecnica aggiornata in base al testo approvato in prima lettura, con modifiche, dal Senato della Repubblica.

Al riguardo, esaminata detta relazione tecnica e considerato che nella stessa è chiarito che il provvedimento *de quo* non comporta effetti finanziari negativi, neanche in relazione al funzionamento degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico in argomento, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare.

Pertanto, si restituisce la relazione tecnica in argomento positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0184749/2017

**RELAZIONE TECNICA**  
**(ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)**

Il disegno di legge persegue la finalità del riconoscimento dei domini collettivi intesi come soggetti neo-istituzionali, in quanto ad essi compete l'amministrazione, sia in senso oggettivo che soggettivo, del patrimonio civico. Inoltre, in quanto enti gestori delle terre di collettivo godimento, rientrano a pieno titolo nell'imprenditoria locale cui competono le responsabilità di tutela e di valorizzazione dell'insieme di risorse naturali ed antropiche presenti nel demanio civico.

All'articolo 1, la disposizione di cui al comma 1 è volta a riconoscere i domini collettivi, comunque denominati, quali ordinamenti giuridici primari di comunità originarie, soggetti alla Costituzione e dotati di capacità di autonormazione e di gestione dei beni di proprietà collettiva e/o gravati da diritti di uso civico. La norma ha carattere meramente definitorio e ordinamentale, pertanto non presenta profili finanziari.

La disposizione di cui al comma 2 (articolo 1) è volta a riconoscere la proprietà di tali comunità di abitanti come proprietà costituzionalmente riconosciuta e garantita agli stessi livelli della proprietà pubblica e privata.

Nell'ottica prospettata, pertanto, viene attribuita agli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico la personalità giuridica di diritto privato e l'autonomia statutaria. Siffatta attribuzione non comporta effetti finanziari per cui dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anche per quanto attiene al funzionamento dei medesimi enti.

La predetta qualificazione giuridica e la potestà gestionale sui beni collettivi, senza più il vincolo di controllo da parte degli enti locali in base alla legge 142/1990 che rimane previsto in via residuale, ai sensi del comma 4 del successivo articolo 2, concorrono a realizzare la funzione dei domini collettivi di tutela e di valorizzazione delle risorse costituenti il patrimonio o demanio civico. Parimenti, la permanenza del regime giuridico di inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e di perpetua destinazione agro-silvo-pastorale dei beni in questione, come disposto dal comma 3 del successivo articolo 3, assicura che, nonostante l'intervenuta modificazione dell'assetto organizzativo-gestionale, non derivino riflessi negativi a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2, comma 1, ha carattere di norma di principio, pertanto non presenta profili finanziari.

I successivi commi 2, 3 e 5 presentano natura ordinamentale e definitoria, chiarendo l'ambito di applicazione del disegno di legge, perciò risultano anch'essi privi di effetti finanziari.

Per quanto concerne il comma 4, che assegna ai domini collettivi la potestà gestionale sui beni da loro amministrati con la finalità di ottenere il maggior interesse dall'utilizzo dei medesimi beni, si rinvia a quanto rappresentato con riferimento al comma 2 dell'articolo 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 3 presentano carattere ordinamentale, pertanto sono prive di effetti sulla finanza pubblica; in ogni caso, il riconoscimento formale dei cosiddetti domini collettivi quali soggetti neo istituzionali non determina un ampliamento degli immobili rientranti nell'esenzione IMU, prevista dall'articolo 1, comma 13, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per i terreni agricoli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; infatti, i terreni individuati dalla norma citata sono già riconducibili ai domini collettivi, definiti anche terre collettive.

Si fa presente, infine, che qualora dall'applicazione dell'impianto normativo del presente disegno di legge dovessero insorgere controversie di natura giudiziaria, queste potranno essere demandate alla giurisdizione per materia dei commissariati agli usi civici - competenti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 - o al giudice ordinario competente per territorio. A tali attività si potrà adeguatamente far fronte con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

^



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Audizione del dottor Mattia Ciprian, presidente di *modeFinance* (*Svolgimento e conclusione*) .. 65

#### AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 66

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Sestino GIACOMONI.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.**

**Audizione del dottor Mattia Ciprian, presidente di *modeFinance***

*(Svolgimento e conclusione).*

Sestino GIACOMONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mattia CIPRIAN, *presidente di modeFinance*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Sebastiano BARBANTI (PD) e Sestino GIACOMONI, *presidente*, ai quali risponde Mattia CIPRIAN, *presidente di modeFinance*.

Sestino GIACOMONI, *presidente*, ringrazia il dottor Ciprian e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Michele PELILLO

(PD), Giovanni SANGA (PD), Francesco RIBAUDO (PD), Gian Mario FRAGOMELI (PD) e Paolo PETRINI (PD), ai quali risponde Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*.

Pone un ulteriore quesito Giovanni SANGA (PD), al quale risponde Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia il Direttore Ruffini e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.35.**

---

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle buone pratiche della diffusione culturale. Audizione di Ricardo Franco Levi, Francesca Chiavacci e di esponenti e testimoni di progetti e di esperienze di diffusione sui territori del cinema, dell'audiovisivo e del libro (*Svolgimento e conclusione*) ..... 67

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 462 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 68

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi (*Seguito dell'esame e conclusione – Mandato a riferire favorevolmente in Assemblea*) ..... 70

*ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati)* ..... 77

Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 71

*ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati)* ..... 78

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) . 71

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) (*Esame e rinvio*) ..... 72

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. Nuovo testo C. 2182 Della Valle (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 75

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

**La seduta comincia alle 11.30.**

**Sulle buone pratiche della diffusione culturale. Audizione di Ricardo Franco Levi, Francesca Chiavacci**

**e di esponenti e testimoni di progetti e di esperienze di diffusione sui territori del cinema, dell'audiovisivo e del libro.**

(*Svolgimento e conclusione*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta *web-tv*. Introduce quindi l'audizione.

Livio JACOB, *Presidente della Cineteca del Friuli di Gemona*, Jay WEISSBERG, *Direttore delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone*, Sergio GRMEK GERMANI, *Comitato Scientifico della Cineteca del Friuli*, Stefania ROMAGNOLI, *Biblioteca della Fornace a Moie di Maiolati Spontini*, Orazio DI STEFANO, *Presidente dell'Associazione sociologica per la ricerca ed azione*, Anna ORSATTI, *Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di San Salvo (Chieti)*, Francesca CHIAVACCI, *Presidente nazionale dell'Arci* e Ricardo Franco LEVI, *Presidente dell'Associazione Italiana Editori (AIE)* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono Mara CAROCCI (PD) e Manuela GHIZZONI (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Intervengono per la replica Sandro GRIZI, *Consigliere delegato Cultura del Comune di Moie di Maiolati Spontini*, Livio JACOB, *Presidente della Cineteca del Friuli di Gemona*, e Ricardo Franco LEVI, *Presidente dell'Associazione Italiana Editori (AIE)*.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, autorizza il deposito delle memorie presentate dalle persone intervenute, che ringrazia, e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.**

**Atto n. 462.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, ricorda che la quantificazione dell'importo premiale in competenza 2015 è stata effettuata nell'ambito del decreto ministeriale n. 599 del 2015, di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'esercizio 2015. Nel segnalare che le somme destinate al finanziamento premiale sono pari a 99.025.459 euro, rammenta che i criteri di riparto erano stati già oggetto di parere parlamentare, in occasione dei quali era stato sollecitato l'avvio delle procedure per l'allocazione nell'esercizio di competenza della quota premiale 2015, onde evitare il disallineamento rispetto all'esercizio finanziario di riferimento. Il 70 per cento dei suddetti criteri di riparto è attribuito in base ai risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2004-2010 e il 30 per cento sulla base di specifici programmi e progetti proposti anche in collaborazione fra gli enti. Ricorda che la Commissione cultura, in occasione dell'esame dell'atto del Governo n. 310, si è espressa su tali parametri il 13 luglio 2016 e che il decreto sui criteri per la quota 2015 risulta emanato (n. 615 del 2016).

Rappresenta che l'atto del Governo consta di 3 articoli: l'articolo 1 reca la ripartizione complessiva della quota premiale tra i dodici enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'articolo 2 indica la ripartizione per ente della quota del 70 per cento, pari a euro 69.317.821, e l'articolo 3 stabilisce la distribuzione della quota del 30 per cento, pari a 29.707.638 sulla base di programmi e progetti integrati, proposti

anche in collaborazione tra gli enti e riferiti alle aree individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), come previsto dal Programma nazionale della ricerca (PNR).

Con riguardo alle modalità di calcolo seguite per l'assegnazione del 70 per cento, fa presente che gli enti sono stati suddivisi in quattro gruppi in relazione alla numerosità dei prodotti attesi ai fini della VQR 2004-2010 e delle aree scientifiche in cui tali prodotti risultano presenti. Più nello specifico: il primo gruppo è costituito dal solo Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) che, partecipando a tutte le aree disciplinari, è stato considerato separatamente; al secondo gruppo afferiscono gli enti con un numero di prodotti attesi da 2.000 a 6.100 (Istituto nazionale di fisica nucleare; Istituto nazionale di astrofisica; Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia); il terzo gruppo include gli enti con un numero di prodotti attesi da 450 a 700 (Istituto nazionale di alta matematica « Francesco Severi »; Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale; Istituto nazionale di ricerca metrologica); nel quarto gruppo sono compresi gli enti con un numero di prodotti attesi da 175 a 230 (Stazione zoologica « Anton Dohrn » di Napoli; Agenzia spaziale italiana); il quinto gruppo è costituito da ulteriori tre enti (Museo storico della fisica e centro studi e ricerche « Enrico Fermi »; Istituto italiano di studi germanici; Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste) che hanno un numero di prodotti attesi inferiore a 19. Riferisce poi che, secondo il Rapporto finale dell'ANVUR, la valutazione dei prodotti per gli enti di ricerca che avevano conferito meno di 19 prodotti in una determinata area (soglia fissata allo scopo di assicurare che nella valutazione fossero coinvolti più di tre soggetti) non era riportata per motivi di insufficiente affidabilità statistica e di protezione dei dati personali. È stata calcolata inoltre l'incidenza percentuale dei prodotti attesi per il singolo ente sul totale dei prodotti attesi dagli enti e che quale indicatore di qualità della ricerca di Area e di struttura è stato assunto il valore dell'indicatore

finale IRFS1, che costituisce uno dei due indicatori finali di qualità della ricerca di struttura. Al riguardo, evidenzia che i valori dell'indicatore riportati nella tabella non coincidono con quelli del medesimo indicatore presenti nel Rapporto finale dell'ANVUR; il Dicastero ha riferito che gli stessi sono stati forniti direttamente dall'ANVUR. Segnala comunque che, in corrispondenza di due dei tre enti inclusi nel quinto gruppo (Museo storico della fisica e centro studi e ricerche « Enrico Fermi » e Istituto italiano di studi germanici), il rapporto finale dell'ANVUR contiene i valori dell'IRFS1, presenti anche nella tabella allegata allo schema, benché la relazione illustrativa affermi che per gli enti ricompresi nel quinto gruppo in assenza di VQR, e dunque di indicatori, il calcolo della quota premiale è stato effettuato basandosi esclusivamente sul valore medio della quota premiale erogata negli anni 2013 e 2014.

Rammenta che l'indicatore percentuale di miglioramento è ottenuto attraverso il rapporto tra IRFS1 e l'incidenza percentuale dei prodotti attesi, tanto che tale dato non è presente per quegli enti del quinto gruppo che pur avevano il valore dell'IRFS1. Per ogni gruppo di appartenenza – ad eccezione del primo, in cui è presente solo il CNR – è stata poi calcolata la media della percentuale di miglioramento ed è stato definito l'indicatore medio di miglioramento, pari al rapporto tra la percentuale di miglioramento di ciascun ente e la media del gruppo.

Quanto all'indicatore finale di attribuzione medio complessivo, osserva che si tratta di un valore identico per tutti gli enti – disponibile ove tali indicatori di miglioramento siano presenti – pari a 0,9882, sulla base del quale viene operata la ripartizione. Fa notare peraltro che l'utilizzo di tale parametro costituisce una novità rispetto alla ripartizione 2014: l'attribuzione della quota premiale era infatti calcolata, nella precedente ripartizione, moltiplicando il valore medio della premialità per la percentuale di miglioramento (diversa per ogni ente). Riferisce che su tali presupposti sono stati assegnati

68.516.261 euro, mentre sullo stanziamento residuo, pari a 801.560 euro, è stata calcolata la parte della quota da attribuire in base all'indicatore IRFS1, cui hanno partecipato anche i due enti del quinto gruppo per i quali è presente il valore dell'IRFS1.

Per quanto riguarda la quota del 30 per cento, la distribuzione è avvenuta sulla base della valutazione dei programmi e dei progetti proposti dagli enti effettuati dal Comitato di valutazione nominato dal Ministro ai sensi dell'articolo 7 del decreto n. 615 del 2016 con le modalità e le procedure ivi stabilite.

Ricorda, infine, che la Commissione ha intrapreso in questa legislatura una forte iniziativa affinché i fondi premiali fossero considerati aggiuntivi rispetto allo stanziamento ordinario, altrimenti verrebbe meno la *ratio* stessa della premialità. In questa ottica, si è dunque mosso il decreto legislativo n. 218 del 2016 che ha eliminato l'obbligo di destinazione di una specifica quota del FOE su base premiale, ponendo le basi per la creazione di un fondo specifico per la premialità. È stato comunque ribadito in quella sede il compito in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti.

Manuela GHIZZONI (PD) si rammarica per il ritardo con cui è giunto all'esame della Commissione un provvedimento che ripartisce fondi del 2015, i quali rischiano di andare in perenzione. Sottolinea che tale ritardo non è certamente una responsabilità della Commissione e auspica che quanto prima il Parlamento possa intervenire a modificare una procedura che ha dimostrato di non funzionare, producendo ritardi così evidenti. Conclude sottolineando l'opportunità di formulare un parere nel più breve tempo possibile.

Gianluca VACCA (M5S), condivide le perplessità sui tempi di trasmissione alla

Commissione dello schema di riparto; ciò non di meno ritiene necessario che essa lo esamini con l'attenzione dovuta, prima di giungere alla formulazione di un parere. Concorda, altresì, con la collega Ghizzoni sulla necessità di rivedere il sistema di ripartizione dei finanziamenti, tenuto conto che la VQR è riferita al periodo 2004-2010 e i fondi di cui si propone la ripartizione sono relativi al 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Mandato a riferire favorevolmente in Assemblea).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni interessate. In particolare, le Commissioni I e V hanno espresso pareri favorevoli, la Commissione XII ha espresso un parere favorevole con osservazioni e la Commissione parlamentare per le questioni regionali un parere favorevole con condizione e osservazione. Al fine di recepire la condizione apposta da quest'ultima Commissione all'articolo 1,

nonché l'osservazione della Commissione Affari sociali all'articolo 6, la relatrice ha predisposto due emendamenti, sui quali, se non vi sono obiezioni da parte dei gruppi, non concederà il termine per la presentazione di subemendamenti.

*(Così rimane stabilito).*

Vanna IORI (PD), *relatrice*, illustra gli emendamenti 1.200 e 6.200, di cui raccomanda l'approvazione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, mette ai voti gli emendamenti 1.200 e 6.200 della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, li approva *(vedi allegato 1)*.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non essendovi dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta di conferire alla deputata Iori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento e di richiedere, altresì, l'autorizzazione alla relazione orale.

La Commissione approva.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia.**

**C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione

di emendamenti è scaduto venerdì 13 ottobre, alle ore 12, e che sono pervenuti circa 120 emendamenti *(vedi allegato 2)*.

Trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica 2016 (derivante dallo stralcio al Senato dell'A.S. 2287), rammenta che trova applicazione l'articolo 123-*bis* del Regolamento della Camera, in tema di ammissibilità degli emendamenti. Il comma 3-*bis* di tale disposizione detta criteri di ammissibilità delle proposte emendative più stringenti dell'ordinario. A quest'ultimo riguardo, fa presente che gli emendamenti Battelli 2.2, 2.3, 2.4 e l'articolo aggiuntivo 3.01, sono volti a modificare, nel senso della liberalizzazione, l'intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Al proposito, li considera ammissibili, fatta eccezione per l'articolo aggiuntivo Battelli 3.01, poiché esso istituisce con norma prescrittiva l'Autorità di garanzia nel diritto d'autore, sopprimendo di fatto la SIAE, senza indicare la compensazione sotto il profilo dei costi per il pubblico erario. Esso è pertanto inammissibile per mancanza di copertura. Fissa quindi il termine per la presentazione di un eventuale ricorso alle ore 16 della giornata odierna. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che sostituirà il relatore, onorevole D'Ottavio, che non potrà essere presente alla seduta odierna.

Gianluca VACCA (M5S), pur apprezzando le misure proposte in favore del territorio di Sulmona per la celebrazione

della ricorrenza dei duemila anni della morte di Ovidio, è costretto ancora una volta a rilevare la mancanza di un provvedimento quadro che autorizzi in via generale interventi di questo tipo. Anche questo progetto di legge, infatti, può essere considerato « figlio di un santo in paradiso », nella fattispecie la senatrice Pelino, circostanza di cui non tutti i territori possono beneficiare. Sottolinea, inoltre, che la proposta assegna contributi per lo svolgimento di celebrazioni in un anno che volge al termine, con la conseguenza che molte iniziative dovranno slittare al 2018. Rileva, quindi, la macchinosa complessità del sistema di comitati da istituire e stigmatizza che all'interno di uno di essi sia ricompreso un ente privato, di cui è socia la senatrice prima firmataria.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente* e relatrice, condivide le perplessità espresse dal collega Vacca in merito ai provvedimenti celebrativi, per i quali occorrerebbe pensare ad una disciplina generale di carattere strutturale. È anch'ella del parere che sarebbe stato più opportuno individuare con maggiore tempestività un percorso normativo finalizzato a rendere l'omaggio, assolutamente dovuto, al poeta Ovidio, ricorrendo i duemila anni della sua morte.

Il sottosegretario Antimo CESARO, dopo aver sottolineato il lavoro di snellimento delle disposizioni già svolto al Senato, rappresenta che la complessità del sistema dei comitati, lamentata dal deputato Vacca, è più lessicale che sostanziale e che le diverse procedure previste dal provvedimento non presentano profili di difficile attuazione. Rispetto alla tempistica, specifica che la tardiva presentazione del provvedimento è in parte derivata dal lungo e complesso *iter* che ha caratterizzato i provvedimenti precedentemente calendarizzati. Né essa gli pare pregiudizievole per il senso della ricorrenza, giacché gli storici sono persino divisi sull'anno di morte del poeta. Ritiene, invece, meritevole che una parlamentare del territorio abbia portato all'attenzione

delle istituzioni l'opportunità di disporre interventi celebrativi in memoria di un poeta la cui importanza travalica i confini del territorio locale. Infine, in merito alla composizione della *governance*, evidenzia che i finanziamenti disposti sono, come sempre, in favore delle attività e non di specifici soggetti.

Gianluca VACCA (M5S) concorda con quanto affermato dal sottosegretario circa l'importanza di ambito nazionale e internazionale della ricorrenza che avvalorava ancor più l'esigenza di inquadrare il finanziamento di questo tipo di celebrazioni in una disciplina di più ampio respiro.

Conclude rammaricandosi per la scelta di disporre la copertura dell'onere recato dalla proposta di legge a carico del settore degli archivi e delle biblioteche, la cui dotazione di bilancio risulta già abbondantemente sottodimensionata.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone di adottare quale testo base quello approvato dal Senato e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 20 ottobre 2017, alle ore 12. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.



Tamara BLAŽINA (PD), *relatrice*, illustra il provvedimento di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, che detta, altresì, disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno. Ad oggi la Convenzione è stata firmata da 31 dei 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa (l'Italia ha firmato il 7 aprile 2016) ed è stata ratificata da Norvegia, Portogallo e Regno Unito. Come stabilito dall'articolo 32, paragrafo 4, della Convenzione, essa entrerà in vigore decorsi tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche (delle quali almeno tre di Paesi membri del Consiglio d'Europa). Ricorda inoltre che la Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel luglio 2014. Rileva che gli aspetti di competenza della Commissione Cultura sono inscindibilmente legati a quelli delle Commissioni referenti (Giustizia e Affari esteri): gli obiettivi della Convenzione, infatti, consistono fondamentalmente nella prevenzione, identificazione ed applicazione di sanzioni alle manipolazioni delle manifestazioni sportive e nella promozione della cooperazione tra autorità pubbliche, organizzazioni sportive e organizzazioni coinvolte nelle scommesse per combattere la frode, la corruzione, e le scommesse sportive illecite. Come sottolineato nella relazione governativa illustrativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, la crescente commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito, dagli ultimi due decenni, un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi ed incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite. Due fenomeni peculiari sono emersi in tale contesto: il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse disponibili e lo sviluppo di un consistente mercato illegale capace di offrire margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali che dalla manipolazione delle competizioni sportive traggono enormi ricavi riciclando, in tal modo, denaro di prove-

nienza illecita. Se è vero che importanti aspetti della corruzione in ambito sportivo risultano già coperti dalle convenzioni sulla criminalità organizzata e sulla corruzione, è altrettanto vero che tali strumenti non considerano espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive che esulano dal contesto della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio. La Convenzione in esame rappresenta uno strumento *ad hoc* in grado di riunire tutte le misure preventive e repressive per un'efficace lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, potenziando nel contempo il profilo della cooperazione internazionale. Quanto al contenuto, il testo Convenzionale si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati a Scopo, principi guida e definizioni (articoli 1-3); Prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); Scambio di informazioni (articoli 12-14); Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); Giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); Sanzioni e misure (articoli 22-25); Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); Verifica dell'attuazione (articoli 29-31); Disposizioni finali (articoli 32-41). Soffermandosi su alcuni articoli della Convenzione, segnala che, con l'articolo 1 vengono individuati lo scopo della Convenzione ed i suoi obiettivi principali. Quanto al primo, esso consiste nel combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport, in conformità al principio di autonomia dello stesso. A tal fine, gli obiettivi della Convenzione consistono nella prevenzione, identificazione ed applicazione di sanzioni alle manipolazioni ad ogni livello territoriale delle manifestazioni sportive, e nella promozione della cooperazione tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e quelle coinvolte nelle scommesse, a livello internazionale e nazionale, contro gli illeciti. L'articolo 4 illustra gli strumenti di prevenzione e coordinamento interno che de-

vono essere adottati dalle Parti; l'articolo 6 sollecita le Parti ad incoraggiare l'educazione e la sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive. L'articolo 8 prevede che ciascuna Parte adotti le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare la trasparenza dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle organizzazioni sportive. Ai sensi dell'articolo 9 ciascuna Parte è tenuta ad identificare una o più autorità responsabili, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, dell'attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell'applicazione delle pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse. L'articolo 13 pone in capo alle Parti l'identificazione di una Piattaforma nazionale incaricata di affrontare la manipolazione delle competizioni sportive, che dovrà fungere da centro di informazioni, raccogliendo e trasmettendo i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate. Essa si occuperà, inoltre, di coordinare la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; di ricevere, centralizzare e analizzare le informazioni relative a scommesse « atipiche » e sospette su competizioni sportive che si svolgano nel territorio degli Stati parte; di trasmettere informazioni alle autorità o alle organizzazioni sportive e agli operatori di scommesse, segnalando possibili infrazioni delle norme indicate dalla Convenzione stessa; di cooperare con tutte le organizzazioni e le autorità interessate a livello nazionale e internazionale, comprese le piattaforme nazionali degli altri Stati. Gli articoli da 15 a 18 contengono previsioni in tema di diritto penale sostanziale ispirate all'esigenza che la manipolazione delle competizioni sportive sia espressamente sanzionata dal diritto interno degli Stati parte così da poter essere punita in modo adeguato. Con l'articolo 22 è fatto carico alle Parti di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli 15-17 della Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, ivi comprese

quelle privative della libertà personale che possono dare luogo ad estradizione, in base a quanto previsto dalle rispettive legislazioni domestiche. Gli articoli da 26 a 28 sono dedicati alla cooperazione internazionale giudiziaria. Gli articoli 27 e 28, invece, sono dedicati rispettivamente alle « altre misure di cooperazione internazionale in materia di prevenzione » ed alla « cooperazione internazionale con le organizzazioni sportive internazionali ». Ai sensi dell'articolo 30 viene istituito un Comitato di *follow-up* della Convenzione costituito da rappresentanti delle Parti (anche in numero superiore ad uno), ciascuna delle quali ha a disposizione un voto. Le funzioni del Comitato, responsabile della verifica dell'attuazione della Convenzione, sono individuate dall'articolo 31: all'organismo è riconosciuta, tra il resto, la facoltà di formulare raccomandazioni alle Parti sia in materia di misure per la cooperazione internazionale, sia in riferimento ai requisiti per gli operatori di scommesse sportive. Infine, gli articoli da 32 a 41 disciplinano rispettivamente gli effetti della Convenzione, le condizioni e le garanzie (articolo 34), l'applicazione territoriale (articolo 35), la clausola federale (articolo 36), il regime delle riserve (articolo 37), le modifiche alla Convenzione (articolo 38), la risoluzione delle controversie, che sono rimesse a negoziato, conciliazione o arbitrato (articolo 39), la denuncia, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa (articolo 40) e la notifica (articolo 41).

Ricorda, quindi, che il disegno di legge di ratifica è composto da 7 articoli. Gli articoli 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. In particolare, per quanto riguarda l'esecuzione, l'obbligo scatta a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa, prevista dall'articolo 32, paragrafo 4, a seguito della ratifica da parte di 5 Stati firmatari, dei quali almeno 3 siano membri del Consiglio d'Europa. Gli articoli da 3 a 5 introducono disposi-

zioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione. In particolare, l'articolo 3 identifica nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'Autorità nazionale per la regolamentazione delle scommesse sportive; l'articolo 4 prevede la confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell'articolo 25 della Convenzione; l'articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all'articolo 23 della Convenzione. Come spiegato dalla Relazione illustrativa del disegno di legge, il Governo ritiene che non necessitino di adeguamento le restanti parti della Convenzione, in quanto il nostro ordinamento prevede già misure di prevenzione delle frodi sportive e forme di cooperazione tra le società sportive e le autorità pubbliche di regolamentazione (articoli 1-14 della Convenzione). Inoltre attraverso la legge n. 401 del 1989 (articoli da 15 a 28 della Convenzione) punisce la frode nelle competizioni sportive, nonché l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. L'articolo 6 del disegno di legge prevede l'attuazione delle disposizioni della legge di ratifica avvenga con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L'articolo 7 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Concludendo, sottolinea che ciò che la Convenzione sottoposta a ratifica vuole salvaguardare è il ruolo e la funzione principale dello sport che, per definizione e per sua stessa natura, esclude ogni forma di inganno e di sopraffazione. Lo sport, infatti, deve poter essere vissuto, da chi lo pratica e da chi vi assiste, come un mondo ordinato di confronti e scontri leali; per i giovani, in particolare, deve

essere la prima grande scuola di lealtà e trasparenza. Ritiene che la Commissione possa senz'altro esprimere un parere favorevole al prosieguo dell'*iter* di questo importante provvedimento. Esso infatti si ricollega, anche se non direttamente, ad un altro tema discusso in Commissione esaminando la risoluzione n. 7-00586 e cioè il *doping*, che sebbene non espressamente menzionato, è anch'esso uno dei modi per manipolare le competizioni sportive.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.**

**Nuovo testo C. 2182 Della Valle.**

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, illustra il nuovo testo della proposta di legge, recante norme relative alle attività professionali nel settore dell'estetica, finalizzate alla definizione di un quadro normativo unitario delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore e all'esigenza di garantire una formazione professionale che consideri le innovazioni del settore e le necessarie competenze igienico sanitarie a tutela dei consumatori. Ricorda che l'attività di estetista è disciplinata, in generale, dalla legge n. 1 del 1990, una legge antecedente alla riforma costituzionale del 2001, che rimette la materia dello svolgimento delle professioni alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni. Di qui la necessità avvertita di riformare il settore e di dettare con legge dello Stato i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

Evidenzia che la proposta di legge di novella della legge n. 1 del 1990 non tocca aspetti decisivi per la competenza della Commissione cultura, salvo prevedere taluni obiettivi di apprendimento da perseguire nel percorso formativo delle figure professionali declinate dalla normativa. Inoltre le nuove finalità formative possono riguardare anche gli istituti professionali che, in regime di sussidiarietà, possono ottenere dalle Regioni la facoltà di rilasciare qualifiche di « operatore del benessere ». Tali requisiti si spiegano soprattutto per l'arricchimento delle attività di estetista, le quali oggi abbracciano aspetti che prima non erano contemplati dalla legge, perché poco diffusi e meno sofisticati. Si riferisce in particolare ai tatuaggi, al *piercing*, professioni per altro oggi prive di apposita regolamentazione, alle nuove tecniche di trucco e di allungamento e infoltimento delle ciglia, di lavorazione delle unghie. Molte di queste tecniche incidono sull'igiene e sulla salute della persona, sia pure di parti generalmente non vitali del corpo umano, quali capelli e le estremità degli arti. Nondimeno, gli utenti devono essere garantiti quanto alla sicurezza, alla pulizia dei luoghi e degli strumenti utilizzati, nonché alle capacità degli operatori.

Ne deriva che i requisiti di insegnamento contemplano nozioni di sanificazione, disinfezione, sterilizzazione, anatomia del viso e dell'epidermide, malattie della cute e altri profili correlati. Le proposte di legge, oltre a prevedere principi generali per un rafforzamento delle competenze professionali, rinviano alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di qualifica professionale in maniera uniforme nel territorio nazionale.

Si riserva di approfondire taluni profili testuali dell'articolato trasmesso e sentire i contributi del dibattito in Commissione al fine di proporre un parere che, eventualmente, raccomandi alla Commissione referente alcune precisazioni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

ALLEGATO 1

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del  
San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 1.

*Al comma 3, dopo le parole del turismo aggiungere le seguenti: sentita la Regione Emilia Romagna,.*

**1. 200.** La Relatrice.

ART. 6.

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche in collaborazione con istituzioni che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, operano nel campo della storia della psichiatria.*

**6. 200.** La Relatrice.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin.**

**EMENDAMENTI PRESENTATI**

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dello spettacolo, aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 36 della Costituzione e.*

**1. 1.** Borghesi.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« *c-bis*) riconosce la funzione dell'attività musicale popolare e amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica, tutela e valorizza l'attività musicale popolare e amatoriale e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale. ».

**1. 2.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« *c-bis*) riconosce la necessità di liberalizzare l'esercizio delle attività di intermediazione dei diritti d'autore ispirandosi ai principi di concorrenza e pluralità, al fine di salvaguardare il valore dell'opera artistica e musicale e la necessità di proteggerne e promuoverne il valore. ».

**1. 3.** Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: contemporanee aggiungere le seguenti: e l'attività musicale popolare e amatoriale.*

**1. 4.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora non comprendano l'utilizzo di animali.*

**1. 5.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le prime si prevedono interventi specifici a loro favore e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico e privato.*

**1. 6.** Borghesi.

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: canzone popolare d'autore aggiungere le seguenti: e l'attività musicale popolare e amatoriale;*

**1. 7.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

« *c-bis*) il teatro e le altre forme di spettacolo realizzate con diretto coinvolgimento delle persone con disabilità; ».

**1. 8.** Palmieri, Crimi.

Al comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di introdurre meccanismi di prevenzione e contrasto alle vendite non autorizzate di biglietti di ingresso, anche prevedendo misure efficaci volte alla tracciabilità degli stessi.

**1. 9.** Borghesi.

Al comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: non sostitutive dello stesso.

**1. 10.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, sopprimere la lettera n).

**1. 11.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

*o-bis*) rendere obbligatorio, ai fini dell'ottenimento dell'intervento pubblico, la pubblicizzazione del bilancio da parte dell'operatore del settore dal quale si evinca come l'intervento pubblico è stato utilizzato; istituire la sanzione della restituzione dell'intero importo per gli operatori del settore che, pur beneficiati dal contributo, non ottempereranno all'obbligo; definire le regole base di pubblicizzazione del bilancio per gli operatori del settore dello spettacolo percettori di contributo pubblico che prevedano:

a) la redazione di un bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dal conto economico;

b) la redazione di una nota esplicativa che contenga l'importo dell'intervento pubblico ottenuto e l'importo di quanto di questo contributo sia stato destinato esclusivamente alle attività artistiche unitamente alla descrizione in dettaglio delle suddette attività artistiche;

c) la pubblicazione del bilancio e della nota esplicativa sul proprio sito *internet*.

**1. 12.** Galgano, Molea.

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

*o-bis*) la funzione dell'attività musicale popolare e amatoriale quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionale e mezzo di espressione artistica, e l'attività musicale popolare e amatoriale anche livello nazionale e internazionale.

**1. 13.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

## ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole *da:* e di quelle regolamentari *fino a:* n. 160 con le seguenti: nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.

Conseguentemente al comma 3, *alinea:* sostituire la parola: *specifico con le seguenti:* , al quale dovranno essere conformati i regolamenti di cui all'articolo 24, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

sopprimere le parole *da:* le disposizioni adottate *fino a:* e con;

**2. 1.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi,.

*Conseguentemente:*

*al comma 4:*

*sopprimere le parole:* degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi,;

*lettera e) capoverso 3), sopprimere le seguenti parole:* delle attività circensi, degli spettacoli viaggianti,;

*sopprimere la lettera h);*

*dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

*(Disciplina per il riordino delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti).*

1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre itineranti di cani e di altri animali, nonché alle imprese circensi e dello spettacolo straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'impiego di animali a scopo di lucro o per fini espositivi, nonché per lo svolgimento di attività di intrattenimento che non rispettano la natura e l'indole dell'animale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 comunicano alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il numero, il sesso e l'età degli animali posseduti. La stessa Direzione, con la collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali, provvede a valutare la possibilità di una nuova collazione degli animali nel territorio nazionale.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, compresa quella derivante dalla riproduzione degli esemplari detenuti. Ai fini della presente legge, per acquisizione di animali si intendono

gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività circensi appartenenti alla stessa impresa circense.

4. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione della licenza per nove mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. In caso di mancata comunicazione dei dati degli animali posseduti, ai sensi del comma 2, si applica la sospensione della licenza per un anno e la multa da 25.000 euro a 50.000 euro. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con la sospensione della licenza per un anno e con la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata, all'interno della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione speciale con il compito di coadiuvare e di fornire assistenza alle imprese circensi nella dismissione e nella collocazione degli animali detenuti dalle stesse in strutture adeguate presso le quali non sono allestiti spettacoli che utilizzano animali.

6. Il decreto di cui al comma 5 individua, altresì, i compiti e le attività della sezione speciale ivi prevista, che si avvale della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria del settore circense, di un rappresentante della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente, nonché della collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali.

7. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1, le regioni, le province e i



comuni, con proprio provvedimento, possono disporre nel territorio di competenza il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti, italiani o esteri, che fanno uso di animali, anche qualora le imprese siano in fase di riconversione.

8. Sono esclusi da qualsiasi contribuzione pubblica gli spettacoli dal vivo che utilizzano animali, anche operanti all'estero, comprese le esibizioni di tipo circense o durante le quali gli stessi animali possono provare dolore, sofferenza, angoscia o stress prolungato.

9. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 finalizzati all'acquisto e alla ristrutturazione delle attrezzature delle imprese circensi in fase di riconversione, alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi, nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti a eventi fortuiti. Con il medesimo decreto possono essere individuati i requisiti dei centri di accoglienza di cui al comma 10 ed eventuali forme di sostegno in loro favore.

10. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai precedenti commi, gli animali non più utilizzati dai circhi in fase di riconversione possono essere temporaneamente ospitati in centri di accoglienza.

11. L'erogazione dei contributi di cui al comma 9 è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il non utilizzo di animali o un comprovato impegno in tale senso, nonché, con riferimento ai centri di accoglienza, alla presentazione di documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti.

12. Il comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Il decreto di cui al comma 1 destina gradualmente incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viag-

gianti senza animali, nonché di attività circensi in fase di riconversione e di esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate ».

**2. 98.** Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, volte a liberalizzare l'attività di intermediazione del diritto d'autore.

*Conseguentemente dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

4-bis. Con particolare riferimento al settore dell'intermediazione del diritto d'autore, l'abolizione del monopolio e alla liberalizzazione, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) rispetto dei principi di concorrenza e pluralità;

b) si provveda all'istituzione dell'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) con il compito di supervisionare la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantire un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accertare che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i principi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea;

c) si garantisca che le imprese operanti nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore:

1) rispettino criteri di trasparenza, pubblicità, equità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati

con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti in ordine alle tariffe e alle rispettive condizioni contrattuali;

2) contribuiscano e favoriscano la creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;

3) assicurino procedure che consentano la libera contrattazione, da parte degli aventi diritto, delle rispettive posizioni e pretese contrattuali, relativamente alle proprie esigenze promozionali;

4) garantiscano che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'entità dei diritti acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dalla società di intermediazione;

5) procedano, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative, da approvare singolarmente per ciascun caso dal consiglio di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti non oltre tre mesi successivi alla fine del semestre solare in cui è avvenuta la riscossione;

6) costituiscano, anche congiuntamente, un sistema antipirateria specifico per il *web* che segnali in tempo reale l'utilizzo illegale di opere tutelate che, basandosi sulle *content ID* o equivalenti specificità delle opere, ne permetta l'immediata identificazione e la successiva rimozione;

**2. 2.** Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633 volte a liberalizzare l'attività di intermediazione del diritto d'autore.

*Conseguentemente dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

*4-bis.* Con particolare riferimento al settore dell'intermediazione del diritto d'autore l'abolizione del monopolio e alla liberalizzazione, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* si provvede all'istituzione dell'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) con il compito di supervisionare la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantire un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accertare che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i principi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. Le imprese operanti nel settore dell'intermediazione del diritto d'autore sono tenute a contribuire e a favorire la creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile, periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;

**2. 3.** Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Governo è delegato ad

adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica della legge 22 aprile 1941, n. 633, volte a liberalizzare l'attività di intermediazione del diritto d'autore.

**2. 4.** Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) armonizzazione degli interventi di sostegno dello Stato con quelli degli altri enti pubblici territoriali;

**2. 5.** Borghesi.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: razionalizzazione, con la seguente: armonizzazione.*

\* **2. 6.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: razionalizzazione, con la seguente: armonizzazione.*

\* **2. 7.** Borghesi.

*Al comma 2, lettera b), alinea, dopo le parole: sostegno dello Stato, aggiungere le seguenti: , anche al fine di semplificare e accelerare le relative procedure,.*

**2. 8.** Nicchi, Bossa, Scotto.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: anche al fine di semplificare e accelerare le relative procedure.*

**2. 9.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), inserire i seguenti:*

« 2-bis) garanzia di un finanziamento statale certo ed adeguato, con il supera-

mento del modello della sola copertura del deficit di bilancio, mediante l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nello spettacolo dal vivo, da alimentare anche attraverso il gettito fiscale del settore stesso sotto forma di autofinanziamento;

2-ter) istituzione, in linea con la razionalizzazione di cui alla lettera b) di un Fondo di rotazione per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) nn. 2-bis e 2-ter, si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

\* **2. 10.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), inserire i seguenti:*

« 2-bis) garanzia di un finanziamento statale certo ed adeguato, con il superamento del modello della sola copertura del deficit di bilancio, mediante l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo degli investimenti nello spettacolo dal vivo, da alimentare anche attraverso il gettito fiscale del settore stesso sotto forma di autofinanziamento;

2-ter) istituzione, in linea con la razionalizzazione di cui alla lettera b) di un Fondo di rotazione per la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali; ».

*Conseguentemente dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numeri 2-bis) e 2-ter), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

\* **2. 11.** Nicchi, Bossa, Scotto.

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti;*

« 2-bis) garanzia di un equilibrio tra le diverse attività, interdipendenti, dei vari settori dello spettacolo, con particolare riguardo alla produzione e distribuzione;

2-ter) promozione della trasparenza nei criteri di assegnazione delle risorse statali, sia tra i vari settori che tra le diverse attività; ».

\*\* **2. 12.** Bossa, Nicchi, Scotto.

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti;*

« 2-bis) garanzia di un equilibrio tra le diverse attività, interdipendenti, dei vari

settori dello spettacolo, con particolare riguardo alla produzione e distribuzione;

2-ter) promozione della trasparenza nei criteri di assegnazione delle risorse statali, sia tra i vari settori che tra le diverse attività; ».

\*\* **2. 13.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis) lo sviluppo di politiche redistributive sul territorio nazionale, in ambito produttivo e di programmazione, volte a diminuire le disparità territoriali tra Nord e Sud Italia e tra centro e periferie, anche attraverso un piano strategico nazionale sulla base del quale le Regioni definiscano le proprie politiche di investimento in modo complementare;.

**2. 14.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 2, lettera b), punto 4) dopo le parole: 7 ottobre 2013, n. 112, aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione.*

**2. 15.** Borghesi.

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

4-bis) il potenziamento di spettacoli lirici nel palinsesto Rai finalizzati a una maggiore diffusione della cultura lirico-musicale e, nell'ambito delle risorse disponibili, l'attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) finalizzato all'inserimento dell'opera lirica nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale;.

**2. 16.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5, aggiungere il seguente:*

5-bis) l'introduzione di adeguate forme di incentivazione e sostegno in favore dei soggetti che operano nel settore, con particolare riguardo alle imprese culturali, compatibili con le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, volte a eliminare l'attuale discriminazione che pone le PMI culturali in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ad altri soggetti aventi diversa natura giuridica,.

*Conseguentemente al comma 4, lettera e), dopo il numero 2) inserire il seguente:*

2-bis) la valutazione della qualità adeguatamente motivata e verificata nel corso di un'intera stagione di spettacolo;

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6 si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**2. 17.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 6 aggiungere il seguente:*

6-bis) introduzione di meccanismi di prevenzione e contrasto alle vendite non

autorizzate di biglietti di ingresso, anche prevedendo misure efficaci volte alla tracciabilità degli stessi.

**2. 18.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 2, lettera b) dopo il numero 7) aggiungere il seguente:*

7-bis) la promozione dell'attività musicale popolare e amatoriale mediante accesso ai contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, previsti dal precedente numero 2), da parte dei complessi musicali costituiti nella forma di associazione riconosciuta o di fondazione operanti senza scopo di lucro i cui dati siano stati comunicati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

**2. 19.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis) revisione della disciplina per la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, prevedendo che la dotazione annuale sia suddivisa in quote distinte tra il settore lirico-musicale, teatrale, della danza, del circo e degli spettacoli viaggianti, con un successiva ripartizione della quota assegnata al settore lirico-musicale tra le categorie individuate sulla base di una valutazione comparativa delle funzioni esercitate e dei progetti realizzati dai soggetti ed enti operanti in tale ambito;

**2. 20.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 2, lettera d), dopo la parola: necessarie aggiungere le seguenti: e migliorative.*

**2. 21.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, lettera d) sostituire la parola: necessarie, con la seguente: migliorative.

**2. 22.** Borghesi.

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) garanzia di una completa accessibilità delle attività da parte delle persone con disabilità, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, e previsione del requisito dell'accessibilità per l'assegnazione di contributi e finanziamenti pubblici, disponendo in tal senso modalità di vigilanza e relative sanzioni;

**2. 23.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: fruizione dello spettacolo con le seguenti: possibilità di praticare attività di spettacolo e di fruirne.

**2. 24.** Palmieri, Crimi.

Al comma 2, dopo lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) nel rispetto della normativa europea, prevedere la liberalizzazione dell'esercizio delle attività di intermediazione dei diritti d'autore, limitandone comunque l'esercizio a organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse; nonché assicurare ai titolari dei diritti la gestione autonoma degli stessi, anche tramite ricorso a licenze di tipo *creative commons*, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente.

**2. 25.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) introduzione di adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti e organismi che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo, secondo i principi enunciati nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nella legge 6 novembre 2012, n. 190;

**2. 26.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere la libera concorrenza tra gli organismi di gestione collettiva e di intermediazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, abolendo il monopolio della Società italiana degli Autori e degli Editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

**2. 27.** Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere la liberalizzazione dell'esercizio delle attività di intermediazione dei diritti d'autore.

**2. 28.** Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legisla-

tivi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di amministrazione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali *in loco*;

e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione.

**2. 29.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 3, sostituire le parole da:* del seguente criterio direttivo specifico *fino alla fine del comma, con le seguenti:* dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di amministrazione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali *in loco*;

e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 nel rispetto del principio dell'Art. 36 della Costituzione.

\* **2. 30.** Borghesi.

Al comma 3, sostituire le parole da: del seguente criterio direttivo specifico, fino alla fine del comma con le seguenti: dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il decreto legislativo n. 367 del 1996, favorendo il funzionamento organizzativo, assicurando una maggiore offerta di spettacoli, destinati anche al pubblico giovanile, anche mediante la realizzazione di coproduzioni o mediante lo scambio di materiale scenico e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente e al consiglio di amministrazione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, e dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

d) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali, mantenendo, altresì, un equilibrio con tutte le realtà musicali *in loco*;

e) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nel rispetto del principio dell'articolo 36 della Costituzione.

\* **2. 31.** Nicchi, Bossa, Scotto.

Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

*a-bis*) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare:

1) bandi pubblici anche internazionali permettendo la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti;

2) assenza di interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni svolte all'interno delle fondazioni stesse dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche;

3) nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, al sovrintendente è preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo e ruoli affini, anche in altre fondazioni;

**2. 32.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

*a-bis*) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, prevedendo in particolare assenza di interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni svolte all'interno delle fondazioni stesse dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche.

**2. 33.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

*a-bis*) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, prevedendo in par-



ticolare bandi pubblici anche internazionali previa consultazione pubblica del *curriculum* dei partecipanti.

**2. 34.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* revisione delle modalità di nomina e dei requisiti del sovrintendente e del direttore artistico prevedendo in particolare che, nei casi di responsabilità accertata per lo scorretto svolgimento delle funzioni relative alla gestione economico-finanziaria, al sovrintendente sia preclusa la possibilità di essere nominato per lo stesso ruolo e ruoli affini, anche in altre fondazioni.

**2. 35.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 3, dopo lettera a), inserire la seguente:*

*a-bis)* previsione di strumenti di garanzia e trasparenza sia nei processi di rendicontazione sia di attribuzione dei contributi statali, anche prevedendo che la nomina dei membri della commissione che dispone in merito all'erogazione di tali contributi avvenga mediante selezione pubblica per titoli;

**2. 36.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Con particolare riferimento ai teatri nazionali i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a)* riordino della normativa relativa alla creazione e al funzionamento delle

scuole di formazione dei teatri nazionali finalizzata a una migliore formazione e a un adeguato inserimento lavorativo;

*b)* revisione delle modalità di nomina e dei requisiti degli incarichi dirigenziali dei teatri nazionali, prevedendo in particolare:

1) bandi di selezione pubblici anche internazionali;

2) rotazione degli incarichi.

**2. 37.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: pubblici e privati, inserire le seguenti: garantendo che l'intervento privato non si configuri come sostitutivo del finanziamento pubblico,.*

**2. 38.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

*d-bis)* previsione della destinazione di una quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore di organismi che svolgono attività di spettacolo multidisciplinare;

*d-ter)* istituzione di un fondo aggiuntivo a favore del settore lirico-musicale, finanziato anche mediante prelievi sull'acquisto di prodotti audiovisivi del settore, compresi quelli effettuati per via telematica, da destinare alla promozione della musica e della lirica dal vivo, con particolare riguardo ai nuovi linguaggi musicali e ai giovani musicisti italiani;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *d-ter)*, si provvede, nel

limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**2. 39.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 4, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*d-bis)* estensione della tipologia di soggetti cui è consentito l'accesso ai contributi per la produzione, comprendendo tra essi le reti o i consorzi di produttori, i centri con diversi soggetti operanti, le residenze d'artista, le case della musica e ulteriori soggetti ad essi assimilabili;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *d-bis*), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**2. 40.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* introduzione del criterio dell'impatto sociale nel contesto dell'ottimizzazione delle risorse di cui alla lettera *c*), intendendo quale impatto sociale la valutazione qualitativa e quantitativa nel breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato;

**2. 41.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* valorizzazione, nell'ambito dell'ottimizzazione delle risorse di cui alla lettera *d*), del supporto discografico, video o in forma digitale quale compimento dell'intero percorso produttivo;

**2. 42.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* previsione, al fine di contrastare la perdita di introito per l'artista e l'evasione fiscale, di titoli di accesso nominali, con i seguenti principi:

1) previsione, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, della chiara indicazione del nome, del cognome e del numero di un documento d'identità in corso di validità del soggetto che fruisce del titolo di accesso, incluso la verifica dell'identità del partecipante all'evento;

2) dotazione di sistemi efficaci atti a contrastare l'acquisto tramite strumenti automatizzati suscettibili di alterare la libera concorrenza per le società italiana o estera che operi nel settore delle vendite on line o come venditore al dettaglio di titoli di ingresso per concerti, opere teatrali, cinematografiche, sportive o qualsiasi evento di natura artistica o musicale dal vivo;

3) possibilità di rimessa in vendita i titoli di ingresso nominale, modificandone l'intestazione, attraverso i siti *internet* di rivendita primari, i *box office* autorizzati o i siti *internet* ufficiali dell'evento al prezzo nominale e senza rincari ad eccezione dei costi relativi alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione.

**2. 43.** Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis)* previsione, al fine di contrastare la perdita di valore per l'artista e l'evasione fiscale, di titoli di accesso nominali comprensivi della chiara indicazione del nome, del cognome e del numero di un documento d'identità in corso di validità del soggetto che fruisce del titolo di accesso e della subordinazione dell'utilizzo del titolo al riconoscimento personale, attraverso meccanismi efficaci di verifica dell'identità del partecipante.

**2. 44.** Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 4, lettera e), dopo le parole: i seguenti criteri, aggiungere le seguenti: , con il contestuale superamento del sistema incentrato sulla quantità della produzione.*

**2. 45.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 4 dopo la lettera e) numero 1, dopo le parole: corredati di programmi per ciascuna annualità aggiungere le seguenti: mediante l'istituzione di un Tavolo tecnico tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per il coordinamento delle attività di promozione della musica popolare e amatoriale e per la determinazione di livelli*

omogenei di intervento in ambito nazionale;

**2. 46.** Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

*Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

*1-bis)* assegnazione del finanziamento statale a consuntivo sulla base dell'attività svolta previa congrue anticipazioni, semplificando i criteri di valutazione mediante l'individuazione di un ridotto numero di specifici parametri quantitativi, relativi anche ai risultati di gestione, e qualitativi, commisurando in particolare a questi ultimi la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale;

\* **2. 47.** Bossa, Nicchi, Scotto.

*Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

*1-bis)* assegnazione del finanziamento statale a consuntivo sulla base dell'attività svolta previa congrue anticipazioni, semplificando i criteri di valutazione mediante l'individuazione di un ridotto numero di specifici parametri quantitativi, relativi anche ai risultati di gestione, e qualitativi, commisurando in particolare a questi ultimi la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale;

\* **2. 48.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

*1-bis)* revisione delle modalità di assegnazione delle risorse pubbliche, garantendo la stabilità e la certezza dei finanziamenti;

\*\* **2. 49.** Nicchi, Bossa, Scotto.

*Al comma 4, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) revisione delle modalità di assegnazione delle risorse pubbliche, garantendo la stabilità e la certezza dei finanziamenti;

**\*\* 2. 50.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 4, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis) il superamento del sistema incentrato sulla quantità della produzione a favore di un meccanismo che valorizzi la qualità della stessa;

**2. 51.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 4, lettera e), numero 4, sostituire le parole: mobilità artistica con le seguenti: diffusione delle creazioni artistiche.*

*Conseguentemente, la parola: opere con la seguente: stesse.*

**\* 2. 52.** Borghesi.

*Al comma 4, lettera e), numero 4, sostituire le parole: mobilità artistica con le seguenti: diffusione delle creazioni artistiche.*

*Conseguentemente, la parola: opere con la seguente: stesse.*

**\* 2. 53.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 4, lettera e), dopo il numero 7 aggiungere i seguenti:*

7-bis) l'adozione di misure per l'istituzione di aree attrezzate destinate alle attività di spettacolo viaggiante, con vincolo di destinazione pluriennale, ovvero forme di parchi permanenti installati stabilmente, anche al fine della tutela della sicurezza e del consolidamento e sviluppo del settore;

7-ter) l'erogazione di contributi per gli spettacoli viaggianti finalizzate alla ristrutturazione e alla riparazione delle attrazioni in esercizio e per l'acquisto di singole componenti eventualmente danneggiate o usurate.

**2. 54.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 4, lettera e), dopo il punto 7, inserire il seguente:*

7-bis) l'applicazione delle previsioni dell'articolo 9 della legge n. 337 del 1968 in ordine alla individuazione da parte delle Amministrazioni comunali di aree per lo svolgimento delle manifestazioni e per la collocazione di carovane abitazione e carriaggi al servizio dell'attività ».

**\*2. 55.** Borghesi.

*Al comma 4, lettera e), dopo il punto 7, inserire il seguente:*

7-bis) l'applicazione delle previsioni dell'articolo 9 della legge n. 337 del 1968 in ordine alla individuazione da parte delle Amministrazioni comunali di aree per lo svolgimento delle manifestazioni e per la collocazione di carovane abitazione e carriaggi al servizio dell'attività ».

**\* 2. 56.** Palmieri, Crimi.

*Al comma 4, lettera e), numero 8), sostituire la parola: riequilibrio con la seguente: diffusione.*

**2. 57.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 4, lettera f), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:*

2-bis) interventi specifici in favore delle bande musicali e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando

verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *f*), numero *2-bis*), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**2. 58.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*f-bis*) valorizzazione della specificità del teatro di figura attraverso l'attivazione di politiche volte alla tutela del patrimonio artistico e al riconoscimento della figura professionale del burattinaio o marionettista, promuovendo in tal senso la formazione degli operatori anche durante il percorso scolastico e universitario;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *f-bis*), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro a decor-

rere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**2. 59.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

*Al comma 4, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*f-bis*) previsione di interventi specifici in favore delle bande musicali e loro riconoscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore parte delle risorse statali e disciplinando altresì ulteriori modalità di finanziamento pubblico e privato;

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *f-bis*), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**2. 60.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera g), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

« 2-bis) la riorganizzazione dei corpi di ballo delle fondazioni lirico sinfoniche con Specificità di Compagnie di eccellenza del balletto italiano; ».

**2. 61.** Murgia.

Al comma 4, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: nonché a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;

**2. 62.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

Sopprimere il comma 4, lettera h).

**2. 63.** Borghesi.

Al comma 4, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata alla eliminazione, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

**2. 64.** Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole da: specificatamente fino alla fine del periodo, con le seguenti: nell'ottica del miglioramento delle condizioni di vita e detenzione degli animali, della sempre maggior tutela degli stessi, nonché per la semplificazione delle autorizzazioni.

**2. 65.** Borghesi.

Al comma 4, lettera h), sostituire la parola: specificatamente con la seguente: progressivamente.

**2. 66.** Murgia.

Al comma 4, lettera h) sostituire le parole da: al graduale fino alla fine con le seguenti: alla graduale sostituzione dell'utilizzo degli animali con esibizioni di artisti.

**2. 67.** Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

Al comma 4, lettera h) sostituire le parole: al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse con le seguenti: al divieto di utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse con criteri di premialità per l'accesso ai Fondi di cui al Fondo Unico dello Spettacolo.

**2. 68.** Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera h) sostituire le parole: al graduale superamento dell'utilizzo con le seguenti: al divieto di utilizzo.

**2. 69.** Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: al graduale superamento dell'utilizzo degli animali con le seguenti: alla graduale riduzione dell'utilizzo di alcune specie di animali.

**2. 70.** Murgia.

Al comma 4, lettera h), sostituire le parole al graduale superamento dell'utilizzo degli animali con le seguenti: alla graduale riduzione dell'utilizzo di determinate specie di animali.

**2. 71.** Murgia.

Al comma 4, lettera h) sostituire le parole: al graduale superamento, con le seguenti: alla definitiva eliminazione, entro

due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 2. 72.** Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

*Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: al graduale superamento, con le seguenti: alla graduale eliminazione.*

- 2. 73.** Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

*Al comma 4, lettera h), sopprimere la parola: graduale.*

- 2. 74.** Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

*Al comma 4, lettera h) sostituire la parola: graduale con la seguente: definitivo.*

- 2. 75.** Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

*Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse, con le seguenti: eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse con criteri di premialità per l'accesso ai Fondi di cui al Fondo Unico dello Spettacolo.*

- 2. 76.** Nicchi, Bossa, Scotto, Duranti.

*Al comma 4, lettera h), sostituire le parole: superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse, con le seguenti: sostituzione dell'utilizzo degli animali con esibizioni di artisti.*

- 2. 77.** Bossa, Nicchi, Scotto, Duranti.

*Al comma 4, lettera h), sostituire la parola: superamento con la seguente: eliminazione.*

- 2. 78.** Nicchi, Bossa, Scotto, Duranti.

*Al comma 4, lettera h), dopo le parole: svolgimento delle stesse aggiungere le seguenti: entro un termine massimo comunque non superiore a cinque anni.*

- 2. 79.** Nicchi, Bossa, Scotto, Duranti.

*Al comma 4, lettera h), dopo le parole: svolgimento delle stesse aggiungere le seguenti: entro tre anni o comunque entro un termine che consenta la ricollocazione dei lavoratori.*

- 2. 80.** Nicchi, Bossa, Scotto, Duranti.

*Al comma 4, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis) con particolare riguardo ai carnevali storici, e al fine di garantire loro un flusso costante e adeguato di risorse finanziarie, a prevedere uno specifico incremento pari a un milione di euro l'anno del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nell'ambito della sezione destinata a supportare tutte le iniziative multidisciplinari;*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

« ART. 5-bis.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *h-bis*), si provvede mediante riduzione di un milione di euro annuo dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

- 2. 81.** Ricciatti, Bossa, Nicchi, Scotto, Mognato.

*Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: , nonché per definire, d'intesa con l'ANCI, norme per l'istituzione di un'anagrafe dei luoghi destinati allo svolgimento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante contenente le ipotesi di allestimento di spazi a tal fine funzionalmente attrezzati nonché per disciplinare lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada.*

- 2. 82.** Murgia.

*Al comma 4, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che conduca alla definitiva eliminazione di tale pratica entro un termine massimo, comunque, non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

- 2. 83.** Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 4, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che conduca alla definitiva eliminazione di tale pratica entro un termine massimo, comunque, non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

- 2. 84.** Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che deve comunque essere portata a termine entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

- 2. 85.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 4, lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che conduca alla definitiva eliminazione di tale pratica entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

- 2. 86.** Brignone, Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 4, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché all'introduzione di criteri premiali per le strutture in fase di riconversione.*

- 2. 87.** Gagnarli, Di Benedetto, Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

*Al comma 4, lettera i), dopo le parole: nuove generazioni inserire le seguenti: anche attraverso la promozione di un efficace e organico insegnamento delle arti musicali e teatrali in tutti i gradi dell'istruzione scolastica,.*

- 2. 88.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 4, lettera i), dopo le parole: nuove generazioni inserire le seguenti: avviato dalla scuola primaria.*

- 2. 89.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: del carattere intermittente.*

- \*2. 90.** Borghesi.

*Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: del carattere intermittente.*

- \*2. 91.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: intermittente.*

- 2. 92.** Palmieri, Crimi.



*Al comma 4, lettera l), aggiungere, infine, le seguenti parole:* anche attraverso l'avvio di specifici bandi destinati al sostegno della creatività dei giovani artisti e la valorizzazione della loro presenza all'interno di manifestazioni musicali, festival e della programmazione radiofonica nazionale.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**2. 93.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 4, dopo la lettera m) inserire la seguente: m-bis) introdurre meccanismi di prevenzione e contrasto alla vendite non autorizzate di biglietti di ingresso, anche prevedendo misure efficaci volte alla tracciabilità degli stessi.*

**2. 94.** Palmieri, Crimi.

*Al comma 4, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

*n-bis) introduzione di norme volte a promuovere un'azione coordinata tra i diversi Ministeri competenti per attuare un indirizzo politico-amministrativo unitario in favore dello sviluppo delle attività*

dello spettacolo dal vivo, in stretta connessione con le politiche del turismo culturale;

**2. 95.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 4, lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e attraverso gli organismi preposti alla promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane.

**2. 96.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.*

*Conseguentemente, al quarto periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.*

**2. 97.** Palmieri, Crimi.

ART. 3.

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: settori professionali interessati aggiungere le seguenti: al fine di sintetizzarne le istanze.*

**\* 3. 1.** Pannarale, Giancarlo Giordano.

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: settori professionali interessati aggiungere le seguenti: al fine di sintetizzarne le istanze.*

**\* 3. 2.** Borghesi.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis) gli atti e i documenti presentati e approvati dal Consiglio sono resi disponibili e consultabili sul sito web istituzionale del Ministero, in una apposita sezione, senza ulteriori oneri a carico della finanza*

pubblica e sulla base delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente.

**3. 3.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: undici, con la seguente: cinque.*

**\* 3. 4.** Borghesi.

*Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: undici, con la seguente: cinque.*

**\* 3. 5.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e tre su designazione delle associazioni di categoria del settore dello spettacolo.*

**3. 6.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la parola: « scelti » con la seguente: « nominati »;*

*b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « fra gli appartenenti alle stesse ».*

**3. 7.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera b-bis:*

*p) nel Consiglio devono essere rappresentati tutti i settori dello spettacolo;*

**3. 8.** Palmieri, Crimi.

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Consiglio superiore elegge il proprio presidente tra le personalità di cui al comma 3.*

**\* 3. 9.** Palmieri, Crimi.

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Consiglio superiore elegge il proprio presidente tra le personalità di cui al comma 3.*

**\* 3. 10.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Consiglio superiore elegge il proprio presidente tra le personalità di cui al comma 3.*

**\* 3. 11.** Borghesi.

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: , ciascuno dei quali dovrà comunque essere reso pubblico e consultabile sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima della nomina.*

**3. 12.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: espressi, aggiungere le seguenti: , pubblicati e resi consultabili sul sito del Ministero.*

**3. 13.** Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Autorità per la garanzia degli autori e degli editori « AGAE »).*

1. Al fine di assicurare la migliore e più efficace attuazione della presente legge, è

istituita l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE);

2. L'AGAE:

a) vigila sulle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, sull'ordinato svolgimento delle attività da queste svolte, sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti titolari dei diritti d'autore;

b) esercita le altre funzioni a essa attribuite dalla legge e può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

c) d'intesa, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove studi e iniziative volti a incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica, libera e gratuita a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche e digitali;

d) vigila sul libero andamento e sulla concorrenza del mercato, presentando una relazione annuale al Parlamento;

e) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

f) stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure sanzionatorie in caso di violazione da parte della società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti del soggetto che ne è titolare, previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra questa e il soggetto interessato;

g) cura la tenuta del registro delle società di intermediazione e di gestione

collettiva dei diritti d'autore al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge;

h) provvede a istituire, a gestire e a mantenere aggiornata una banca dati informatica completa delle opere, dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse. La banca dati consente, attraverso avanzati sistemi di rilevazione delle opere, la digitalizzazione completa della raccolta dati e degli utilizzi delle opere sul territorio nazionale, nonché la rapida individuazione dei titolari dei diritti. La banca dati, nel rispetto della normativa sulla privacy, è pubblica e trasparente;

i) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno e internazionale, del settore delle comunicazioni.

3. È vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati. Le società di intermediazione e gestione collettiva dei diritti d'autore comunicano all'AGAE le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze;

4. Lo statuto, volto a definire i poteri, il funzionamento e l'organizzazione dell'AGAE è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

5. Il consiglio di amministrazione dell'AGAE è composto da cinque membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella

*Gazzetta Ufficiale* di apposito bando di concorso predisposto dall'AGAE, di cui è data altresì tempestiva notizia nel sito internet della medesima AGAE. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae. L'AGAE cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito internet.

6. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

7. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse;

b) due componenti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse.

8. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'AGAE pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi precedenti e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a) e di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma 7.

9. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti sorteggiati ai fini della valutazione dei relativi curricula, secondo le diverse aree di competenza. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'AGAE procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza; in questo caso, le Commissioni parlamentari indicano una nuova audizione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche se non auditi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel suddetto decreto, il presidente del consiglio di amministra-

zione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.

10. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore dell'editoria ovvero nella tutela e nella promozione del diritto d'autore.

**3. 01.** Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzano, D'Uva.

ART. 4.

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente:* All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**4. 1.** Palmieri, Crimi.

ART. 6.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. Si definisce musica dal vivo l'esecuzione musicale effettuata attraverso l'utilizzo di strumenti di qualsiasi genere, purché questa avvenga senza l'utilizzo di supporti o di apparecchiature contenenti musica preregistrata, se non in misura residuale.

2. Durante le esecuzioni di musica dal vivo è vietato l'utilizzo non parziale di supporti o di apparecchiature contenenti musica preregistrata. Durante tali esecuzioni è altresì vietata la riproduzione di brani attraverso l'utilizzo non parziale di parti vocali preregistrate.

3. È fatto obbligo per il gestore del luogo in cui ha sede l'evento, ovvero per l'organizzatore della manifestazione musicale, rendere noto al pubblico l'eventuale utilizzo non parziale di supporti o di apparecchiature contenenti musica preregistrata, nonché l'utilizzo non parziale di parti vocali preregistrate durante l'esecuzione musicale.

**6. 01.** Vacca, Di Benedetto, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	102
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	102
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	107

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia ( <i>Parere alla X Commissione</i> ) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	103
--	-----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sull'ordine dei lavori.

Ermete REALACCI, *presidente*, in considerazione della presenza della sottosegretaria Velo, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere, dapprima, al seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193

relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera e, successivamente, all'inizio dell'esame del testo unificato recante modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.

La Commissione consente.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi**

nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Atto n. 435.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre scorso.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato*), integrata con alcune delle indicazioni sottopostegli dai colleghi, precisando che non ha ritenuto di accogliere l'osservazione dei componenti del gruppo M5S in merito allo stralcio delle disposizioni sui piccoli sistemi isolati, in quanto si sarebbero determinati oneri rilevanti a carico dei consumatori trattandosi di investimenti già in atto. Fa presente inoltre che, contrariamente alla richiesta avanzata dai colleghi, ha mantenuto l'ipotesi della sola comunicazione nel caso di adeguamento dell'impianto senza modifiche sostanziali che comportano comunque una riduzione delle emissioni, di cui alla lettera e) della proposta di parere, non ravvisandovi rischi in termini di tutela ambientale.

La sottosegretaria Silvia VELO, nell'esprimersi in linea generale in senso favorevole, si riserva tuttavia di valutare le condizioni e osservazioni poste dal relatore anche alla luce del parere espresso dalla Conferenza unificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni, formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.**

**Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.**

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare ai fini del prescritto parere il testo unificato delle abbinate proposte (C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia) concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore, assegnate in sede referente alla Commissione X.

Segnala che il testo all'esame si compone di un unico articolo che interviene a modificare in più punti la legge n. 1 del 1990, che costituisce la normativa di riferimento per la disciplina dell'attività di estetista, con lo scopo di definire un quadro normativo unitario delle professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore. Tali modifiche – a cominciare da quella relativa al titolo della legge – sono volte in primo luogo ad estendere l'ambito di disciplina della medesima legge per comprendere anche le attività di tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente, nonché a stabilire disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tali attività.

Con la modifica dell'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 1 del 1990, si specifica che l'attività di estetista comprende non soltanto tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del

corpo umano, ma anche gli annessi cutanei (peli, ciglia e unghie). Lo scopo dell'attività resta quello di mantenere il corpo umano in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, mentre viene aggiunta la finalità del concorso al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona.

Con l'articolo aggiuntivo 1-*bis* della legge n. 1 del 1990 vengono introdotte le definizioni relative alle nuove attività disciplinate: la norma specifica che tali attività sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e utilizzando apparecchi conformi alla normativa tecnica definita ai sensi delle norme vigenti. È disposto altresì il divieto di eseguire tatuaggi e *piercing* su minori di diciotto anni senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, nonché il divieto assoluto di eseguire tatuaggi e *piercing* su minori di sedici anni, ad esclusione del *piercing* al padiglione auricolare da eseguire previo consenso informato.

La proposta in esame, introducendo l'articolo aggiuntivo 9-*bis* alla legge n. 1 del 1990, reca altresì norme in materia di qualificazione professionale. In particolare, per onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia è previsto il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di 1 anno, con un minimo di 600 ore. Tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento. Per tutte le attività professionali è previsto che la relativa qualificazione possa essere acquisita in alternativa al percorso sopra specificato dopo un periodo di attività lavorativa qualificata nel settore a determinate condizioni. Al termine dei percorsi formativi inoltre, coloro che hanno ottenuto l'abilitazione professionale di estetista possono frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica della durata di 600 ore.

Come stabilito, introducendo l'articolo aggiuntivo 9-*ter* alla legge n. 1 del 1990, i percorsi formativi, che possono essere erogati oltre che dalle istituzioni formative delle regioni anche dagli istituti professionali del sistema di istruzione e formazione, prevedono l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le disposizioni vigenti in materia di alternanza tra scuola e lavoro. Le competenze acquisite durante il percorso formativo, il periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

La proposta di legge, modificando l'articolo 6 della citata legge n. 1 del 1990, fornisce inoltre indicazioni sulle materie fondamentali di insegnamento per lo svolgimento delle attività di tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore tecnico delle ciglia e socioestetista nell'ambito dei corsi di formazione regionale. Spetta alle regioni disciplinare le attività professionali, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e definire i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando gli standard professionali di competenza e ai fini del rilascio dei diplomi di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regioni, sentite le organizzazioni di categoria, è invece demandata la definizione dei criteri per il riconoscimento degli attestati di



qualifica per le attività di tatuatore, *piercer*, onicotecnico e truccatore ottenuti prima della presente proposta.

Viene altresì stabilito che siano richieste la qualificazione professionale per chi svolga le attività di estetista, tatuatore e *piercer* come lavoratore subordinato e l'abilitazione per chi svolga le medesime attività in qualità di socio.

Le medesime attività professionali sono esercitate in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane o nel registro delle imprese e designazione di un responsabile tecnico in possesso di abilitazione professionale per ogni sede dell'impresa. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede, presso il domicilio dell'esercente nonché presso una sede designata dal cliente o da un altro committente.

Con riguardo alle competenze della Commissione Ambiente, segnala che le attività professionali di cui alla presente proposta sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) – da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 –, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari. La proposta di legge in esame inoltre, sostituendo il comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, prevede che l'attività di estetista possa essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente o nella medesima sede in cui si svolga attività di acconciatore, a determinate condizioni e purché i locali rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale, che tra l'altro è chiamato a definire criteri di sicurezza ed igienico-sanitari, dimensioni minime, caratteristiche e destinazione d'uso.

Segnala inoltre che, sostituendo il comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 1 del 1990, la proposta prevede che le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente collegati allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono tenute alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 114 del 1998, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio. In proposito, ricordo che tale articolo detta norme in materia di esercizi di vicinato e prevede che nella SCIA il soggetto interessato dichiarare tra l'altro di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso. Il soggetto è inoltre chiamato a dichiarare il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio, nonché l'esito della eventuale valutazione da parte del comune circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.

Da ultimo ricorda che la proposta in esame integra l'allegato della legge n. 1 del 1990 con ulteriori due allegati contenenti l'elenco delle attrezzature utilizzabili per le attività di tatuatore e *piercer*, e rafforza l'impianto sanzionatorio nei confronti di coloro che esercitano le attività in oggetto senza i requisiti professionali richiesti o senza la segnalazione certificata di inizio attività.

Vincenza LABRIOLA (FI-PdL), in considerazione del fatto che il testo tratta di attività che producono rifiuti, anche di natura speciale e/o pericolosa, chiede alla relatrice di valutare se sia opportuna un'integrazione del testo medesimo con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, nel dichiararsi disponibile ad un supple-

mento di valutazione, in linea con le considerazioni della collega Labriola, esprime la convinzione che la gestione dei rifiuti prodotti da queste come da altre categorie sia già inquadrata a livello normativo.

Giuseppina CASTIELLO (LNA), con riferimento all'osservazione della collega Labriola, sottolinea l'opportunità di tale valutazione in particolare alla luce del fatto che la proposta in esame autorizza lo svolgimento delle attività in questione anche a domicilio.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), nel confermare che la normativa sui rifiuti, con

particolare riguardo per quelli speciali e pericolosi, è esaustiva, ritiene che non sia necessaria alcuna integrazione in merito.

Ermete REALACCI, *presidente*, sollecitando i colleghi a sottoporre al più presto eventuali ulteriori osservazioni alla relattrice, in vista della predisposizione della proposta di parere, da esaminare nella seduta di domani mattina, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

## ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (atto n. 435);

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo non applica la deroga prevista dall'articolo 6, comma 4, della direttiva agli impianti che sono parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato, anticipando di fatto al 2025 l'adozione dei nuovi più stringenti limiti emissivi per buona parte degli impianti termoelettrici di produzione di energia situati nelle isole minori non interconnesse alla rete elettrica nazionale;

l'assenza della previsione della deroga sembrerebbe essere stata assunta sul presupposto – non condivisibile – di un'assenza di impianti con queste caratteristiche;

si tratta di impianti che godono di un regime amministrato con riconoscimento di costi e investimenti a valere sulle risorse generali per il funzionamento del sistema elettrico, a causa della loro localizzazione e dell'impossibilità di garantire una redditività agli operatori;

l'anticipazione al 2025 invece che al 2030 dei nuovi limiti determinerebbe la necessità di recuperare prematuramente gli oneri di adeguamento e quelli di svalutazione (c.d. *stranded costs*), con un aggravio di alcune decine di milioni di euro sugli oneri di sistema a carico dei consumatori;

andrebbe valutata l'opportunità quindi di anticipare i nuovi limiti emissivi per migliorare la qualità dell'aria nelle isole minori, tenendo anche in considerazione gli obiettivi di penetrazione delle fonti rinnovabili previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio per la progressiva copertura da fonti rinnovabili del fabbisogno delle isole minori non interconnesse;

l'articolo 17, comma 1, lettera c),/ della legge n. 170 del 2016 prevede l'aggiornamento dell'allegato I alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la riduzione dei vigenti valori limite di emissione ma solo alla luce delle migliori tecnologie disponibili; ciò comporta che tutte le riduzioni dei suddetti valori limite devono essere precedute da un'adeguata istruttoria diretta alla verifica di fattibilità tecnica per i settori ai quali si applica la normativa *de quo*;

la previsione di limiti in concentrazioni al di sotto della soglia di rilevanza pone problemi nella gestione delle emissioni caratterizzate da concentrazioni ele-

vate e basse portate, come nel caso degli impianti di sgrassaggio a ciclo chiuso, degli sfiati di pompe da vuoto o di reattori dell'industria chimica, degli sfiati dei serbatoi e di operazioni similari, che andrebbero quindi inseriti fra quelli scarsamente rilevanti;

le tipologie di impianti ai quali applicare specifici valori limiti di emissione di cui all'Allegato I dello schema di decreto legislativo, nella parte in cui modifica l'Allegato I parte II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per taluni inquinanti, vanno individuati sulla base di una puntuale e concreta valutazione dell'applicazione delle migliori tecnologie disponibili; in subordine occorre comunque rivedere il limite dell'ammoniaca per tutto il comparto di produzione del pannello a base di legno e della formaldeide per tutte le attività di impregnazione carta con resine prevedendo valori analoghi a quelli dei Paesi più industrializzati dell'Unione Europea;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) si individuino, sentite le regioni, l'Istituto Superiore di Sanità, il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e le rappresentanze delle categorie produttive, entro sei mesi dalla data di approvazione del decreto, le tipologie di impianti ai quali applicare specifici valori limiti di emissione di cui all'Allegato I dello schema di decreto legislativo, nella parte in cui modifica l'Allegato I parte II alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per taluni inquinanti, sulla base di una puntuale e concreta valutazione dell'applicazione delle migliori tecnologie disponibili; in subordine si valuti la necessità di rivedere in ogni caso il limite dell'ammoniaca per tutto il comparto di produzione del pannello a base di legno e della formaldeide per tutte le attività di impregnazione carta con resine

prevedendo valori analoghi a quelli dei Paesi più industrializzati dell'Unione Europea;

2) sia spostato al 2030, per gli impianti che sono parte di un piccolo sistema isolato o di un microsistema isolato, l'adozione dei nuovi più stringenti limiti emissivi per buona parte degli impianti termoelettrici di produzione di energia situati nelle isole minori non interconnesse alla rete elettrica nazionale; in subordine si preveda che l'Autorità per energia gas e sistema idrico disponga misure di reintegro per i costi conseguenti all'obsolescenza anticipata degli impianti;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), capoverso *eee-bis*), si valuti l'opportunità di semplificare la definizione di combustibile nel senso di includervi, ai fini del decreto legislativo n. 152, qualsiasi materia solida, liquida o gassosa, elencata nell'allegato X alla Parte Quinta dello stesso decreto legislativo, di cui si preveda l'utilizzo per la produzione di energia mediante combustione, esclusi i rifiuti;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera c), che modifica l'articolo 269 del codice ambientale, si valuti l'opportunità di rivedere la procedura, in quanto la sostituzione delle attuali procedure previste al comma 3 dello stesso articolo 269 con quelle dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, avrebbe l'effetto di sopprimere la conferenza di servizi istruttoria (per impianti nuovi o da trasferire) e la richiesta di parere al comune nei casi previsti di rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 6), capoverso « 5, si valuti l'opportunità di chiarire la disposizione di cui al nuovo comma 5 dell'articolo 272 che rende esenti gli sfiati e i ricambi d'aria adibiti esclusivamente alla protezione e alla sicurezza dei lavoratori, prevedendo che questa esenzione sussista solo in relazione alla temperatura, all'umidità e ad

altre condizioni attinenti il microclima, al fine di evitare che possa essere interpretata nel senso di ritenere necessaria l'autorizzazione per tutti gli evacuatori di fumo o altri sfiati di sicurezza con camino;

*d)* all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, numero 8), si valuti l'opportunità di demandare a un successivo provvedimento ministeriale l'esplicitazione delle misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti, nonché dei criteri e dei metodi per regolare alcuni aspetti della relativa disciplina;

*e)* si valuti l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, numero 3), della sola comunicazione nel caso di adeguamento senza modifiche sostanziali che comportano comunque una riduzione delle emissioni;

*f)* all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, numero 2), e all'articolo 3, comma 7, si valuti l'opportunità di non sopprimere integralmente le disposizioni concernenti i valori di emissione e le prescrizioni concernenti le raffinerie e gli impianti di coltivazione idrocarburi e dei flussi geotermici e di coordinarle con le conclusioni sulle BAT-AEL, considerato che talune sostanze non risulterebbero disciplinate dalle predette conclusioni a fronte invece di un elenco più ampio contenuto nella parte V del decreto legislativo n.152 del 2006;

*g)* si valuti l'opportunità di allineare il sistema alle sanzioni previste per gli impianti sottoposti ad AIA anche quando le sanzioni risultano più favorevoli rispetto a quelle attuali fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;

*h)* si valuti l'opportunità di inserire, compatibilmente con i tempi di istruttoria ovvero in sede di decreto correttivo/integrativo, gli impianti di sgrassaggio a ciclo chiuso, di sfiati di pompe da vuoto, di reattori dell'industria chimica, di sfiati dei serbatoi e di operazioni similari che hanno emissioni caratterizzate da concentrazioni elevate e basse portate, fra gli impianti scarsamente rilevanti.

*i)* si valuti l'opportunità di una rimodulazione delle sanzioni accentuando il diverso trattamento fra fattispecie comportamentali dolose o colpose che arrecano danno ambientale e le violazioni meramente formali ma di scarsa rilevanza sostanziale;

*j)* si valuti l'opportunità di chiarire se, in caso di emergenza, debbano essere seguiti i limiti fissati per l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza dalle autorizzazioni o tali limiti possano essere superati ai fini della tutela e della sicurezza delle persone.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	110
5-12463 Spessotto: Modalità di erogazione dei servizi postali a seguito dell'approvazione del Contratto di programma 2015-2019 .....	110
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	115
5-12464 Bruno: Modalità di affidamento del servizio di invio e consegna della corrispondenza nel comune di Lecce .....	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	117
5-12465 Tullio: Possibile concentrazione delle attività produttive e amministrative di Postel presso la sede di Poste di Roma .....	112
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	118

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	112
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	112
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	114

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.*

##### La seduta comincia alle 13.35.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità

delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

##### 5-12463 Spessotto: Modalità di erogazione dei servizi postali a seguito dell'approvazione del Contratto di programma 2015-2019.

Arianna SPESSOTTO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo sottolineando che il Contratto di programma 2015-2019 si-

glato tra Poste e Ministero dello Sviluppo Economico, ha introdotto, nel cd. piano di « razionalizzazione » di Poste, la consegna a giorni alterni della corrispondenza, oltre ad aver previsto la chiusura degli uffici postali nei piccoli centri, lasciando così moltissimi Comuni italiani scoperti da un servizio essenziale come quello postale provocando l'accumulo di tonnellate di posta in giacenza nonché bollette consegnate anche dopo la scadenza.

Ritiene che questo piano di riorganizzazione, messo in atto con il benessere del Governo e che andrà a regime ad inizio 2018, contrasta con la normativa comunitaria in materia di servizio universale postale che, tra l'altro, obbliga tutti gli Stati membri ad assicurare la raccolta e la distribuzione degli invii postali al domicilio del destinatario « come minimo cinque giorni lavorativi a settimana » e che solo in presenza di circostanze o condizioni geografiche eccezionali sia ammissibile la fornitura per un numero inferiore di giorni. Peraltro segnala che è la stessa società Poste italiane ad ammettere che non c'è nessuna circostanza eccezionale che giustificerebbe il recapito della posta a giorni alterni: infatti, difendendosi davanti al tar, Poste Italiane ha ammesso che la riduzione del servizio non dipende da particolari difficoltà nel raggiungere le località interessate, bensì dalla scarsità di popolazione, che renderebbe eccessivamente costoso l'impegno quotidiano di un postino.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando, ritiene la risposta del rappresentante del Governo insoddisfacente. Inoltre, a suo avviso, la nuova politica attuata da Poste italiane che – tra taglio dei costi, degli sportelli e del numero dei postini – riduce la consegna delle lettere a cinque giorni ogni due settimane (anziché cinque a settimana come previsto dalle norme europee), non garantisce più il diritto di accesso al servizio universale postale.

In tal senso ricorda al rappresentante del governo che Poste Italiane deve assicurare la copertura del cosiddetto « servizio postale universale » su tutto il territorio nazionale « senza discriminazioni tra gli utenti » e che tale servizio è remunerato dallo Stato con 262,4 milioni di euro annui.

Sottolinea che nel settembre 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull'applicazione della prima direttiva postale in cui si ribadiva la necessità, da parte degli Stati membri, di garantire il servizio universale e il mantenimento degli sportelli postali proprio nelle aree remote, montane, disagiate, che sono a maggiore rischio di isolamento. Conclusivamente si domanda la ragione per la quale l'Italia sta facendo tutto l'opposto, rischiando di incorrere in una procedura di infrazione europea per violazione del diritto degli utenti al servizio postale universale.

**5-12464 Bruno: Modalità di affidamento del servizio di invio e consegna della corrispondenza nel comune di Lecce.**

Adriana GALGANO (Misto-CiPI), in qualità di cofirmataria, rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione rinviando alla lettura del testo depositato.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Adriana GALGANO (Misto-CiPI), replicando, ritiene la risposta del rappresentante del Governo solo parzialmente soddisfacente, segnalando, peraltro, che nelle more l'appalto è stato aggiudicato. Tuttavia, sottolinea, il punto di interesse politico consisteva, soprattutto, nel sollevare tale problematica. Ciò è coerente con l'indirizzo politico del suo Gruppo che considera favorevolmente il principio della concorrenza, purché non si traduca in pratiche lesive dei diritti degli utenti, dei diritti

dei lavoratori o violi la sicurezza della corrispondenza. Quanto recato nell'interrogazione in titolo indica che qualcosa non va per il verso giusto provocando danni economici ai cittadini di cui il Governo deve interessarsi e impegnarsi al massimo per evitarli.

**5-12465 Tullo: Possibile concentrazione delle attività produttive e amministrative di Postel presso la sede di Poste di Roma.**

Lorenzo BASSO (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo nei termini riportati nel testo depositato.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lorenzo BASSO (PD), replicando in qualità di cofirmatario, ricorda che la società Postel ha vissuto negli ultimi tempi vicende societarie piuttosto travagliate che hanno visto avvicinarsi molti amministratori e responsabili.

L'interrogazione in titolo muove anche dal timore che si realizzi l'eventualità che le attività produttive e amministrative di Postel vengano spostate presso la sede di Poste di Roma, provocando gravi problemi nei livelli occupazionali in un settore che ha una sua centralità nelle dimensioni genovesi, soprattutto ora che la città aspira ad assumere un ruolo di rilievo nelle tecnologie e nella comunicazione.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.**

**Atto n. 455.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 ottobre.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che non essendo ancora stati trasmessi i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato previsti dal comma 5 dell'articolo 8 della legge delega, la Commissione non è nelle condizioni di esprimersi.

Osserva con rammarico che l'assenza del rappresentante del Governo non consente di ricevere aggiornamenti in ordine ai tempi presunti di acquisizione dei suddetti pareri.

Roberta OLIVARO (Misto-CIpI) rileva che l'articolo 7 del provvedimento non indichi in modo chiaro l'ambito di competenze del presidente dell'autorità di sistema portuale rispetto ai compiti del Comitato di gestione e della stessa Autorità di regolazione dei trasporti, circostanza suscettibile di ingenerare incertezza.

Inoltre, si riserva di valutare più approfonditamente le possibili ricadute in materia di lavoro portuale, tematica che



ritiene comunque opportuno affrontare anche a seguito del confronto che si svolge in più sedi.

È quindi dell'avviso che sarebbe utile – compatibilmente con i ristretti tempi a disposizione – acquisire il punto di vista degli enti esponenziali maggiormente rappresentativi dei soggetti coinvolti dalla disciplina in esame, sia del mondo del lavoro che delle imprese.

Vincenzo GAROFALO (AP-CpE-NCD) ritiene opportuno discutere in questa sede la riforma del sistema portuale italiano nel suo complesso. Osserva, innanzitutto, che a seguito della precedente riforma sono stati adottati atti che rischiano di rappresentare una mera operazione di *maquillage* ove non funzionali ad attuare quella che è la sua filosofia di base diretta ad attuare una visione « di sistema ».

Tale visione deve cogliere le opportunità di sviluppo del nostro Paese individuando come linea strategica l'attenzione sulle enormi potenzialità della portualità, anche, in modo particolare, del Mezzogiorno.

In tal senso, con la riforma sono state aggregate realtà portuali al fine di sviluppare crescita e non per designare inaccettabili gerarchie tra di esse. Le potenzialità dei singoli porti preesistono alla riforma: si tratta di integrarle in un sistema organizzato affinché tutte contribuissero al raggiungimento di più elevati livelli di sviluppo.

Segnala che, purtroppo, non sempre sembra perseguirsi questo scopo, come ha avuto già modo di segnalare con l'interrogazione da lui presentata in data 28 luglio 2017 (n. 4-17526), cui non è stata data ancora risposta, concernente l'autorità di sistema portuale del mar Tirreno meridionale e dello Stretto di Messina, ovvero l'unica delle 15 nuove autorità per le quali non si è proceduto alla nomina del presidente.

Invita, infine, il relatore a voler tenere in considerazione quanto osservato nella proposta di parere.

Nicola BIANCHI (M5S) segnala che con l'attuale riforma delle Autorità di sistema

portuale alcuni importanti porti non possono designare propri rappresentanti nel comitato di gestione. È il caso, ad esempio per la Sardegna, di Porto Torres. Invita, quindi, il relatore a voler tenere in considerazione questo aspetto nella proposta di parere.

Alberto PAGANI (PD) concordando con quanto segnalato dalla collega Oliaro, ricorda che il tema relativo al riordino della legislazione portuale, in questa legislatura, è stato oggetto di molteplici interventi e che tra i diversi tavoli tecnici con il Governo uno è dedicato in modo specifico al lavoro portuale. Tuttavia i suoi esiti non sembrano essere stati tenuti in considerazione nella redazione del testo all'esame.

Osserva che se non fosse prossima la fine della legislatura avrebbe inteso tale dimenticanza come prova dell'intenzione del Governo di presentare un apposito provvedimento mentre, tenuto conto dei tempi, si paventa il rischio di dissipare il patrimonio accumulato nel confronto fin qui svolto tra l'Esecutivo e le parti sociali e imprenditoriali.

Invita, in conclusione, il relatore a voler tenere tutto ciò in considerazione nella proposta di parere.

Michele MOGNATO (MDP) ritiene anch'egli importante che nel provvedimento all'esame venga anche affrontata la tematica del lavoro portuale, evitando che venga rinviata alla prossima legislatura. In proposito ricorda che i tavoli tecnici avviati nel recente passato hanno svolto una intensa e proficua attività e che anche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti era sembrato propenso a questa soluzione.

Invita il relatore a tenere conto della tematica del lavoro portuale nella proposta di parere segnalando altresì l'opportunità di riservare qualche riflessione su talune criticità emerse in questo primo periodo di avvio delle Autorità di sistema portuale: si riferisce, ad esempio, alle difficoltà presenti in quella del mare adriatico settentrionale che, al momento, sembra essere costituita solo sulla carta,

ove l'Autorità medesima non riesce ad avere accesso a strutture e pertinenze del porto di Chioggia.

Diego CRIVELLARI (PD) condividendo gli interventi precedenti, segnala, infine, che le difficoltà appena ricordate relative all'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale dipendono anche da talune peculiarità amministrative tra la camera di commercio e il porto di Chioggia.

Michele Pompeo META, *presidente*, osserva come in questa legislatura si sia operata una coraggiosa e profonda riforma della normativa relativa all'infrastruttura portuale, non solo intervenendo sulla disciplina recata dalla legge del 1994, ma anche con numerose misure normative che, pur in modo poco organico, hanno contribuito a risolvere situazioni critiche che si protraevano da molto tempo.

Ritiene quindi utile proseguire in quest'ultimo scorcio di legislatura l'attività di stimolo ad un'azione governativa che si muova lungo due direttrici fondamentali. La prima riguarda il rilancio della competitività delle strutture portuali del Meridione d'Italia, che risulteranno decisive per le sfide commerciali dei prossimi anni.

La seconda involge una necessariamente radicale aggregazione delle aree portuali dell'Adriatico, al fine di creare un sistema organico dalle Marche fino al confine orientale, in grado di affrontare la competizione agguerrita dei porti che si affacciano sulla sponda opposta.

Mario TULLO (PD), *relatore*, ritiene che i contributi recati alla discussione da parte dei colleghi saranno di grande utilità per la proposta di parere che si riserva di formulare nel corso delle prossime sedute, una volta acquisiti i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.**

**Atto n. 461.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 ottobre.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo è scaduto lo scorso 12 ottobre. Tuttavia non essendo la richiesta corredata dalla prevista intesa sancita in sede di Conferenza unificata né essendo stati ancora trasmessi il previsto parere del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, previsti dal comma 2 dell'articolo 6 della legge delega, l'assegnazione del provvedimento è fatta « con riserva ». La Commissione, quindi, non può pronunciarsi definitivamente prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

La questione è ancora più delicata rispetto a quella descritta per il precedente provvedimento, in quanto la delega va esercitata entro il 5 novembre e – in più – la norma di delega prevede che, dopo i pareri parlamentari, il Governo ritrasmetta il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

Osserva con rammarico che l'assenza del rappresentante del Governo non consente di ricevere aggiornamenti su eventuali iniziative volte a consentire in tempi brevi lo scioglimento della riserva per mettere le Commissioni nelle condizioni di esprimersi.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO 1

**5-12463 Spessotto: Modalità di erogazione dei servizi postali a seguito dell'approvazione del Contratto di programma 2015-2019.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Riguardo al quesito posto dagli interroganti, rispondo innanzitutto con nettezza che il Contratto di programma 2015-2019, sottoscritto tra il MiSe e Poste Italiane S.p.a. e registrato dalla Corte dei Conti in data 19 febbraio 2016, è pienamente conforme al quadro comunitario di riferimento normativo, costituito dalla direttiva 97/67/CE (« recante regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»), come modificata dalle successive direttive n. 2002/39/CE e n. 2008/6/CE, trasposte nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 261 del 1999, e relative modificazioni.

Il contratto di programma, infatti, trae legittimazione ed origine nella cornice delle previsioni del citato decreto legislativo 261/1999 rispettando la separazione dei ruoli tra il Ministero e l'Autorità di settore, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), cui sono attribuite le funzioni di regolamentazione e di vigilanza in precedenza esercitate dal Ministero dello sviluppo economico ivi compresa la materia relativa al recapito.

Infatti, spetta all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c) e lettera e) del citato decreto legislativo n. 261/1999, rispettivamente la « adozione di provvedimenti regolatori in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale » e lo « svolgimento, anche attraverso soggetti terzi, dell'attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di standard di qualità del servizio postale universale ».

Tengo al contempo a sottolineare che nel corso di questa legislatura, il quadro normativo relativo al servizio postale universale è stato modificato dal Parlamento, nell'ambito della legge di stabilità 2015, con l'introduzione di misure di maggiore flessibilità riguardanti anche la modalità di recapito e il relativo regime di deroghe, tese a bilanciare la sostenibilità economica dell'onere del servizio universale della società Poste italiane con le mutate esigenze degli utenti.

Con particolare riferimento alle modalità di consegna, il nuovo modello di recapito a giorni alterni è stato autorizzato dall'AGCOM con Delibera 395/15/CONS e prevede la sua graduale implementazione, articolata in tre fasi successive, in quei Comuni in cui ricorrano particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica.

In attuazione della citata delibera, a partire dal mese di febbraio 2018, termine di attuazione di tale modello di consegna, l'AGCOM, in base alle criticità riscontrate e alla coerenza dei risultati raggiunti con il piano industriale aziendale, ha la facoltà di valutare la sussistenza delle condizioni per prorogarne l'autorizzazione.

Il Contratto di programma, pertanto rispecchia la disciplina comunitaria e la citata normativa nazionale prevedendo, all'articolo 2, che il servizio di recapito venga effettuato a giorni alterni secondo le modalità fissate dall'Autorità e in ambiti territoriali individuati, in attuazione della citata disposizione della legge di stabilità.

Tengo, inoltre, ad evidenziare che, pur in presenza delle richiamate modifiche del quadro normativo, il Ministero si è attivato

nella fase di definizione del Contratto di programma, proprio nell'ottica di evitare ove possibile l'attuazione del piano di rimodulazione e razionalizzazione degli sportelli, ed ha concluso una fase di negoziazione con Poste Italiane che ha dato luogo ad una rilevante modifica del contratto stesso, nel quale si è scelto, con reciproco scambio di consenso sul testo finale, di ribaltare la prospettiva sinora tenuta assumendo una vera e propria linea di « politica industriale ».

La nuova impostazione si basa, infatti, sull'assunto che la capillarità della presenza di Poste non debba essere considerata più un peso o un onere bensì un *asset* strategico, un valore: dunque ogni chiusura, per quanto giustificata e dentro le regole del servizio universale, impoverirebbe un *asset* della società. In particolare, all'articolo 5, comma 5, del Contratto di Programma, Poste Italiane – anche tenuto conto del perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica – si è impegnata a ricercare e valutare prioritariamente ogni possibilità di potenziamento complessivo dei servizi, anche attraverso accordi con le regioni e gli enti locali; dando seguito all'indicazione del Ministero secondo cui l'ipotesi di intervento in riduzione debba essere confinata come estrema ratio dopo aver considerato possibilità alternative.

In particolare, Poste dovrà valutare, prioritariamente alla decisione di rimodulazione e razionalizzazione, iniziative proposte da enti e istituzioni territoriali in grado di aumentare la redditività della rete degli uffici postali in un ambito territoriale. Tali proposte dovranno pervenire, a regime, entro il 30 settembre di

ogni anno. La Società è tenuta a trasmettere il suddetto Piano all'Autorità entro l'inizio di ogni anno di riferimento.

Nella logica del potenziamento e di una maggiore efficienza dei servizi, Poste dovrà valutare il rapporto costi-ricavi non sulla base del singolo ufficio postale ma in un ambito territoriale più ampio fino anche, ad esempio, a coprire una scala regionale.

Con riguardo, inoltre, al ricorso promosso da Anci Piemonte e 41 Comuni piemontesi, rinviato dal Tar Lazio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per valutare la compatibilità della legge nazionale con la direttiva postale europea, evidenzio che a seguito della rinuncia a tale ricorso da parte dei ricorrenti (8 marzo 2017), la Corte di Giustizia ha sospeso il procedimento, in attesa dell'estinzione del procedimento principale da parte del Tar Lazio.

Quest'ultimo, con sentenza del 22 giugno 2017 ha dichiarato la definitiva estinzione del giudizio e disposto il ritiro della domanda pregiudiziale sollevata innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Successivamente, la Corte di Giustizia ha provveduto alla cancellazione dal ruolo della causa in oggetto.

Ritengo, infine, che il tema complessivo dell'organizzazione del servizio di recapito vada oggi considerato nella prospettiva delle valutazioni che saranno svolte, nell'ambito del nuovo piano industriale, da parte del management recentemente insediato alla guida della società, che risulta orientato ad avviare un'analisi e riflessione focalizzata su vari campi di attività della società, incluso il servizio di recapito e la logistica, con l'obiettivo di rafforzarne l'efficienza e di recuperare competitività.

## ALLEGATO 2

**5-12464 Bruno: Modalità di affidamento del servizio di invio e consegna della corrispondenza nel comune di Lecce.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Sulle vicende richiamate dagli Onorevoli Interroganti, preliminarmente informo che la società *L'Espresso* è titolare sia della licenza individuale per l'effettuazione di servizi rientranti nell'ambito del Servizio Postale Universale, sia dell'autorizzazione generale.

I citati titoli sono stati rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico in base alla normativa di settore e della relativa regolamentazione attuativa di cui, alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n. 129/15/CONS, e al decreto del MiSE del 29 luglio 2015.

Parimenti, l'altra società citata nell'atto in discussione *Posta&Service* che, secondo quanto indicato dagli onorevoli Interroganti, « ha diffidato la stazione appaltante dal procedere all'aggiudicazione definitiva » in favore della ditta *L'Espresso*, contestandone « la incongruità del ribasso economico », per effetto della sopracitata normativa, è intestataria sia della licenza individuale che dell'autorizzazione generale.

Riguardo alla richiesta specifica concernente le iniziative da intraprendere per evitare eccessi di ribasso non economicamente sostenibili e pregiudizievoli per la qualità dei servizi, rappresento innanzitutto che le stesse non attengono alle specifiche competenze del MiSE.

Evidenzio, peraltro, che il decreto legislativo 50/2016, richiamato dagli stessi

interroganti, dispone all'articolo 95, comma 1, che « il potere di scelta » delle « stazioni appaltanti » non è illimitato e spetta proprio a quest'ultime verificare « l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti ». Il citato articolo 95, richiama le Linee guida adottate dall'ANAC in merito ai « criteri di aggiudicazione dell'offerta ».

Le stazioni appaltanti, infine, in caso di « offerte anormalmente basse », si avvalgono delle disposizioni di cui al conferente articolo 97 del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'ampliamento della discrezionalità dei soggetti, contemplato nel nuovo Codice degli appalti, appare teso a rafforzare la prevalenza del fattore qualitativo rispetto a quello quantitativo.

L'attività di controllo è prevista in diversi momenti della procedura e, ricordo, che il potere di vigilanza oltre che di regolazione è affidato all'ANAC che ha il potere-dovere di trasmettere atti e rilievi agli organi di controllo, nonché a secondo della rilevanza penale e della responsabilità erariale, alle Procure della Repubblica o della Corte dei Conti.

Tanto premesso, il Ministero nell'ambito delle sue competenze, favorirà ogni intervento normativo volto a garantire gli utenti dagli eccessi di ribasso nelle gare per i servizi postali.

## ALLEGATO 3

**5-12465 Tullo: Possibile concentrazione delle attività produttive e amministrative di Postel presso la sede di Poste di Roma.**

Rispondo al *question time* in parola, premettendo che una nuova e eventuale riorganizzazione della società Poste esula dalle specifiche competenze del Ministero dello sviluppo economico, in quanto riguarda profili gestionali di natura meramente aziendale.

Espongo, tuttavia, quanto Poste Italiane ha riferito in merito.

A partire dai primi mesi del 2017, la società Postel è stata oggetto, secondo quanto indicato da Poste Italiane, di un'attività di *assessment*, nell'ambito degli interventi di accorpamento di alcuni processi relativi alle strutture di staff/supporto (quali l'amministrazione e controllo, le risorse umane e gli acquisti), che è stata focalizzata in particolare sui processi di amministrazione e di gestione del credito e degli incassi.

Poste Italiane ha inoltre rappresentato che l'attività di analisi si è concentrata su diverse sedi aziendali. Tra esse figura la

sede ubicata a Genova ove, secondo quanto riferito dalla società, sono presenti alcune delle attività di amministrazione quali, ad esempio, il ciclo attivo (ossia l'insieme delle operazioni intrattenute verso i clienti, quali la rendicontazione e la fatturazione) e il ciclo passivo (vale a dire le azioni svolte all'interno dell'azienda e verso i fornitori, quali la registrazione fatture ed i pagamenti) e che vedono complessivamente impiegate 18 risorse.

La società Poste Italiane ha, inoltre, evidenziato che detta analisi prescinde da qualsivoglia scelta strategica, finalizzata a fronteggiare il costante calo dei ricavi e dei volumi della società stessa.

In tale contesto, è stato precisato da Poste Italiane che al momento l'analisi non è stata ancora completata e che comunque il processo di revisione organizzativa, qualora consolidato, sarà oggetto dei consueti passaggi relazionali con le competenti Organizzazioni Sindacali.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del Dipartimento fusione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA e referente dell’Associazione Euratom-Enea, ing. Aldo Pizzuto, nell’ambito dell’esame dello Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Contributo dell’UE al progetto ITER riformato (COM(2017) 319) .....	119
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792 Baldelli ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4596</i> ) .....	119
---	-----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione. Atto n. 459 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	121
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	123

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 17 ottobre 2017.*

**Audizione del Capo del Dipartimento fusione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA e referente dell’Associazione Euratom-Enea, ing. Aldo Pizzuto, nell’ambito dell’esame dello Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Contributo dell’UE al progetto ITER riformato (COM(2017) 319).**

L’audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.25.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici.  
C. 3792 Baldelli.**

*(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4596).*

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 luglio 2017.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che, in data 12 settembre 2017, è stata assegnata alla X Commissione la proposta di legge Allasia C. 4596 che, vertendo sulla stessa materia, sarà esaminata congiuntamente alla proposta di legge Baldelli C. 3792.

Ricorda altresì che lo scorso 3 ottobre si è concluso il ciclo di audizioni e che

sono state acquisite le memorie richieste ai soggetti segnalati dai gruppi, ad eccezione di quella di Acquirente Unico che, più volte sollecitato, non ha ancora fatto pervenire la sua nota di approfondimento.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, nel sottolineare preliminarmente il rilevante contributo di approfondimento offerto alla Commissione dai soggetti intervenuti in audizione (Autorità per il mercato e la concorrenza, Aiget, Anigas, Elettricità futura, Utilitalia, associazioni dei consumatori) e dalle note inviate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e da associazioni di consumatori, esprime rammarico per il fatto che il fatto che Acquirente Unico non abbia ritenuto di intervenire in audizione né di fornire un contributo scritto. Sul piano dei contenuti evidenzia come nel corso delle audizioni siano emerse alcune questioni rilevanti che attengono essenzialmente al funzionamento del servizio di fatturazione che interessa la filiera di tutti i soggetti dai distributori ai venditori. Sottolinea che dalle audizioni è emerso un grande divario tecnologico tra i contatori elettrici, idrici e del gas. I contatori elettrici consentono infatti nella quasi totalità dei casi la telelettura, mentre nel settore del gas la percentuale di installazione dei cosiddetti *smart metering* è ancora molto bassa in termini percentuali. Al riguardo, ricorda che vi è una prescrizione dell'AEEGSI affinché entro il 31 dicembre 2018 sia installato il 50 per cento dei nuovi contatori. Rileva inoltre che il settore idrico presenta le maggiori criticità sul versante della fatturazione perché è rientrato nell'ambito delle competenze dell'Autorità soltanto nel 2013. A fronte di queste situazioni diverse, ritiene si potrebbe prevedere una applicazione graduale della riduzione della prescrizione dei conguagli. Altra questione rilevante emersa dalle audizioni e che dovrebbe essere meglio definita nel provvedimento è quella relativa all'autolettura. In particolare, per quanto riguarda i contatori del gas spesso ubicati all'interno delle case, la rilevazione della misura da parte del distributore comporta

alcune difficoltà. Si potrà pertanto prevedere, nelle forme ritenute opportune, un sistema incentivante per gli utenti che periodicamente trasmettono l'autolettura al venditore. A seguito dell'abbinamento della proposta di legge Allasia C. 4596, chiede alla presidenza e ai colleghi di individuare le modalità più opportune per proseguire nell'esame dei provvedimenti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ritiene che si potrebbe nominare un Comitato ristretto al fine di elaborare un testo condiviso da sottoporre successivamente al lavoro emendativo.

Davide CRIPPA (M5S), nel condividere la proposta del presidente di costituire un Comitato ristretto, sottolinea ancora una volta che il proprio gruppo non presenterà una autonoma proposta di legge non ritenendo opportuno rivendicare ai singoli gruppi un tema ampiamente condiviso. Dichiara di condividere le considerazioni svolte dal relatore in merito alla possibilità di incentivazione per favorire il meccanismo dell'autolettura. Ritiene opportuno sottolineare quanto evidenziato in audizione dall'Autorità *antitrust* che ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una responsabilizzazione a carico dei distributori nella comunicazione dei dati di consumo. Stigmatizza quindi la decisione assunta da Acquirente Unico, braccio operativo di GSE, di non intervenire in audizione presso la Commissione in quanto sarebbe stato necessario approfondire il funzionamento del Sistema Informativo Integrato al fine di comprendere dove si inceppa il meccanismo della trasmissione dei dati tra distributore e venditore. Auspica quindi che l'iter del provvedimento proceda speditamente al fine di approvare entro la fine legislatura un provvedimento molto atteso dai consumatori, diversamente da quanto indicato nella nota trasmessa dall'AEEGSI che giudica alquanto insoddisfacente.

Gianluca BENAMATI (PD), nel sottolineare l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria che potrà essere supe-



rata dalla diffusione dei contatori intelligenti, ritiene opportuno avere un chiarimento in merito al Sistema Informativo Integrato che tuttavia, a suo avviso, non ha diretta connessione con le proposte di legge in esame. Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, ritiene che, se l'obiettivo comune è quello di giungere rapidamente all'adozione di un testo da sottoporre al lavoro emendativo, non sia necessario nominare un Comitato ristretto. Rileva che il relatore potrebbe elaborare un testo che potrà essere adottato dalla Commissione per fissare rapidamente il termine per la presentazione degli emendamenti.

Simone BALDELLI (FI-PdL) segnala preliminarmente di essere stato informato dal collega Allasia che avrebbe ritirato la sua proposta di legge abbinata nella seduta odierna.

Condivide le considerazioni del collega Crippa in merito alla nota trasmessa dall'AEEGSI e alla mancata disponibilità di Acquirente Unico di fornire un contributo ai lavori della Commissione. Nel sottolineare positivamente gli esiti dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione, auspica che l'esame del provvedimento possa procedere celermente anche nel corso della sessione di bilancio, trattandosi di norme non aventi conseguenze di carattere finanziario. Ritiene infine che, terminata questa prima fase di esame in sede referente e considerata l'ampia condivisione del provvedimento da parte di tutti i gruppi, acquisito l'assenso del Governo, si possa procedere all'approvazione del testo in sede legislativa.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, considerato l'orientamento emerso nel corso del dibattito, ritiene che si possa proseguire l'esame in sede referente e invita il relatore ad elaborare un testo unificato delle proposte di legge in esame o a proporre l'adozione di un testo base sul quale fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea la necessità di procedere celermente nell'esame

al fine di chiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.**

**Atto n. 459.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2017.

Lorenzo BECATTINI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*) con una condizione volta a prevedere che le comunicazioni dell'Unità centrale di notifica all'amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica siano inviate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento che, entro quindici giorni dalla ricezione, le trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Ciò per consentire al Parlamento di disporre tempestivamente di un quadro aggiornato di tutti i progetti di regole tecniche comunicati dal Governo alle istituzioni europee, e non solo di

quelli contenuti all'interno di progetti di legge o disegni di legge, al fine di valutare eventuali interventi legislativi. La proposta di parere reca altresì un'osservazione che contempla la possibilità di una relazione annuale al Parlamento che illustri l'utilizzo da parte di UNI e CEI delle somme ricevute a titolo di contri-

buto da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Atto n. 459.**

**PROPOSTA DI PARERE**

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1025/2012 alla direttiva (UE) 2015/2012 (AG. n. 459);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 8 della legge di delegazione europea 2015 il quale dà mandato al Governo di provvedere all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 e della direttiva UE 2015/1535;

secondo l'analisi di impatto della regolazione (AIR) effettuata dal Governo, tra gli obiettivi più specifici ed immediati dello schema di decreto vi sono quelli di aggiornare, semplificare e razionalizzare le disposizioni concernenti il finanziamento degli organismi nazionali di normazione italiani, per garantire la possibilità di adempiere agli obblighi posti a loro carico dalle norme in questione, nonché di aggiornare e chiarire il quadro normativo nazionale, con particolare riferimento alle autorità e amministrazioni nazionali competenti sia relativamente alla procedura di comunicazione delle regole tecniche allo stadio di progetto, sia relativamente alla vigilanza sugli organismi nazionali di normazione italiani;

il regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea, che ha semplificato e adeguato il quadro normativo previgente in materia non richiede recepimento, ma solo misure di attuazione essendo direttamente applicabile nell'ordinamento dei singoli Stati a decorrere dal 1° gennaio 2013;

l'obiettivo principale della normazione consiste nel definire specifiche tecniche o qualitative volontarie alle quali prodotti, processo di produzione o servizi possono conformarsi; la normazione può riguardare le diverse categorie o le diverse dimensioni di un particolare prodotto o specifiche tecniche in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri sistemi sono essenziali;

la normazione europea contribuisce a promuovere la competitività delle imprese agevolando in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi, l'interoperabilità delle reti, i mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, svolgendo un ruolo sempre più importante nel mercato interno e nell'ambito del commercio internazionale;

come sottolineato nella Relazione illustrativa, è indispensabile che la Commissione europea disponga, prima dell'adozione di disposizioni tecniche nazionali, delle necessarie informazioni utili a valutare le condizioni per assicurare il buon funzionamento del mercato interno fon-

dato sulla libera circolazione delle merci può essere ostacolato dalla presenza di regolamentazioni tecniche specifiche di singoli Stati;

il Ministero dello sviluppo economico, attraverso la propria Unità centrale di notifica, rimane organo tecnico volto a garantire il corretto svolgimento della procedura come punto di contatto unico nazionale con la Commissione e gli altri Stati membri dell'Unione europea;

preso atto del parere favorevole espresso nella seduta del 5 ottobre 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

sottolineato che:

all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), capoverso « ART. 5-*bis* », con riferimento agli adempimenti delle amministrazioni pubbliche italiane ai fini dell'adozione di regole tecniche, il Ministero dello sviluppo economico, attraverso la propria unità centrale di notifica, rappresenta l'organo tecnico strumentale a garantire il corretto svolgimento della procedura come punto di contatto unico nazionale per la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea;

all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), capoverso « ART. 8 », relativo al contributo agli organismi nazionali di normazione italiani da parte del Ministero dello sviluppo economico si prevede un contributo annuo determinato forfettariamente nei limiti delle disponibilità di cui al comma 2 del medesimo articolo, suddiviso in misura pari al 67 per cento di tali disponibilità per l'UNI-Ente nazionale italiano di unificazione, e al 33 per cento per il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); questo contributo mantiene il carattere di finanziamento rispetto alle entrate proprie per ricavi da vendite delle norme e per contributi privati ed eventualmente da parte dell'Unione europea; il contributo non può comunque eccedere il 50 per

cento dei costi iscritti nel bilancio di UNI e CEI nell'esercizio precedente relativamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali;

all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), capoverso « ART. 9-*bis* », comma 7, sono disciplinate le comunicazioni dell'Unità centrale di notifica al Ministro per i rapporti con il Parlamento, per la trasmissione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nel caso di progetti di regole tecniche contenuti in proposte o disegni di legge all'esame del Parlamento;

sarebbe opportuno che Parlamento disponesse tempestivamente di un quadro aggiornato di tutti i progetti di regole tecniche comunicati dal Governo alle istituzioni europee al fine di valutare eventuali interventi legislativi,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), capoverso « ART. 9-*bis* », comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: « Le comunicazioni dell'Unità centrale di notifica di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 all'amministrazione che ha trasmesso il progetto di regola tecnica sono inviate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento che, entro quindici giorni dalla ricezione, le trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica »;

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), capoverso « ART. 8 », valuti il Governo la possibilità di integrare il testo con la previsione di una relazione annuale al Parlamento che illustri l'utilizzo da parte di UNI e CEI delle somme ricevute a titolo di contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali con riferimento alla proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori », nonché alle proposte di legge C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo, recanti modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.	
Audizione di rappresentanti della CGIL .....	125
Audizione di rappresentanti della UIL .....	125

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	125
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Nuovo testo unificato C. 2182 Della Valle e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	126
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 17 ottobre 2017.*

**Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali con riferimento alla proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori », nonché alle proposte di legge C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo, recanti modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.**

**Audizione di rappresentanti della CGIL.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.15.

##### Audizione di rappresentanti della UIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.30.

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 27 settembre 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che l'esame delle proposte di legge da parte dell'Assemblea abbia inizio il prossimo 30 ottobre. Essendosi concluso oggi il ciclo di audizioni informali sulle proposte di legge, nel quale si è registrato l'intervento di tutti i soggetti interessati all'argomento, chiede alla relatrice quali siano le sue proposte in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame dei provvedimenti.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, rilevando che le audizioni, numerose e di qualità, hanno consentito di raccogliere spunti importanti per l'approfondimento dei temi oggetto delle proposte di legge all'esame, propone che, ai fini della prosecuzione dell'istruttoria legislativa sulle medesime proposte, la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone di nominare, secondo quanto prospettato dalla relatrice, un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.**

**Nuovo testo unificato C. 2182 Della Valle e abb.**

(Parere alla X Commissione)

*(Esame e rinvio)*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 12 ottobre scorso, l'espressione del parere di competenza alla X Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 18 ottobre 2017.

In sostituzione della relatrice, onorevole Valentina Paris, che ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta odierna, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di un unico articolo, che introduce ampie modifiche alla legge n. 1 del 1990, recante la disciplina dell'attività di estetista, allo scopo, come risulta dal comma 1, lettera *0a*), che modifica il titolo della legge, di estendere la disciplina, come risultante dal provvedimento in esame, a tutte le attività professionali nel settore dell'estetica. Infatti, sulla base del comma 1, lettera *a*), capoverso 1, il provvedimento reca i principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetista, tatuatore, *piercer*, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista. Segnala che il contenuto di tali ultime professioni è esplicitato dalla lettera *b*), che introduce nella legge n. 1 del 1990 l'articolo 1-*bis*.

La lettera *c*) introduce modifiche alla medesima legge n. 1 del 1990, recante le modalità di conseguimento della qualifica professionale di estetista. Rispetto alla normativa vigente, rileva che il testo in esame subordina l'esercizio della professione, in ogni caso, al conseguimento di un'apposita abilitazione, che può essere riconosciuta al termine di un apposito corso regionale di qualificazione, seguito

da un corso di abilitazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa del settore di riferimento. In alternativa, l'abilitazione consegue, dopo lo svolgimento di un rapporto di apprendistato, alla prestazione di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato o presso un'impresa del settore, seguita dai corsi regionali di formazione, come già previsto dalla disciplina in vigore. Al termine dei percorsi formativi, quanti hanno ottenuto l'abilitazione professionale di estetista possono frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica, della durata di 600 ore. Il conseguimento dell'abilitazione è richiesto, sulla base della lettera *d*), che modifica l'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, anche per lo svolgimento dell'attività di estetista, di tatuatore e di *piercer* come lavoratore subordinato e come socio. La medesima lettera interviene anche sulla disciplina del luogo di esercizio dell'attività di estetista.

Rileva che la lettera *e*) modifica l'articolo 6 della legge n. 1 del 1990, che disciplina i contenuti dei programmi regionali per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico previsto, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale.

La lettera *f*) precisa che le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente collegati allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono tenute alla presentazione della SCIA. La lettera *g*) modifica la denominazione delle attività di barbiere e parrucchiere, facendo, invece, riferimento alle attività di acconciatore, definizione prevista dalla legge n. 174 del 2005.

Segnala che la lettera *h*) introduce due articoli aggiuntivi all'articolo 9 della legge n. 1 del 1990. In particolare, l'articolo 9-*bis*) disciplina le modalità per il conseguimento delle qualificazioni professionali di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia. Per tali operatori si parla

esplicitamente anche di abilitazione. In particolare, la norma prevede il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno, seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. In ogni caso, sulla base della norma medesima, la qualificazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente, mentre l'abilitazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Per le medesime professionalità è possibile conseguire le qualificazioni professionali anche dopo un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso un'impresa di estetica, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetica, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali di abilitazione, di almeno 100 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetica; oppure dopo un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetica, seguita dai corsi regionali di formazione teorica.

Infine, per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, *piercer*, onicotecnico e truccatore conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, la norma rinvia alla definizione di specifici criteri da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale.

Rileva che l'articolo 9-*ter*, introdotto dalla medesima lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 1, definisce il contenuto dei percorsi formativi, che possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative

delle regioni, dagli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

Segnala che la lettera *i*) introduce modifiche all'articolo 10 della legge n. 1 del 1990, in materia di attrezzature utilizzabili nell'esercizio delle professioni in esame e che la lettera *l*) aggiorna l'apparato sanzionatorio recato dall'articolo 12 della medesima legge.

Sulla base della lettera *m*), che introduce l'articolo 12-bis), le attività disciplinate dal provvedimento in esame, sono considerate attività a carattere stagionale. A tale fine, la norma prevede l'integrazione dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963, che reca l'elenco delle attività di carattere stagionale. Ricorda, in proposito, che in base al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a tali attività non si applicano i limiti al numero complessivo di contratti a

tempo determinato presso il medesimo datore di lavoro e il limite di durata massima di trentasei mesi dei rapporti a tempo determinato. Per tali attività non si applica, inoltre, la disposizione secondo cui, in caso di violazione dei divieti di riassunzione a tempo determinato alla scadenza di un precedente contratto, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Ricorda che il medesimo decreto legislativo n. 81 prevede, peraltro, l'adozione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'individuazione delle attività stagionali.

Infine, fa presente che la lettera *n*) introduce nella legge n. 1 del 1990 gli allegati relativi alle attrezzature utilizzabili dai tatuatori e dai *piercer*.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.40.**



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-01134 Marazziti: Prevenzione e diagnosi dell'ictus cerebrale (*Discussione e rinvio*) ..... 129

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni ..... 130

#### RISOLUZIONI

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.*

#### **La seduta comincia alle 13.55.**

**7-01134 Marazziti: Prevenzione e diagnosi dell'ictus cerebrale.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, illustra la risoluzione in titolo, ricordando che in Italia l'ictus cerebrale costituisce la prima causa d'invalidità permanente, la seconda causa di demenza e la terza causa di morte. Essendo una patologia fortemente età-correlata, il rischio è destinato ad aumentare con l'invecchiamento della popolazione. Nel sottolineare il grave impatto sulle famiglie, anche sul piano economico degli esiti di tale patologia, ricorda che è essenziale un intervento in tempi rapidi

per limitare le invalidità permanenti. Purtroppo i centri specializzati sono presenti sul territorio in maniera insufficiente e presentano un forte squilibrio territoriale.

Auspica, quindi, lo svolgimento di una discussione ampia sui temi sollevati, al fine di fornire, sulla base di una visione condivisa, uno stimolo al Governo per intraprendere le iniziative atte ad assicurare una risposta efficiente in questo ambito.

Elena CARNEVALI (PD) plaude all'iniziativa di calendarizzare una risoluzione sull'ictus cerebrale considerata la valenza di tale tema, ponendo l'attenzione sulla necessità di garantire su tutto il territorio nazionale l'accesso alle terapie riabilitative. Si sofferma, in particolare, sulle disfunzioni cognitive, ricordando che la qualità della vita dei soggetti colpiti può essere sensibilmente migliorata attraverso le opportune terapie.

Maria AMATO (PD), ad integrazione di quanto sottolineato dalla collega Carnevali, segnala l'opportunità di favorire la disponibilità della diagnostica non invasiva, in particolare dell'eco-doppler, per indivi-

duare le situazioni di rischio. Nel ribadire, come già ricordato dal presidente Marazziti, l'assoluta necessità di interventi in tempi rapidi per aumentare la sopravvivenza e ridurre le disabilità conseguenti all'*ictus*, sottolinea che in alcune aree del Paese, in particolare nelle zone di montagna, le carenze infrastrutturali non permettono interventi tempestivi. Segnala in proposito che la dimensione demografica non deve costituire un parametro esclusivo per l'allocazione sul territorio delle strutture sanitarie, dovendo considerarsi anche la tempistica relativa agli interventi di urgenza.

Vittoria D'INCECCO (PD) si associa alle considerazioni svolte negli interventi precedenti riguardo alla centralità del tema sanitario in discussione e sui singoli aspetti specifici, a partire dalla parità di accesso ai trattamenti di urgenza evidenziata dalla collega Amato. Garantisce, pertanto, l'impegno del suo gruppo per l'approvazione di un atto di sindacato ispettivo che raccolga l'apporto di tutta la Commissione.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ringrazia la XII Commissione per la decisione di affrontare un tema che investe una vasta platea di persone, si augura che il testo il testo della risoluzione possa raccogliere

anche i rilevi già emersi o che emergeranno nel corso della discussione.

Donata LENZI (PD), in considerazione dell'importanza degli argomenti trattati, auspica che si pervenga all'approvazione di un testo finale che raccolga la più ampia condivisione da parte delle diverse componenti della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 17 ottobre 2017.*

**Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.**

**C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.20.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni II e III) (*Esame e rinvio*) ..... 131

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci agroalimentare, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali (C. 3864 Sani) ..... 133

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo.**

(Parere alle Commissioni II e III).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giovanna PALMA (PD), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge all'esame – che la Commissione esamina ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri) – autorizza la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, e detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione.

Osserva che la Convenzione è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, intendendo fare riferimento, con tale espressione, a tutte le possibili modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, volte a interferire in tutto o in parte con il carattere imprevedibile della competizione stessa per ottenere un indebito vantaggio personale o in favore di terzi.

Rileva che, nel perseguimento di tale obiettivo, la Convenzione mira a coinvol-

gere tutte le parti interessate, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive e, nel contempo, a potenziare il profilo della cooperazione internazionale.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina dei contenuti della Convenzione, segnala che il testo si compone di un preambolo e di 41 articoli, suddivisi in nove capi, dedicati rispettivamente a: Scopo, principi guida e definizioni (articoli 1-3); Prevenzione, cooperazione e altre misure (articoli 4-11); Scambio di informazioni (articoli 12-14); Diritto penale sostanziale e cooperazione in materia di applicazione della normativa (articoli 15-18); Giurisdizione, procedura penale e misure di applicazione della normativa (articoli 19-21); Sanzioni e misure (articoli 22-25); Cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti (articoli 26-28); Verifica dell'attuazione (articoli 29-31); Disposizioni finali (articoli 32-41).

Nel passare all'esame del disegno di legge di ratifica, che si compone di 7 articoli, segnala che gli articoli 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. Rammenta che sinora la Convenzione è stata ratificata unicamente da Norvegia, Portogallo e Regno Unito e che l'obbligo di esecuzione decorre dopo tre mesi dal raggiungimento di cinque ratifiche, delle quali almeno tre di Paesi membri del Consiglio d'Europa.

Fa presente che gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione.

In particolare, segnala che l'articolo 3 dà attuazione nel nostro ordinamento all'articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare un'autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l'applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L'autorità competente viene individuata dal legislatore nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Con riferimento agli articoli 4 e 5, rileva che essi recano, seppure marginalmente, profili di interesse per la Commis-

sione Agricoltura, in quanto modificano alcune norme connesse al perseguimento delle condotte di frode nelle competizioni sportive che trovano applicazione anche con riferimento alle competizioni sportive organizzate nel settore ippico.

L'articolo 4, infatti, dando attuazione all'articolo 25 della Convenzione, disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di frode in competizione sportiva, a tal fine inserendo un nuovo articolo 5-*bis* nella legge n. 401 del 1989, che reca interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestini e norme a tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive. La previsione si applica alle frodi compiute, tra l'altro, in competizioni sportive nel settore ippico.

Segnala quindi che la legge n. 401 del 1989, qui oggetto di modifica, reca ancora il riferimento all'UNIRE, ente ormai soppresso, essendo state le relative competenze trasferite dapprima all'ASSI (Agenzia per lo sviluppo del settore ippico), indi al MIPAAF, con la legge n. 135 del 2012. Successivamente, in attuazione della citata legge, con decreto del MIPAAF del 31 gennaio 2013, le funzioni già riconosciute all'ex ASSI sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori, che sono state affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ricorda quindi che l'articolo 1 della legge n. 401 del 1989 punisce il delitto di frode in competizioni sportive con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 1.000 a 4.000 euro. Fa presente che si tratta della condotta di chiunque « offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall'UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale

svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo».

Rammenta inoltre che l'articolo 4 della legge n. 401 del 1989 punisce invece l'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa delineando tanto fattispecie delittuose quanto contravvenzionali. La disposizione infatti prevede, tra le varie fattispecie di reato, che chiunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall'UNIRE è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

L'articolo 5 del disegno di legge di ratifica, in attuazione dell'articolo 23 della Convenzione, introduce il nuovo articolo 25-terdecies nel decreto legislativo n. 231 del 2001 (recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), che prevede specifiche sanzioni pecuniarie a carico delle persone giuridiche per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite.

Anche in questo caso, la disposizione richiama – ai fini dell'individuazione delle fattispecie di reato cui le sanzioni pecuniarie si applicano – gli articoli 1 e 4 della legge n. 401 del 1989, che hanno ad oggetto le frodi in competizioni sportive organizzate, tra l'altro, nel settore ippico.

Osserva, infine, che l'articolo 6 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria e che l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Paolo COVA (PD) osserva che la Convenzione oggetto di ratifica nel definire cosa debba intendersi con l'espressione « manipolazione di competizioni sportive » non contiene un riferimento specifico al fenomeno del *doping*, che nelle competizioni ippiche integra, invece, una delle fattispecie più allarmanti attraverso le quali si modifica intenzionalmente il regolare svolgimento della manifestazione sportiva. Chiede quindi alla relatrice di valutare l'opportunità di inserire un rilievo nel parere avente ad oggetto tale questione.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 17 ottobre 2017.*

**Audizione di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci agroalimentare, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali (C. 3864 Sani).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.05.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. ....

134

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.*

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.  
C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è svolto da dalle 15.10 alle 15.15.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 135

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza  
della presidente Rosy BINDI.*

L'Ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 19 alle 20.10.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	136
Sui lavori del Comitato .....	136

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 16.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori sulle quali intervengono il senatore CASSON (Art.1-MDP) e i de-

putati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

#### **Sui lavori del Comitato.**

Dopo l'esposizione da parte dell'onorevole VILLECCO CALIPARI (PD) ed interventi del senatore CASSON (Art.1-MDP) e del presidente STUCCHI (LN-Aut), il Comitato approva la relazione sulla missione svolta in Ucraina il 26-29 settembre scorso.

**La seduta termina alle 17.**



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	137
Audizione dell'assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Giuseppina Montanari ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	137
Seguito dell'esame della proposta di relazione sui siti contaminati gestiti dalla società Caffaro a Torviscosa, Brescia, Colleferro e Galliera (Relatori: on. Bratti, sen. Compagnone, on. Cominelli) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	138
Comunicazione del Presidente .....	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	139

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza  
del presidente Alessandro BRATTI.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Audizione dell'assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Giuseppina Montanari.

(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce

l'audizione dell'assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Giuseppina Montanari, accompagnata dal dottor Antonio Di Maggio, vicecomandante del Corpo di polizia locale di Roma Capitale, dal dottor Pasquale Libero Pelusi, direttore del dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale, dal dottor Nello Cesarini, funzionario delegato alle attività di controllo e verifica degli aspetti ambientali della polizia locale di Roma Capitale, dall'ingegner Stefano Cicerani, collaboratore di *staff* dell'assessorato alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, che ringrazia della presenza.

Giuseppina MONTANARI, *assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale*, Pasquale Libero PELUSI, *direttore del dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale*, Stefano CICERANI, *collaboratore di staff dell'assessorato alla sostenibilità*

ambientale di Roma Capitale, e Antonio DI MAGGIO, vicecomandante del Corpo di polizia locale di Roma Capitale, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (LN-AUT), Laura PUPPATO (PD), i deputati Stella BIANCHI (PD), Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giuseppina MONTANARI, *assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale*, Pasquale Libero PELUSI, *direttore del dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale*, Stefano CICERANI, *collaboratore di staff dell'assessorato alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale*, Nello CESARINI, *funzionario delegato alle attività di controllo e verifica degli aspetti ambientali della polizia locale di Roma Capitale*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.10, è ripresa alle 14.15.**

Nello CESARINI, *funzionario delegato alle attività di controllo e verifica degli aspetti ambientali della polizia locale di Roma Capitale*, chiede di proseguire l'audizione in seduta segreta.

Alessandro BRATTI, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).*

Antonio DI MAGGIO, *vicecomandante del Corpo di polizia locale di Roma Capitale*, fornisce alcune precisazioni.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Miriam COMINELLI (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Nello CESARINI, *funzionario delegato alle attività di controllo e verifica degli aspetti ambientali della polizia locale di Roma Capitale*, Pasquale Libero PELUSI, *direttore del dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale*, Antonio DI MAGGIO, *vicecomandante del Corpo di polizia locale di Roma Capitale*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Seguito dell'esame della proposta di relazione sui siti contaminati gestiti dalla società Caffaro a Torviscosa, Brescia, Colleferro e Galliera (Relatori: on. Bratti, sen. Compagnone, on. Cominelli).**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 27 settembre aveva presentato, insieme agli altri relatori, deputata Cominelli e senatore Compagnone, una proposta di relazione alla quale non sono state presentate osservazioni né proposte di modifica.

Avverte quindi che la presidenza porrà direttamente in votazione il testo della proposta di relazione.

Interviene in dichiarazione di voto la deputata Miriam COMINELLI (PD), *relatrice*.

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, dopo aver espresso alcune considerazioni, pone in votazione il testo della proposta di relazione.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di relazione, che sarà pubblicata come Doc. XXIII, n. 28.

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, avverte che la presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riu-

nione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.50.**

**Comunicazione del Presidente.**

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che nel corso della riunione appena svoltasi dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito che la Commissione svolga due missioni in Toscana dal 5 al 7 novembre e dal 27 al 29 novembre 2017, nonché una missione

in Toscana e in Lombardia dal 15 al 18 novembre 2017.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione del Prof. Andrea Vanìa, Responsabile del Centro di dietologia e nutrizione pediatrica del Dipartimento di Pediatria dell'Università La Sapienza di Roma.	
Audizione di Teresa Di Fiandra, Direzione Generale della prevenzione sanitaria, Ufficio prevenzione delle dipendenze, <i>doping</i> e salute mentale del Ministero della Salute ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	140
Sulla pubblicità dei lavori .....	140

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 17 ottobre 2017.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.45 alle 14.10.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.**

**Audizione del Prof. Andrea Vanìa, Responsabile del Centro di dietologia e nutrizione pediatrica del Dipartimento di Pediatria dell'Università La Sapienza di Roma.**

**Audizione di Teresa Di Fiandra, Direzione Generale della prevenzione sanitaria, Ufficio prevenzione delle dipendenze, *doping* e salute mentale del Ministero della Salute.**

*(Svolgimento e conclusione).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte che sono presenti il professor Andrea Vanìa, Responsabile del Centro di dietologia e nutrizione pediatrica del Dipartimento di Pediatria dell'Università La Sapienza di Roma e la dottoressa Teresa Di Fiandra, Direzione Generale della prevenzione sanitaria, Ufficio prevenzione delle dipendenze, *doping* e salute mentale del Ministero della Salute. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Andrea VANÌA, *Responsabile del Centro di dietologia e nutrizione pediatrica del Dipartimento di Pediatria dell'Università La Sapienza di Roma*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Teresa DI FIANDRA, *Direzione Generale della prevenzione sanitaria, Ufficio prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale del Ministero della Salute*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Venera PADUA (PD), le deputate Loredana LUPO (M5S) a più riprese, Vittoria D'INCECCO (PD), Giorgio ZANIN (PD) e Sandra ZAMPA, *presidente*, a più riprese.

Andrea VANÌA, *Responsabile del Centro di dietologia e nutrizione pediatrica del*

*Dipartimento di Pediatria dell'Università La Sapienza di Roma e Teresa DI FIANDRA, Direzione Generale della prevenzione sanitaria, Ufficio prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale del Ministero della Salute*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di  
degrado delle città e delle loro periferie**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 142

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza  
del vicepresidente Roberto MORASSUT.*

L'Ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 12.45 alle 13.20.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sul sistema bancario e finanziario

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	143
<i>ALLEGATO (Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti)</i> .....	145
Convocazione ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi .....	143
Sulla pubblicità dei lavori .....	143
Audizione del dottor Luigi Orsi, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione .....	143

*Martedì 17 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.*

### La seduta comincia alle 13.30.

#### Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione, nella riunione del 5 ottobre scorso, ha adottato una deliberazione sul regime di classificazione degli atti e di acquisizione della documentazione che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Fa presente, inoltre, che vengono nominati come collaboratori della Commissione con funzioni di gestione e tenuta dell'archivio della Commissione, i militari della Guardia di finanza, Domenico Cuomo, Maresciallo Aiutante, Vincenzo Di Rubbo, Maresciallo Aiutante e Dania Brai-

dotti, Maresciallo Ordinario, nonché, a titolo temporaneo, Andrea Casertano, Maresciallo Aiutante.

#### Convocazione ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani, 18 ottobre, alle ore 12.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE dispone, non facendosi obiezioni al riguardo, che sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

#### Audizione del dottor Luigi Orsi, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione, svolgendo un breve intervento preliminare.

Il dottor ORSI effettua la propria esposizione.

Pongono domande all'audito i deputati TANCREDI (AP-CpE-NCD), SIBILIA (M5S), VILLAROSA (M5S), PAGLIA (SISEL-POS), i senatori MOLINARI (Misto-Idv) e GIROTTO (M5S), i deputati CAPEZZONE (Misto-DI) e VAZIO (PD) e la senatrice BELLOT (Misto-Fare!).

Il dottor ORSI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, ringraziando l'audito per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.**



## ALLEGATO

**Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti.**

*(adottata nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 5 ottobre 2017)*

## ART. 1.

*(Documenti segreti).*

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 18, comma 5, del regolamento interno). È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

*a)* atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale (articolo 5, comma 1 e 2 della legge istitutiva);

*b)* resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 10, comma 5 del regolamento interno);

*c)* documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 5, comma 2, della legge istitutiva e articolo 13, comma 2, del regolamento interno);

*d)* scritti anonimi (articolo 18, comma 5, del regolamento interno);

*e)* documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

*f)* documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

## ART. 2.

*(Documenti riservati).*

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali dell'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

*a)* atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

ART. 3.

*(Atti liberi).*

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell'Unione europea. JOIN(2017) 30 final ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	13
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	13
Norme in materia di difesa dello spazio cibernetico e istituzione del sistema nazionale di sicurezza cibernetica. C. 3677 Artini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto</i> ) .....	13

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

AVVERTENZA .....	15
------------------	----

### COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (Atto n. 457).	
Audizione del Direttore generale per la Politica commerciale internazionale del Ministero dello Sviluppo economico, avvocato Amedeo Teti .....	16
Audizione del Direttore centrale Antifrode e Controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dottor Maurizio Montemagno .....	16
Audizione del Capo dell'Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento (UAMA) del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ministro plenipotenziario Francesco Azzarello .....	16

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

COMITATO DEI NOVE .....	17
-------------------------	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## SEDE REFERENTE:

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Doc XXII, n. 81 Coppola ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. C. 4526, approvata dal Senato e C. 4338 Sanga ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	19

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico. Emendamenti C. 76 A/R e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .	19
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Emendamenti C. 3868-A e abb., approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Emendamenti C. 4302-A e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
Norme in materia di domini collettivi. Emendamenti C. 4522, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	27
AVVERTENZA .....	26

**II Giustizia**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. Atto n. 465 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	28
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle ed abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	33
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	37

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura. C. 4512 Ferranti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	34
Sui lavori della Commissione .....	36

**III Affari esteri e comunitari**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla Strategia italiana per l'Artico.	
Audizione del Dottor Robert Sauvé, presidente e direttore generale della <i>Société du Plan Nord – Québec</i> ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	39

**IV Difesa**

## INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	40
5-11683 Pili: Sull'assenza di acqua potabile nei distributori degli <i>hangar</i> nella stazione aeromobili della Marina militare di Grottaglie .....	40
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	41
5-11996 Rizzetto: Sul conferimento di incarichi di funzione dirigenziale civile a ufficiali in aspettativa .....	40
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	42

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	43
Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. C. 76 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	44
<i>ALLEGATO 1 (Nuova relazione tecnica)</i> .....	53
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	44
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvata dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	49
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)</i> .....	63
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni II e III) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	51
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Atto n. 437 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .	51
<b>AVVERTENZA</b> .....	52

**VI Finanze**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, credizio e assicurativo.	
Audizione del dottor Mattia Ciprian, presidente di <i>modeFinance</i> ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) ..	65

## AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, sulle tematiche relative all'operatività dell'Agenzia ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	66
---	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle buone pratiche della diffusione culturale. Audizione di Ricardo Franco Levi, Francesca Chiavacci e di esponenti e testimoni di progetti e di esperienze di diffusione sui territori del cinema, dell'audiovisivo e del libro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	67
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 462 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	68
--	----

## SEDE REFERENTE:

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 Marchi ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Mandato a riferire favorevolmente in Assemblea</i> ) .....	70
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	77
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 4652 Governo, approvato dal Senato, C. 417 Caparini, C. 454 Brambilla, C. 800 Brambilla, C. 964 Cesa, C. 1102 Battelli, C. 1702 Gagnarli, C. 2861 D'Ottavio, C. 2989 Rizzetto, C. 3636 Borghese, C. 3842 Rampi, C. 3931 Lodolini, C. 4086 Ricciatti e C. 4520 Zanin ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	71
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	78
Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio. C. 4658, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .	71

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e III) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	72
Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. Nuovo testo C. 2182 Della Valle (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	75

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	102
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	102
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	107

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Testo unificato C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	103
---	-----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	110
5-12463 Spessotto: Modalità di erogazione dei servizi postali a seguito dell'approvazione del Contratto di programma 2015-2019 .....	110
ALLEGATO 1 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	115
5-12464 Bruno: Modalità di affidamento del servizio di invio e consegna della corrispondenza nel comune di Lecce .....	111
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	117
5-12465 Tullo: Possibile concentrazione delle attività produttive e amministrative di Postel presso la sede di Poste di Roma .....	112
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	118

## ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	112
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Atto n. 455 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	112
Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 461 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	114

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo del Dipartimento fusione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA e referente dell'Associazione Euratom-Enea, ing. Aldo Pizzuto, nell'ambito dell'esame dello Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Contributo dell'UE al progetto ITER riformato (COM(2017) 319) .....	119
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici. C. 3792 Baldelli ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4596</i> ) .....	119
---	-----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. Atto n. 459 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	121
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	123

**XI Lavoro pubblico e privato**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali con riferimento alla proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 « Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori », nonché alle proposte di legge C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo, recanti modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.	
Audizione di rappresentanti della CGIL .....	125
Audizione di rappresentanti della UIL .....	125

## SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	125
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore. Nuovo testo unificato C. 2182 Della Valle e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	126
---	-----

**XII Affari sociali**

## RISOLUZIONI:

7-01134 Marazziti: Prevenzione e diagnosi dell' <i>ictus</i> cerebrale ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	129
--	-----

**COMITATO RISTRETTO:**

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1633 Formisano, C. 1718 Iori e C. 1812 Giorgia Meloni .....	130
---	-----

**XIII Agricoltura****SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. C. 4303 Governo (Parere alle Commissioni II e III) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	131
---	-----

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci agroalimentare, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali (C. 3864 Sani) .....	133
--	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea****COMITATO DEI NOVE:**

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. C. 4505-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. ....	134
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	135
---	-----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Comunicazioni del Presidente .....	136
Sui lavori del Comitato .....	136

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI****COMMISSIONE PLENARIA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	137
Audizione dell'assessora alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale, Giuseppina Montanari ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	137
Seguito dell'esame della proposta di relazione sui siti contaminati gestiti dalla società Caffaro a Torviscosa, Brescia, Colferro e Galliera (Relatori: on. Bratti, sen. Compagnone, on. Cominelli) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	138
Comunicazione del Presidente .....	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	139

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140
---	-----

**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione del Prof. Andrea Vanìa, Responsabile del Centro di dietologia e nutrizione pediatrica del Dipartimento di Pediatria dell'Università La Sapienza di Roma.	



Audizione di Teresa Di Fiandra, Direzione Generale della prevenzione sanitaria, Ufficio prevenzione delle dipendenze, <i>doping</i> e salute mentale del Ministero della Salute ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	140
Sulla pubblicità dei lavori .....	140

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	142
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO**

Comunicazioni del Presidente .....	143
<i>ALLEGATO (Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti)</i> .....	145
Convocazione ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi .....	143
Sulla pubblicità dei lavori .....	143
Audizione del dottor Luigi Orsi, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione .....	143

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC0009140\*